Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 75 del 15 marzo 1984

Spedizione in abbonamento postale Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 marzo 1984** **SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 15

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1984.

Approvazione del modello 770/*ter*, concernente la dichiarazione dei sostituti di imposta, da presentare nell'anno 1984, relativa ai proventi di ogni genere dei titoli e certificati di cui agli articoli da 5 a 9 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649, corrisposti dal 1° ottobre 1983 al 31 dicembre 1983.

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1984.

Approvazione del modello 760 concernente la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1984 dalle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1984.

Approvazione del modello 770/*ter*, concernente la dichiarazione dei sostituti di imposta, da presentare nell'anno 1984, relativa ai proventi di ogni genere dei titoli e certificati di cui agli articoli da 5 a 9 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649, corrisposti dal 1° ottobre 1983 al 31 dicembre 1983.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649, concernente disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale, con il quale è stato stabilito l'obbligo della presentazione annuale, entro il 31 marzo, della dichiarazione di cui al primo e al quinto comma dell'art. 7 del precitato decreto n. 600 per i proventi di ogni genere dei titoli e certificati regolati dallo stesso decreto-legge;

Decreta:

È approvato l'annesso modello 770/*ter*, concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta da presentare nell'anno 1984, relativa ai proventi di ogni genere dei titoli e certificati di cui agli articoli da 5 a 9 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649, corrisposti dal 1° ottobre 1983 al 31 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1984

Il Ministro: VISENTINI

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 770/ter-84

dichiarazione dei sostituti d'imposta

Riservato all'ufficio

Ufficio delle imposte di ________________

oppure N. ....

Centro di servizio di ________________

Presentata al Comune di ________________

il ________________ n. ________________

CHE HANNO CORRISPOSTO NELL'**ANNO 1983** PROVENTI DI OGNI GENERE DEI TITOLI E CERTIFICATI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 5 A 9 DEL D.L. 30-9-1983, N. 512, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 25-11-1983, N. 649, SOGGETTI A RITENUTA ALLA FONTE.

DATI RELATIVI AL DICHIARANTE

SOCIETÀ O ENTE

NUMERO DI CODICE FISCALE		DENOMINAZIONE			
SEDE LEGALE (*)	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO

SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O ENTE	STATO VEDERE TAB. A	NATURA GIURIDICA VEDERE TAB. B	ATTIVITÀ VEDERE TAB. C	SITUAZIONE VEDERE TAB. D

PERSONA FISICA

DATI IDENTIFICATIVI	NUMERO DI CODICE FISCALE		COGNOME (per le donne quello da nubile)	NOME (senza abbreviazioni)	
	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)	ATTIVITÀ (*)

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE (*)	COMUNE (senza abbreviazioni)	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.

LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI (*)

COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

DATI IDENTIFICATIVI	NUMERO DI CODICE FISCALE		COGNOME (per le donne quello da nubile)		NOME (senza abbreviazioni)
	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	CODICE CARICA (*) ① ② ③ ④	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE (*)	COMUNE (senza abbreviazioni)	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.

DATI RELATIVI ALL'EMITTENTE DEI TITOLI (da compilare nel caso in cui il dichiarante sia soggetto diverso dall'emittente).

NUMERO DI CODICE FISCALE		COGNOME ovvero DENOMINAZIONE		NOME	
SOLTANTO PER LE PERSONE FISICHE	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROVINCIA DI NASCITA (sigla)
SEDE LEGALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	ATTIVITÀ ESERCITATA

(*) *IL MODELLO VA COMPILATO A MACCHINA O IN STAMPATELLO CONSULTANDO LE AVVERTENZE GENERALI PER LA COMPILAZIONE CONTENUTE NELL'ULTIMA PAGINA DELLA «COPIA PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA».*

ATTENZIONE: gli importi vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre.

PROSPETTO A

PROVENTI DIVERSI DALLE DIFFERENZE DI PREZZO O DI VALORE DERIVANTI DA RIMBORSO, RIACQUISTO O NEGOZIAZIONE DEI TITOLI O CERTIFICATI

N. 1	CAUSALE 2	Somme soggette a ritenuta 3	Aliquota 4	Ritenuta operata 5

PROSPETTO B

DIFFERENZE DI PREZZO O DI VALORE DERIVANTI DA RIMBORSO, RIACQUISTO O NEGOZIAZIONE DEI TITOLI O DEI CERTIFICATI

N. 1	CAUSALE 2	Prezzo o valore di rimborso, riacquisto o negoziazione 3	Prezzo della precedente operazione 4	Differenza soggetta a ritenuta (col. 3 — col. 4) 5	Aliquota 6	Ritenuta operata 7

RELAZIONE DI STIMA DI CUI ALL'ART. 7 DEL D.L. 30-9-1983, N. 512 (*)

— Società di revisione che ha redatto la relazione ....

— Numero e valore complessivo al 1° ottobre 1983 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data ....

— Si allegano n. ...... relazioni e n. ...... copie del provvedimento di designazione della CONSOB

(*) **AVVERTENZE:** Vedere l'ultimo capoverso del punto 2 delle ISTRUZIONI. In caso di mancata allegazione della relazione di stima la presente dichiarazione si considera omessa (art. 9, III comma, del D.L. n. 512).

ISTRUZIONI

1) *Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione.*

Sono obbligati a presentare la dichiarazione relativamente alle ritenute operate sui proventi di cui al successivo punto 2) corrisposti dal 1° ottobre al 31 dicembre 1983, i seguenti soggetti:

a) soggetti che hanno emesso titoli o certificati in serie o di massa diversi dalle azioni e obbligazioni, o titoli similari, e dai certificati di partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare;

b) i soggetti, se diversi dagli emittenti incaricati del pagamento dei proventi, della negoziazione o del riacquisto dei titoli o certificati.

2) *Base di commisurazione della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.*

I soggetti indicati nel precedente punto 1) sono tenuti ad operare la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sui proventi d'ogni genere corrisposti ai possessori dei titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni o titoli similari e dai certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare. Per proventi di ogni genere si intendono i frutti attribuiti ai possessori in dipendenza dell'investimento dei capitali effettuato nei titoli o certificati, quale che sia la denominazione usata per qualificare detti frutti (interessi, utili di partecipazione, ecc.), nonchè le differenze corrisposte agli stessi possessori nelle seguenti occasioni:

a) scadenza dei titoli o dei certificati;

b) negoziazione dei titoli o certificati da parte dei sostituti d'imposta per conto dei possessori;

c) riacquisto dei titoli o certificati;

d) successiva negoziazione, da parte dei sostituti d'imposta, dei titoli o certificati da essi riacquistati.

Per le operazioni di cui alla lettera *a)* - scadenza dei titoli o certificati - occorre distinguere l'ipotesi in cui relativamente ad essi non siano intervenute, prima della scadenza, operazioni di riacquisto o di negoziazione da quella in cui tali operazioni siano intervenute.

Nel primo caso i sostituti d'imposta devono assoggettare a ritenuta la differenza tra la somma corrisposta ai possessori o il valore dei beni loro attribuiti, alla scadenza dei titoli o certificati, ed il relativo prezzo di emissione; nel secondo caso, all'atto del rimborso dei titoli o certificati, la ritenuta da applicare è determinata al netto di quella già operata. Pertanto, ove il sostituto d'imposta abbia operato la ritenuta sui passaggi intermedi (riacquisto, successiva negoziazione in proprio o negoziazione per conto dei possessori), in sede di rimborso la ritenuta deve essere operata sulla differenza tra la somma o il valore di rimborso ed il prezzo pagato dall'ultimo possessore all'atto dell'acquisto dei relativi titoli o certificati, sempreché tale acquisto sia stato effettuato per il tramite del sostituto d'imposta.

Per le operazioni di cui alla lettera *b)* - negoziazione dei titoli o certificati da parte dei sostituti d'imposta per conto dei possessori - la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra la somma corrisposta ai possessori a seguito della negoziazione effettuata per loro conto dei titoli o certificati ed il prezzo a suo tempo pagato dai possessori medesimi all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati stessi.

Per le operazioni di cui alla lettera *c)* - riacquisto dei titoli o certificati - la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra la somma corrisposta ai possessori dei titoli o certificati all'atto del riacquisto da parte dei sostituti d'imposta ed il prezzo a suo tempo pagato dai predetti possessori all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati.

Per le operazioni di cui alla lettera *d)* - successiva negoziazione, da parte dei sostituti d'imposta, dei titoli o certificati da essi riacquistati - la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra il prezzo pagato dal nuovo possessore al sostituto d'imposta all'atto dell'acquisto dei titoli o certificati e la somma pagata dal sostituto d'imposta al precedente possessore all'atto del riacquisto dei titoli o certificati stessi.

Se le predette operazioni riguardano titoli o certificati ad emissione continuativa o senza scadenza predeterminata di cui all'art. 6 del D.L. n. 512, emessi anteriormente al 1° ottobre 1983, quando la differenza da assoggettare a ritenuta deve essere calcolata con riferimento al prezzo di emissione, in luogo di tale prezzo deve essere tenuto in conto, come stabilito dal secondo comma dello stesso articolo, il valore dei titoli e certificati al 1° ottobre 1983. In tal caso alla presente dichiarazione deve essere allegata, ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge, la relazione di stima del valore complessivo, alla data del 1° ottobre 1983, di tali titoli o certificati non rimborsati alla stessa data.

3) *Modalità di compilazione dei riquadri.*

Prospetto A

Nella colonna 2 (causale) vanno indicate la denominazione dell'emissione e la natura dei proventi corrisposti (es.: Programma X-interessi). Nella colonna 3 (somme soggette a ritenuta) va indicato l'importo globale dei proventi soggetti a ritenuta. Nelle colonne 4 e 5, rispettivamente, l'aliquota e la ritenuta operata.

Prospetto B

Nella colonna 2 (causale) vanno indicate la denominazione dell'emissione e le operazioni effettuate dal sostituto, in proprio o per conto dei possessori, distinte secondo le specificazioni sopra descritte. Nella colonna 3 (prezzo o valore di rimborso, riacquisto o negoziazione) vanno indicate le somme o i valori dell'operazione posta in essere per ciascuna di tali specificazioni. Nella colonna 4 (prezzo della precedente operazione) vanno indicate le somme di riferimento. Alle colonne 5, 6 e 7 vanno indicati l'importo della differenza soggetta a ritenuta, l'aliquota e la ritenuta operata.

Per ciascun tipo di operazione di cui alle precedenti lettere da *a)* a *d)* i sostituti d'imposta devono indicare, nelle colonne 3 e 4, gli importi complessivi dei prezzi o valori derivanti dal totale delle operazioni eseguite nel periodo d'imposta.

Relazione di stima

Nel caso in cui vi siano titoli e certificati con diverso valore unitario il numero e il valore complessivo al 1° ottobre 1983 devono essere indicati distintamente per ciascun gruppo.

RIEPILOGO DELLE SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA E DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE

VERSATE alla Sezione di Tesoreria Provinciale di ____________

SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA		ESTREMI DEI VERSAMENTI				
IMPORTO	MESI DI PAGAMENTO	ALLA TESORERIA		SU C/C POSTALE INTESTATO ALLA TESORERIA — BOLLETTINO		RITENUTA VERSATA
			Numero	Data	Numero	
	TOTALE				TOTALE	

ATTENZIONE: gli importi vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre.

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE DICHIARANTE (*)
(o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

N. ord.	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV. (sigla)	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE	QUALIF.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Il sottoscritto dichiara di aver effettuato le ritenute e i versamenti risultanti dai prospetti ed allega gli attestati dei versamenti delle ritenute medesime.
La presente è una dichiarazione completa e veritiera.

Data ____________

IL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE

IL DICHIARANTE

____

(*) Vedere le avvertenze generali per la compilazione contenute nell'ultima pagina della «copia per l'elaborazione automatizzata».

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 770/ter-84

dichiarazione dei sostituti d'imposta

COPIA PER LA ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

Riservato all'ufficio

Ufficio delle imposte di

oppure N. ....

Centro di servizio di

Presentata al Comune di

il ________ n. ________

CHE HANNO CORRISPOSTO NELL'**ANNO 1983** PROVENTI DI OGNI GENERE DEI TITOLI E CERTIFICATI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 5 A 9 DEL D.L. 30-9-1983, N. 512, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 25-11-1983, N. 649, SOGGETTI A RITENUTA ALLA FONTE.

DATI RELATIVI AL DICHIARANTE

SOCIETÀ O ENTE

NUMERO DI CODICE FISCALE		DENOMINAZIONE			
SEDE LEGALE (*)	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO

SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O ENTE	STATO VEDERE TAB. A	NATURA GIURIDICA VEDERE TAB. B	ATTIVITÀ VEDERE TAB. C	SITUAZIONE VEDERE TAB. D

PERSONA FISICA

DATI IDENTIFICATIVI	NUMERO DI CODICE FISCALE		COGNOME (per le donne quello da nubile)		NOME (senza abbreviazioni)
	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)	ATTIVITÀ (*)
RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE (*)	COMUNE (senza abbreviazioni)		PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.

LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI (*)

COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

DATI IDENTIFICATIVI	NUMERO DI CODICE FISCALE		COGNOME (per le donne quello da nubile)		NOME (senza abbreviazioni)
	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	CODICE CARICA (*) ① ② ③ ④	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)
RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE (*)	COMUNE (senza abbreviazioni)	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

DATI RELATIVI ALL'EMITTENTE DEI TITOLI (da compilare nel caso in cui il dichiarante sia soggetto diverso dall'emittente).

NUMERO DI CODICE FISCALE		COGNOME ovvero DENOMINAZIONE			NOME
SOLTANTO PER LE PERSONE FISICHE	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROVINCIA DI NASCITA (sigla)
SEDE LEGALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	ATTIVITÀ ESERCITATA

(*) *IL MODELLO VA COMPILATO A MACCHINA O IN STAMPATELLO CONSULTANDO LE AVVERTENZE GENERALI PER LA COMPILAZIONE CONTENUTE NELL'ULTIMA PAGINA.*

ATTENZIONE: gli importi vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre

PROSPETTO A

PROVENTI DIVERSI DALLE DIFFERENZE DI PREZZO O DI VALORE DERIVANTI DA RIMBORSO, RIACQUISTO O NEGOZIAZIONE DEI TITOLI O CERTIFICATI

N. 1	CAUSALE 2	Somme soggette a ritenuta 3	Aliquota 4	Ritenuta operata 5

PROSPETTO B

DIFFERENZE DI PREZZO O DI VALORE DERIVANTI DA RIMBORSO, RIACQUISTO O NEGOZIAZIONE DEI TITOLI O DEI CERTIFICATI

N. 1	CAUSALE 2	Prezzo o valore di rimborso, riacquisto o negoziazione 3	Prezzo della precedente operazione 4	Differenza soggetta a ritenuta (col. 3 col. 4) 5	Aliquota 6	Ritenuta operata 7

RELAZIONE DI STIMA DI CUI ALL'ART. 7 DEL D.L. 30-9-1983, N. 512

— Società di revisione che ha redatto la relazione ....

....

— Numero e valore complessivo al 1° ottobre 1983 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data ....

....

....

AVVERTENZE: Nei sovrastanti riquadri devono essere trascritti gli stessi dati indicati nei corrispondenti riquadri del modello di dichiarazione.

Data ______ ________________ IL DICHIARANTE

TABELLA C): **TABELLA DEI CODICI DI ATTIVITÀ 1983**

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

- 0110 Agricoltura
- 0120 Foreste
- 0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
- 0140 Attività di trasformazione, conservazione, raccolta di prodotti agricoli, svolte in forma associata
- 0150 Esercizio di macchine agricole
- 0160 Altre associazioni operanti nell'agricoltura
- 0210 Pesca e allevamenti in acque dolci
- 0220 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
- 0300 Zootecnia
- 0310 Caccia e cattura di animali

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

a) **ALIMENTARI**

- 0500 Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
- 0600 Latte e prodotti della trasformazione del latte
- 0700 Bevande alcooliche
- 0710 Bevande analcooliche e idrominerali
- 0800 Prodotti della molitura e della pastificazione
- 0810 Prodotti dolciari
- 0820 Grassi vegetali e animali
- 0830 Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
- 0840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri prodotti
- 0843 Produzione e raffinazione dello zucchero
- 0845 Torrefazione del caffè
- 0850 Altri prodotti alimentari

b) **ESTRATTIVE, DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE**

- 1000 Carbone, lignite, agglomerati e prodotti della cokefazione
- 1100 Petrolio greggio e gas naturali
- 1110 Prodotti petroliferi raffinati
- 1200 Combustibili nucleari
- 1300 Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
- 1400 Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi
- 1500 Estrazione di minerali non metalliferi
- 1510 Estrazione di minerali di cava
- 1520 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali di cava (cemento, ceramica, marmi, gres, vetro ecc.)
- 1600 Energia elettrica e vapore d'acqua
- 1700 Produzione e distribuzione di gas
- 1710 Raccolta e distribuzione di acqua

c) **MANIFATTURIERE**

- 2000 Macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria
- 2100 Macchine per ufficio, strumenti di precisione, di ottica e simili (esclusi strumenti per foto-cine-proiezione)
- 2200 Costruzione di apparecchi e strumenti per foto-cine-proiezione
- 2210 Registrazione, edizione e stampa di nastri e dischi fonografici
- 2300 Meccanica-fonderie di seconda fusione
- 2310 Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici
- 2320 Macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto
- 2330 Macchine utensili e di utensileria per macchine
- 2340 Minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame, armi da fuoco e loro munizioni
- 2350 Macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini
- 2360 Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose
- 2400 Materiali e forniture elettriche, elettrodomestici
- 2500 Autoveicoli e relativi motori
- 2600 Altri mezzi di trasporto
- 2700 Prodotti chimici di base
- 2710 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
- 2720 Prodotti farmaceutici di base
- 2725 Prodotti medicinali
- 2730 Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale
- 2735 Materiali sensibili (produzione di pellicole fotografiche, cinematografiche, radiografiche ecc.)
- 2740 Detersivi
- 2745 Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- 2800 Prodotti di gomma
- 2810 Prodotti di materie plastiche
- 2900 Industria laniera
- 2910 Industria cotoniera
- 2920 Industria della seta
- 2930 Industria della canapa, del lino, della iuta e simili
- 2940 Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- 2945 Industria della maglia e della calza
- 2950 Altre industrie tessili
- 2960 Prodotti per l'abbigliamento di vestiario, arredamento tessile e affine
- 3000 Carta e prodotti cartotecnici
- 3100 Stampa, poligrafia, editoria e simili
- 3110 Stabilimenti e laboratori fotografici, cinematografici e affini
- 3200 Cuoio e articoli in pelle
- 3210 Calzature
- 3300 Legno, sughero e affini
- 3310 Veicoli e carpenteria navale in legno
- 3320 Mobilio e arredamento in legno
- 3400 Tabacchi lavorati
- 3500 Costruzioni edilizie residenziali
- 3503 Costruzioni edilizie non residenziali
- 3505 Costruzioni opere pubbliche
- 3510 Installazione impianti
- 3600 Beni di recupero
- 3610 Officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzioni di ogni tipo (meccanici, carrozzieri, idraulici, elettricisti, odontotecnici, ortopedici, calzolai, ecc.)
- 3700 Altri prodotti industriali

COMMERCIO

a) **COMMERCIO ALL'INGROSSO**

- 4001 Cereali e legumi secchi
- 4002 Sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi
- 4003 Fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino
- 4004 Fibre tessili, animali e vegetali (greggie e di prima lavorazione) e fibre chimiche
- 4005 Animali vivi (esclusi: pollame, conigli, selvaggina ed altri volatili)
- 4006 Pelli greggie
- 4007 Cuoi e pelli conciate (escluse quelle da pellicceria)
- 4008 Pelli greggie e conciate per pellicceria
- 4009 Carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine

Segue a) **COMMERCIO ALL'INGROSSO**

- 4010 Carni congelate bovine, suine, equine, ecc.
- 4011 Pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili (vivi o morti); uova
- 4012 Prodotti della pesca freschi
- 4013 Prodotti della pesca congelati, surgelati, secchi e conservati
- 4014 Salumi, conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesce), alimenti surgelati vegetali
- 4015 Farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati
- 4016 Latte, burro e formaggi
- 4017 Oli e grassi alimentari
- 4018 Bevande alcooliche ed analcooliche, acque minerali, alcool per liquori e aceto
- 4019 Prodotti ortofrutticoli
- 4020 Zucchero, caffè, surrogati del caffè, droghe, spezie e coloniali in genere
- 4021 Dolciumi di ogni genere
- 4022 Prodotti alimentari, non altrove classificati
- 4023 Combustibili solidi
- 4024 Carburanti e lubrificanti
- 4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione)
- 4026 Metalli ferrosi e non ferrosi, semilavorati
- 4027 Prodotti chimici per l'industria, oli e grassi industriali
- 4028 Prodotti chimici per l'agricoltura
- 4029 Colori e vernici
- 4030 Legname e affini
- 4031 Materiale da costruzione
- 4032 Articoli di installazione
- 4033 Lastre di vetro e di cristallo
- 4034 Macchine ed attrezzi agricoli
- 4035 Macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra
- 4036 Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento
- 4037 Macchine per l'edilizia
- 4038 Macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il commercio
- 4039 Veicoli, accessori e ricambi
- 4040 Macchine per scrivere, macchine calcolatrici e attrezzature per l'ufficio
- 4041 Mobili (in legno, metallo e materie sintetiche)
- 4042 Articoli in ferro ed altri metalli, coltelleria e posateria
- 4043 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi
- 4044 Vetrerie, cristallerie, ceramiche, cornici e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo)
- 4045 Articoli in legno, sughero, vimini e simili
- 4046 Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
- 4047 Carte da parati e stucchi
- 4048 Tessuti per abbigliamento
- 4049 Tessuti ed articoli di arredamento
- 4050 Filati, cucirini, mercerie e passamanerie
- 4051 Vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
- 4052 Pellicce
- 4053 Calzature e accessori per calzature
- 4054 Articoli da viaggio, pelletteria e marocchinerie
- 4055 Medicinali
- 4056 Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicazione
- 4057 Articoli da profumeria e cosmetici
- 4058 Apparecchi ottici e fotografici
- 4059 Gioielli e pietre preziose
- 4060 Orologeria finita e forniture ed accessori per orologeria
- 4061 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
- 4062 Giocattoli
- 4063 Libri, giornali e riviste
- 4064 Articoli di cartoleria e cancelleria
- 4065 Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
- 4066 Spaghi, cordami, sacchi, tele di iuta e simili
- 4067 Prodotti non alimentari, non altrove classificabili
- 4068 Materiali vari da recupero (stracci, materiale plastico, carta da macero, ossa e grassi di animali, ecc.) esclusi i rottami metallici
- 4069 Rottami metallici
- 4070 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggi e simili
- 4071 Materiale elettrico

b) **COMMERCIO AL MINUTO**

- 4201 Carni fresche e congelate
- 4202 Pollame, conigli, selvaggina, cacciagione e uova
- 4203 Salumerie, pizzicherie, salsamenterie e affini, rosticcerie e friggitorie
- 4204 Pesce e frutti di mare freschi
- 4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari
- 4206 Pane (senza annesso forno), paste alimentari, cereali e legumi secchi
- 4207 Pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari)
- 4208 Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione), negozi di confetteria
- 4209 Frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi, funghi e generi affini
- 4210 Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
- 4211 Vini, liquori, bevande, acque minerali e oli (escluse le mescite)
- 4212 Sale, tabacchi e altri generi di monopolio
- 4213 Supermercati
- 4214 Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate)
- 4215 Generi alimentari vari, non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie
- 4216 Tessuti per abbigliamento
- 4217 Filati e mercerie
- 4218 Confezioni per uomo, donna e bambino (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio)
- 4219 Biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento, cravatte e affini
- 4220 Calzature
- 4221 Cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
- 4222 Pelletterie e articoli da viaggio
- 4223 Cappelli e ombrelli
- 4224 Pellicce e pelli per pellicceria
- 4225 Articoli vari di abbigliamento non altrove classificati
- 4226 Tessuti per arredamento e tendaggi
- 4227 Biancheria per la casa
- 4228 Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi
- 4229 Oggetti e mobili in vimini, canne e giunchi
- 4230 Oggetti d'arte, artigianato artistico e case di vendita all'asta
- 4231 Arredi sacri e articoli religiosi, monete, medaglie, e decorazioni
- 4232 Stucchi e carte da parati
- 4233 Articoli casalinghi, vetrerie, cristallerie e ceramiche
- 4234 Ferramenta, utensileria e casseforti
- 4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari, apparecchi e materiali per impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento
- 4236 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
- 4237 Chincaglieria (empori, bazar e simili)
- 4238 Articoli da regalo, bigiotteria, articoli per fumatori e affini
- 4239 Articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa, non altrove classificati
- 4240 Autoveicoli (compresi gli autoveicoli usati)

Segue b) **COMMERCIO AL MINUTO**

- 4241 Motoveicoli, biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette (compresi i motoveicoli usati)
- 4242 Distributori di carburanti e lubrificanti
- 4243 Farmacie
- 4244 Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici; erboristerie
- 4245 Profumerie e prodotti per toletta e per l'igiene della persona
- 4246 Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili, saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
- 4247 Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio
- 4248 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
- 4249 Librerie
- 4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste
- 4251 Apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)
- 4252 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili
- 4253 Gioielleria, oreficeria, argenteria e orologeria
- 4254 Armi e munizioni
- 4255 Combustibili per uso domestico
- 4256 Giocattoli, articoli per l'infanzia e affini
- 4257 Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati
- 4258 Materiali da costruzione
- 4259 Spaghi, cordami, sacchi e tele di iuta
- 4260 Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino
- 4261 Animali vivi
- 4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura
- 4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico
- 4264 Forniture di bordo, di casermaggio, di case di prevenzione e pena
- 4265 Mobili, indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato)
- 4266 Articoli vari, non altrove classificati

c) **ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI**

- 4400 Commercio ambulante di generi alimentari
- 4410 Commercio ambulante di generi non alimentari
- 4500 Intermediari e rappresentanti di commercio
- 4510 Agenzie di locazione e vendita immobiliare
- 4520 Agenzie di viaggio e turismo
- 4600 Alberghi
- 4605 Pensioni
- 4606 Locande e affittacamere
- 4607 Esercizi extralberghieri (campeggi, rifugi alpini, centri di vacanza, ecc.)
- 4610 Ristoranti
- 4615 Bar e pubblici esercizi
- 4700 Noleggio di beni mobili (mezzi di trasporto senza autista, macchinari, ecc.) escluso il noleggio di macchine agricole
- 4710 Autorimesse

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

- 5000 Trasporti aerei
- 5010 Trasporti marittimi, fluviali e lacuali
- 5100 Trasporti su strada di persone e merci
- 5200 Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
- 5300 Attività connesse con i trasporti (escluse quelle di cui ai codici 4520 e 4710)
- 5400 Comunicazioni

CREDITO E ASSICURAZIONI

- 6000 Aziende di credito ordinario
- 6100 Istituti di credito speciale e imprese finanziarie
- 6110 Imprese di gestione esattoriale
- 6200 Assicurazioni

SERVIZI

- 6300 Servizi tecnici, commerciali e legali (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici da 8400 a 8900 e 9100, 9300)
- 6410 Servizi sanitari privati (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici 8200, 8300)
- 6420 Servizi di pulizia di ambienti e servizi similari (disinfestazioni, ecc.)
- 6421 Servizi per l'igiene e per l'estetica della persona (barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza, ecc.)
- 6422 Servizi per la lavatura, tintura e servizi affini ed ausiliari
- 6500 Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
- 6600 Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici 8000, 8100, 9000)
- 6700 Altri servizi delle istituzioni sociali private non destinabili alla vendita
- 6710 Servizi di Enti privati e Associazioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili
- 6810 Servizi di pompe funebri
- 6820 Servizi di vigilanza
- 6900 Servizi vari non altrove classificabili

SERVIZI FORNITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- 7000 Amministrazione centrale dello Stato per i servizi di interesse generale
- 7010 Amministrazione Centrale dello Stato per i servizi inerenti all'attività economica, finanziaria e sociale (escluse le aziende autonome già inserite nelle attività specifiche)
- 7020 Enti pubblici nazionali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
- 7300 Amministrazione locale dello Stato (comuni, province, regioni)
- 7325 Enti pubblici locali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
- 7330 Enti ospedalieri e altri servizi sanitari pubblici
- 7500 Enti di previdenza e assistenza sociale
- 7600 Altri Enti pubblici non commerciali

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ARTISTICHE

- 8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimilati)
- 8100 Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori e assimilati)
- 8200 Medici
- 8300 Ostetriche, infermieri e assimilati
- 8400 Avvocati, procuratori e patrocinatori legali
- 8410 Notai
- 8500 Commercialisti e fiscalisti
- 8510 Consulenti del lavoro, amministratori e assimilati
- 8600 Ingegneri e architetti
- 8700 Matematici, statistici, economisti, fisici, chimici, biologi e assimilati
- 8900 Geometri, periti industriali, disegnatori e assimilati
- 9000 Atleti, allenatori e assimilati
- 9100 Agenti di borsa e assimilati
- 9300 Agronomi, veterinari, periti agrari e assimilati
- 9400 Altre attività professionali

TABELLA **A)**: *STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE DICHIARANTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE*

1) Soggetto in normale attività
2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4) Soggetto estinto

TABELLA **B)**: *NATURA GIURIDICA*

Soggetti residenti

1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) Mutue assicuratrici
7) Consorzi con personalità giuridica
8) Associazioni riconosciute
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza personalità giuridica
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri
19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23) Società semplici, irregolari e di fatto
24) Società in nome collettivo
25) Società in accomandita semplice
26) Società in armamento

Soggetti non residenti

30) Società semplici, irregolari e di fatto
31) Società in nome collettivo
32) *Società in accomandita semplice*
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) Società a responsabilità limitata
37) Società per azioni
38) Consorzi
39) Altri enti ed istituti
40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA **D)**: *SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE DICHIARANTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE*

1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2) Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4) Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da Società soggetta ad IRPEG in Società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6) Periodo normale d'imposta

AVVERTENZE GENERALI PER LA COMPILAZIONE

Per la compilazione della presente dichiarazione dei sostituti d'imposta, modello 770-ter relativa all'anno 1983 si osservano le seguenti indicazioni:

1) La dichiarazione va compilata in duplice esemplare il secondo dei quali riservato alla elaborazione automatizzata
2) *Dal 1° gennaio 1978 è stata generalizzata l'obbligatorietà dell'indicazione del codice* fiscale pertanto tale codice deve essere indicato negli appositi spazi predisposti per tutti i soggetti indicati nella dichiarazione
3) Tutti gli importi da indicare nel presente modello compresi i totali, vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto *dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre* cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento

La presente dichiarazione deve essere presentata entro il prescritto termine - 31 marzo 1984 - all'Ufficio del Comune di domicilio fiscale del dichiarante o spedita per *raccomandata postale* (senza ricevuta di ritorno) all'Ufficio delle Imposte Dirette del predetto domicilio fiscale ovvero al Centro di Servizio competente, se esistente.

Frontespizio

Il frontespizio del modello di dichiarazione comprende in alternativa due riquadri destinati il primo ai dati relativi alle società ed enti emittenti o incaricati del pagamento dei proventi dei titoli e certificati ed il secondo ai dati relativi alle persone fisiche. I dati richiesti vanno riportati in maniera chiara, a macchina o a carattere stampatello, e senza alcuna abbreviazione. Si forniscono qui di seguito talune precisazioni in merito ai singoli dati richiesti nel riquadro relativo a SOCIETÀ O ENTE facendo presente che le stesse *precisazioni valgono, in quanto compatibili, anche per la compilazione del riquadro della* PERSONA FISICA.

Numero del codice fiscale

È utile ricordare che per le nuove società il numero di codice fiscale deve essere preventivamente richiesto agli uffici provinciali IVA, se società o associazioni dichiaranti IVA, oppure agli uffici distrettuali delle Imposte, in caso contrario.

Denominazione o ragione sociale

Indicare quella risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo, indicarla in maniera esatta e completa.

Sede legale

La sede legale va indicata precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia, mediante la sigla automobilistica (per Roma = RM), la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

Altre sedi

La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale.
La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

Codici statistici

Stato:	il relativo codice deve essere ricercato nella tabella A.
Natura giuridica:	il relativo codice deve essere ricercato nella tabella B.
Attività:	il relativo codice deve essere ricercato nella tabella C.
Situazione:	il relativo codice deve essere ricercato nella tabella D.

Rappresentante

Per «Rappresentante» va inteso colui che sottoscrive la dichiarazione. Nel riquadro relativo al rappresentante devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del *soggetto*.
Ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stato predisposto uno spazio con quattro codici: si dovrà barrare 1 se si tratta di RAPPRESENTANTE LEGALE o DI FATTO, 2 se CURATORE FALLIMENTARE, 3 se LIQUIDATORE ed infine 4 se si tratta di rappresentante nominato in Italia per Società con sede all'estero.
Di seguito dovrà essere compilato lo spazio riservato alla residenza anagrafica del rappresentante con l'avvertenza che si dovrà indicare il domicilio fiscale, invece della residenza anagrafica stessa, nei casi in cui siano diversi.

Luogo di conservazione delle scritture contabili

Per quanto riguarda il luogo di conservazione delle scritture contabili relative alle operazioni rilevanti ai fini della presente dichiarazione vanno indicati il comune, la sigla automobilistica della provincia, la via, il numero civico, il C.A.P. ed il numero di telefono
Se le scritture sono conservate presso terzi indicare anche le generalità o la denominazione.

Dati relativi all'emittente dei titoli

Il riquadro va compilato dal sostituto d'imposta nel caso che lo stesso non sia l'emittente dei titoli o certificati ma agisca per conto dell'emittente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli da 5 a 9 del D.L. n. 512. Si osservano le corrispondenti indicazioni delle presenti avvertenze.

Dati relativi agli amministratori, ai componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo

I dati relativi ai soggetti che ricoprono tali cariche alla data di presentazione della dichiarazione devono essere riportati nell'apposito riquadro situato nella quarta pagina dell'esemplare non automatizzato della dichiarazione.

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1984.

Approvazione del modello 760 concernente la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1984 dalle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreta:

È approvato l'annesso modello 760 concernente la dichiarazione dei redditi, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare da parte delle società ed enti soggetti alla imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1984

Il Ministro: VISENTINI

MINISTERO DELLE FINANZE

dichiarazione delle societa' ed enti

soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il presente modello deve essere utilizzato dai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e cioè dalle quattro categorie di soggetti elencate nell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598:

- *società di capitali* (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione);
- *enti commerciali equiparati alle società di capitali* (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali);
- *enti non commerciali* (enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali);
- *società ed enti non residenti in Italia* (società di ogni tipo ed enti commerciali e non commerciali che non hanno nel territorio dello Stato né la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività).

* * *

Il modello è costituito da una parte comune, contraddistinta con il solo numero 760, e da modelli contraddistinti con il numero 760 seguito da una lettera alfabetica (da A a M). Tanto il Mod. 760 quanto gli altri modelli recano avvertenze e note intese a facilitarne la compilazione.
Nella parte comune sono stati compresi il modello 760/B e i prospetti di liquidazione delle imposte 760/M.
Quest'ultimo va compilato dalle società di capitali o enti commerciali e dagli enti non commerciali nonché dagli enti non residenti senza stabile organizzazione in Italia; nella parte comune è stato altresì compreso il prospetto di liquidazione dell'addizionale straordinaria Mod. 760/M-C che va pertanto compilato da tutti i soggetti dichiaranti.
I frontespizi, i modelli suindicati ed il Mod. 760 F sono in duplice copia di cui una viene utilizzata per la elaborazione automatizzata. Entrambe devono essere compilate accuratamente ed in modo omogeneo.

* * *

Il Mod. 760 deve essere compilato in ogni sua parte, compresi gli elenchi e le distinte, da tutti i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione.

L'imposta sul reddito delle persone giuridiche, a norma dell'art. 3, n. 3, e dell'art. 8, n. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 sulla riscossione, *deve essere versata dal contribuente alla esattoria entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione*, alla quale deve essere allegata l'attestazione di versamento; analogamente dovrà essere allegata l'attestazione di versamento del relativo acconto versato ai sensi delle vigenti disposizioni. I documenti comprovanti i versamenti e le detrazioni effettuate devono essere prodotti *in originale* a corredo della dichiarazione e indicati nella distinta degli allegati.
Per effetto dell'art. 2, primo comma, del D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito in legge 23 febbraio 1978, n. 38, anche l'imposta locale sui redditi e la relativa addizionale devono essere versate direttamente dal contribuente all'esattoria a norma degli artt. 3 e 8, n. 3, del citato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione alla quale dovranno essere allegate le attestazioni di versamento; alla dichiarazione stessa dovranno essere allegate anche le attestazioni di versamento dei relativi acconti.

Si ricorda che, ai fini dell'ILOR, nel reddito complessivo non debbono essere inclusi i redditi fondiari per i quali l'imposta locale è dovuta separatamente.

* * *

Per quanto riguarda i Quadri staccati da compilare e i documenti da produrre a corredo della dichiarazione si rendono opportune separate avvertenze per ciascuna delle categorie di contribuenti sopra elencate. Ciò perché la composizione del reddito complessivo imponibile non è stabilita dalla legge in modo uniforme per tutte le categorie e, di conseguenza, anche gli obblighi e gli adempimenti relativi alla dichiarazione e alla documentazione sono diversi per ciascuna di esse.
Comune a tutti i soggetti è soltanto l'obbligo, qualora possiedano redditi di immobili siti nel territorio dello Stato (esclusi i fabbricati strumentali per l'esercizio di imprese), di compilare i quadri staccati 760/E, per i terreni, e 760/F, per i fabbricati.

SOCIETA' DI CAPITALI

Le società di capitali, quali che siano l'oggetto statutario e l'attività svolta, sono obbligate a presentare la dichiarazione anche se non abbiano conseguito alcun reddito o abbiano chiuso l'esercizio in perdita. La base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (« reddito complessivo ») è formata da tutti i redditi, di qualsiasi natura, ovunque prodotti, compresi quelli genericamente contemplati dall'art. 80 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.

Il reddito complessivo imponibile, secondo l'art. 5 del decreto n. 598, deve essere determinato con i criteri stabiliti per la determinazione del reddito d'impresa nel titolo V del decreto n. 597 e con quelli particolari alle società di capitali stabiliti dal decreto n. 598; vale a dire prendendo per base l'utile netto (o la perdita netta) risultante dal conto dei profitti e delle perdite redatto a norma del codice civile e apportandovi le variazioni in più o in meno derivanti dall'applicazione dei suddetti criteri fiscali.

Pertanto le società in questione devono allegare alla dichiarazione il bilancio approvato dall'assemblea, con il conto dei profitti e delle perdite e con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, e devono compilare il quadro 760/A in modo da farne risultare, attraverso l'esposizione analitica delle variazioni in aumento e in diminuzione, l'ammontare del reddito che costituisce la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, o quello della perdita che potrà essere riportata negli esercizi successivi. Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano tutti i costi, ricavi, rimanenze e altri elementi necessari per la determinazione del reddito imponibile a norma del decreto n. 598 e del titolo V del decreto n. 597 deve essere inoltre allegato un apposito prospetto recante tutti gli elementi necessari, *beninteso sulla base e in concordanza con il conto approvato dall'assemblea*. Il bilancio, redatto dagli amministratori e se necessario corredato con il prospetto di cui sopra, deve essere presentato anche se non sia ancora intervenuta l'approvazione dell'assemblea (vedi art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, numero 600).

Agli effetti dell'imposta locale il reddito complessivo imponibile deve poi essere depurato – seguendo le indicazioni contenute nello stesso quadro 760/A – dei componenti estranei a tale tributo (che sono quelli relativi ai redditi o perdite prodotti all'estero o derivanti da partecipazioni in altre società o enti), dei redditi fondiari tassabili separatamente e dei redditi che fruiscono di esenzioni ai soli fini dell'imposta locale.

Poichè il bilancio sociale riflette il risultato di tutte le attività svolte, non deve essere compilato alcun altro quadro, fatta eccezione per i quadri 760/E e 760/F relativi ai redditi dei terreni e ai redditi dei fabbricati non costituenti beni strumentali.

ENTI EQUIPARATI ALLE SOCIETA' DI CAPITALI

Tutti gli enti pubblici e privati diversi dalle società sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Per enti pubblici e privati, come risulta dall'art. 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto n. 598, si intendono non soltanto gli « enti » in senso stretto, istituiti per legge o riconosciuti a norma di legge e quindi dotati di personalità giuridica (tra cui le associazioni riconosciute e le fondazioni), bensì anche tutte le organizzazioni sfornite di personalità giuridica ma tuttavia unitarie e autonome (cioè non appartenenti ad altri soggetti passivi), comunque denominate: consorzi, associazioni non riconosciute, comitati, circoli, congregazioni, accademie, casse mutue e via dicendo. Tutti questi « enti » sono soggetti, almeno potenzialmente, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche quale che sia il loro oggetto; ma la diversità dell'oggetto assume fondamentale rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile. Gli *enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono equiparati alle società di capitali*, e quindi sono assoggettati all'imposta per tutti i loro redditi; per gli *enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali*, invece, la base imponibile (reddito complessivo) è costituita soltanto dai redditi di capitale, dai redditi immobiliari e dai redditi commerciali o speculativi, e non anche dai redditi che non rientrano in tali catagorie, di guisa che ne restano esclusi gli eventuali avanzi della gestione relativi ai loro compiti istituzionali non commerciali (p. es.: politici, sindacali, culturali, religiosi, sportivi, ricreativi, ecc.).

Per stabilire se l'ente ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, e cioè se l'attività commerciale (come definita nell'art. 51 del decreto n. 597) costituisce o meno l'oggetto esclusivo o principale dell'ente, si deve avere riguardo all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, all'attività effettivamente esercitata (art. 2, ultimo comma, del decreto n. 598). In proposito si avverte che l'attività commerciale costituisce « oggetto principale » ogni qualvolta rientri fra le finalità istituzionali dell'ente, determinate dalla legge istitutiva o dall'atto costitutivo, e non soltanto fra le attività che possono essere svolte in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali; non è quindi rilevante, nel caso che le finalità istituzionali comprendano l'esercizio dell'attività commerciale insieme con l'esercizio di altre attività, la prevalenza quantitativa dell'una rispetto alle altre. Con gli stessi criteri dovrà essere stabilito, in mancanza di un atto costitutivo, se l'attività effettivamente svolta denoti il carattere principale, nel detto senso, dell'attività commerciale. Ben s'intende che l'Amministrazione finanziaria avrà sempre la possibilità di accertare, specie in presenza di atti costitutivi formati o modificati dopo il 1° gennaio 1974, se l'attività effettivamente svolta ne rispecchi le previsioni.

Per gli enti equiparati alle società di capitali valgono in tutto e per tutto, per quanto concerne l'obbligo di presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito imponibile, i quadri da compilare e gli atti da allegare, le avvertenze fatte nei riguardi delle dette società. Va solo tenuto presente che alla dichiarazione dev'essere allegata una copia, anche fotostatica, dell'atto costitutivo o dello statuto aggiornato, a meno che non sia stata già allegata ad una precedente dichiarazione e non siano intervenute modificazioni. Se l'atto costitutivo non esiste, o se è stato allegato ad una precedente dichiarazione, farne menzione nella distinta degli allegati.

ENTI NON COMMERCIALI

Per gli enti che non svolgono attività commerciali in via principale, nel senso chiarito sopra, il reddito complessivo imponibile è costituito soltanto da determinate categorie di redditi: redditi fondiari o di natura fondiaria, redditi di capitale, redditi derivanti dall'eventuale esercizio anche occasionale di attività commerciali. Si deve in ogni caso tener conto, come previsto dagli articoli 20 e 21 del decreto n. 598, delle plusvalenze patrimoniali realizzate mediante operazioni speculative e delle plusvalenze o minusvalenze (perdite) derivanti dalla cessione di beni relativi alle attività commerciali esercitate; ed inoltre, in base al principio generale stabilito dall'art. 5 del decreto n. 597, della quota dei redditi (o delle perdite) delle società di persone di cui l'ente sia eventualmente socio.

Ai sensi del citato art. 21, la deduzione in via analitica delle spese e dei costi relativi all'attività commerciale esercitata è ammessa soltanto quando questa sia stata gestita con contabilità separata; in caso contrario è ammessa soltanto la deduzione di

una quota dell'ammontare complessivo dei costi e degli oneri (compresi gli interessi passivi) proporzionalmente corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi che concorrono a formare l'imponibile e l'ammontare di tutti i ricavi e proventi (compresi quelli inerenti all'attività non commerciale istituzionale).

Va tenuto presente che ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60 e dell'art. 2 del D.P.R. 30 novembre 1977, n. 888, così come modificato dalla L. 53 del 1983 il regime fiscale si diversifica a seconda che l'ammontare dei ricavi commerciali sia o non superiore a 780 milioni di lire o a 18 milioni di lire.

Nella prima ipotesi deve essere tenuta la normale contabilità d'impresa e deve essere redatto e presentato il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite; nelle altre ipotesi sono sufficienti le forme di contabilità semplificata proprie delle imprese minori e non è richiesta la presentazione del bilancio e, nel caso in cui l'ammontare dei ricavi sia non superiore a 18 milioni di lire, il reddito si determina forfettariamente ai sensi del citato art. 2 del D.P.R. n. 888 del 1977 così come modificato dalla L. 53 del 1983.

In conseguenza di quanto sopra gli obblighi e gli adempimenti concernenti la dichiarazione si configurano in modo diverso secondo la diversa situazione di fatto. E precisamente:

A) *gli enti che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere meramente occasionale*, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito, compilando in ogni caso, oltre al Mod. 760, il quadro 760/B, nel quale sono riassunti e sommati i redditi imponibili delle varie categorie in modo da determinare il reddito complessivo imponibile ai fini della imposta sul reddito delle persone giuridiche (Sez. 1) e della imposta locale sui redditi (Sez. 2).

Qualora l'attività commerciale sia stata esercitata con contabilità separata (ordinaria o semplificata) dovrà inoltre essere compilato il quadro 760/C ovvero il quadro 760/D secondo che l'ammontare dei ricavi sia stato superiore o non superiore a 780 milioni di lire, e nel primo caso dovrà essere allegato il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite. Qualora l'ammontare dei ricavi non sia stato superiore ai 18 milioni di lire il Mod. 760/D dovrà essere compilato con le opportune modificazioni indicate nelle note in calce al modello medesimo. Se invece non è stata tenuta una contabilità separata, i ricavi dell'attività commerciale dovranno essere dichiarati nel Mod. 760/L; in tale ipotesi viene ammessa in deduzione (oltre alle eventuali minusvalenze patrimoniali da indicare pure nel Mod. 760/L) soltanto la quota proporzionale di cui sopra. Tale quota (da indicare nel Mod. 760/B - Sez. 1, n. 10) deve essere determinata in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e dei proventi che concorrono a formare l'imponibile e l'ammontare di tutti i ricavi e proventi dell'ente dichiarante: è perciò necessario, per fruire della deduzione, che alla dichiarazione venga allegato il bilancio o rendiconto generale dell'ente dichiarante, dal quale risultino distintamente l'ammontare complessivo dei ricavi e dei proventi conseguiti (compresi quelli derivanti dalle attività non commerciali istituzionali) e l'ammontare dei proventi e ricavi che concorrono a formare l'imponibile.

Gli enti in questione dovranno altresì compilare, oltre ai quadri 760/E e 760/F relativi ai redditi fondiari, i quadri relativi agli altri redditi imponibili eventualmente posseduti, a meno che siano già compresi nella determinazione del reddito d'impresa di cui al quadro 760/C o 760/D;

B) *gli enti che non hanno esercitato affatto o hanno esercitato solo occasionalmente attività commerciali* non sono obbligati a presentare la dichiarazione qualora non abbiano conseguito alcun reddito ovvero abbiano conseguito soltanto redditi esenti e/o redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo definitivo, ivi compresi gli interessi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali.

In ogni altro caso devono presentare la dichiarazione, compilando il quadro 760/B e indicando nei quadri 760/E, 760/F, 760/G, 760/H e 760/L i singoli redditi che concorrono a formare l'imponibile, posseduti nel periodo d'imposta. A fronte di tali redditi non potranno fruire di alcuna deduzione, in aggiunta a quelle specificate nei singoli quadri, qualora non presentino in allegato alla dichiarazione il bilancio o rendiconto generale; se invece lo presentino, potranno fruire, alle condizioni e nei limiti sopra specificati, della deduzione della suddetta quota proporzionale, indicandola nel quadro 760/B (Sez. 1, n. 10).

Alla dichiarazione deve essere allegata la copia, anche fotostatica, dell'atto costitutivo o dello statuto a meno che non sia stata già allegata ad una precedente dichiarazione e non siano intervenute modificazioni. Se l'atto costitutivo non esiste, o se è stato allegato ad una precedente dichiarazione, farne menzione nella distinta degli allegati.

SOCIETÀ ED ENTI NON RESIDENTI IN ITALIA

Le società e gli enti, commerciali e non commerciali, che non hanno in Italia né la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività (cioè che non operano prevalentemente in Italia), sono assoggettati alle imposte italiane qualora svolgano nel territorio italiano attività produttive di reddito o posseggano redditi ivi prodotti. Sono comprese tra le società, a questi effetti, non soltanto le società estere per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici, ma anche quelle di tipo personale (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e di armamento; società tra professionisti e artisti, senza personalità giuridica; società di fatto) e le società di tipo diverso da quelli regolati dalla legge italiana (v. art. 2507 codice civile).

Anche per le società ed enti non residenti la base imponibile — salva sempre l'applicazione separata dell'imposta locale sui redditi fondiari — è costituita dal reddito complessivo e cioè dall'ammontare complessivo dei redditi posseduti, ma tenendo conto soltanto dei redditi prodotti in Italia e quindi, per i redditi d'impresa, soltanto di quelli prodotti mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato (ivi compresi in ogni caso i dividendi nonchè le plusvalenze dei beni destinati o comunque relativi all'attività commerciale esercitata nello Stato).

Per la concreta determinazione del reddito complessivo si deve però distinguere fra due gruppi di soggetti:

– le società di ogni tipo (tranne le società semplici, le società di fatto senza oggetto commerciale e le società tra artisti e professionisti senza personalità giuridica) e gli enti commerciali, cioè aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

– gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate (società di fatto senza oggetto commerciale, società e associazioni fra professionisti e artisti senza personalità giuridica).

Per il primo gruppo di soggetti valgono gli stessi criteri relativi alle società di capitali e agli enti commerciali nazionali: il reddito complessivo deve perciò essere determinato unitariamente secondo le norme concernenti il reddito di impresa, e quindi sulla base di un unico bilancio relativo alla gestione della stabile organizzazione (o delle stabili organizzazioni) e alle eventuali altre attività produttive di redditi imponibili. Per il secondo gruppo di soggetti, invece, valgono criteri analoghi a quelli degli enti non commerciali nazionali; di conseguenza per determinare il reddito complessivo è necessario distinguere i redditi prodotti in Italia nelle varie categorie (redditi di impresa e plusvalenze assimilate, redditi di capitale ecc.) e determinare previamente i rispettivi importi, l'ammontare complessivo dei quali costituisce la base imponibile.

In base a queste premesse, e in analogia con i criteri adottati nei riguardi dei soggetti residenti, ai fini degli obblighi e degli adempimenti relativi alla presentazione della dichiarazione si deve distinguere secondo che le società e gli enti non residenti esercitino o non esercitino la loro attività in Italia mediante stabili organizzazioni (considerando tali, per le società o associazioni tra artisti e professionisti, le « basi fisse » come ad esempio studi, laboratori e simili).

A) *Le società o enti che hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni* devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito imponibile, indicando nel Mod. 760 le generalità di almeno un rappresentante per i rapporti tribu-

tari in Italia. Alla dichiarazione deve essere allegato il bilancio, con il conto dei profitti e delle perdite, relativo alla gestione della stabile organizzazione (o delle stabili organizzazioni) e alle eventuali altre attività produttive di redditi imponibili svolte in Italia: in ogni caso se si tratta di società e di enti equiparati; soltanto se l'ammontare dei ricavi derivanti da attività commerciali è superiore a 780 milioni di lire se si tratta di enti non commerciali. Deve inoltre essere allegata (se non allegata alla precedente dichiarazione) una copia anche fotostatica dell'atto costitutivo, possibilmente accompagnata dalla traduzione in lingua italiana. Il bilancio (o rendiconto) generale della società o ente dovrà essere esibito in qualsiasi momento su richiesta dell'ufficio delle imposte. Non sono tenute alla presentazione del bilancio le società semplici e le società o associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del decreto n. 597. Oltre al Mod. 760 e ai quadri staccati 760/E e 760/F, devono essere compilati:

a) il quadro 760/A, se si tratta di società (escluse quelle semplici) o di enti commerciali;

b) il quadro 760/B e il quadro 760/C, se si tratta di enti non commerciali che hanno esercitato attività commerciali con ricavi superiori a 780 milioni (il quadro 760/C dev'essere compilato con riferimento al conto dei profitti e delle perdite relative alle attività commerciali esercitate mediante la stabile o le stabili organizzazioni);

c) il quadro 760/B e il quadro 760/D, se si tratta di enti non commerciali che hanno esercitato attività commerciali con ricavi non superiori a 780 milioni o il cui reddito sia determinato forfettariamente (ricavi derivanti da attività commerciali non superiori a 18 milioni);

d) il quadro 760/B e il quadro 760/I, se si tratta di società o associazioni tra artisti e professionisti che hanno svolto attività in Italia mediante base fissa.

I soggetti di cui alle lettere b), c) e d) dovranno inoltre compilare, per i redditi conseguiti mediante la stabile organizzazione o la base fissa ma non compresi nei quadri 760/C, 760/D o 760/I, e per quelli conseguiti al di fuori della stabile organizzazione o della base fissa, i rispettivi quadri 760/G, 760/H e 760/L

B) *Le società o enti che non hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni* non sono tenuti a presentare la dichiarazione qualora nel periodo di imposta non abbiano conseguito redditi prodotti in Italia ovvero abbiano conseguito soltanto redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo definitivo. Quando, invece, sono tenuti a presentare la dichiarazione, devono compilare, oltre al Mod. 760 (nel quale devono essere indicate le generalità di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia), il quadro 760/B (anche se si tratta di società) e i quadri da 760/E a 760/H e il quadro 760/L relativi ai singoli redditi prodotti in Italia che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi quelli derivanti da prestazioni artistiche o professionali effettuate nel territorio dello Stato.

Alla dichiarazione deve essere allegata (se non allegata ad una precedente dichiarazione) la copia anche fotostatica dell'atto costitutivo, possibilmente accompagnata dalla traduzione in lingua italiana; il bilancio o rendiconto generale della società o ente dovrà essere esibito in qualsiasi momento su richiesta dell'ufficio delle imposte.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da un rappresentante legale della società o ente dichiarante e in mancanza da un amministratore di fatto, ovvero da un rappresentante negoziale; per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività può essere invece sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia. Questa sottoscrizione deve essere ripetuta anche nei singoli quadri staccati compilati.

Se presso la società o ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo (ovvero, se questo non è collegiale, da tutti i componenti). Ove manchi tale sottoscrizione la dichiarazione è ugualmente valida ma si applica la pena pecuniaria da 50.000 a 500.000 lire.
Si richiama l'attenzione sulle gravi sanzioni penali comminate dagli articoli 1 e 4 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito con modificazione nella L. 7 agosto 1982 n. 516 a carico di coloro che omettono di presentare una dichiarazione cui sono obbligati ai fini delle imposte dirette ovvero indicano nelle scritture contabili l'ammontare dei corrispettivi in misura inferiore a quella reale ma superiore ai limiti dalla legge stessa fissati.

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Le società di capitali, comprese quelle non residenti, devono presentare la dichiarazione nel termine di un mese dall'approvazione del bilancio. Se il bilancio non è stato approvato entro il termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso.
Per le società di altro tipo e per gli enti diversi dalle società valgono gli stessi termini sopra indicati qualora siano tenuti ad approvare il bilancio o il rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo. In ogni altro caso la dichiarazione deve essere presentata entro quattro mesi dalla fine del periodo d'imposta.
La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a un mese è valida, ma si applicano le pene pecuniarie di cui all'art. 46 del decreto n. 600, ridotte a un quarto. Tuttavia la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello, non si considera omessa agli effetti penali, ai sensi dell'art. 1 - 1° comma del D.L. 10 luglio 1982 n. 429 convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1982 n. 516.

Si richiama l'attenzione sull'obbligo di indicare nel Mod. 760 quali quadri sono stati compilati e di elencare nell'apposita distinta tutti i documenti prodotti a corredo della dichiarazione.

Si richiama inoltre l'attenzione sull'obbligo di allegare, *in originale*, i certificati e le attestazioni comprovanti le ritenute d'acconto subite sui singoli redditi e le imposte pagate all'estero: in mancanza, i relativi importi non saranno scomputati dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Ai fini dello scomputo delle ritenute d'acconto sui dividendi percepiti, da indicare nell'apposita distinta del Mod. 760, devono essere allegate, oltre alle copie dei modelli RAD (o ai certificati delle società eroganti), anche le distinte delle azioni acquistate o vendute e di quelle date o prese a riporto nel corso del periodo d'imposta con l'indicazione delle specie e quantità, della data delle operazioni e dei costi e ricavi.

Per lo scomputo delle ritenute di acconto relative agli interessi e altri frutti maturati nel periodo d'imposta, ancorchè non riscossi, delle obbligazioni e titoli similari e dei depositi e conti correnti bancari e postali non occorre allegare i certificati dei sostituti d'imposta, ma soltanto compilare le distinte comprese nel Mod. 760.

La dichiarazione deve essere *presentata* all'ufficio del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente. L'ufficio comunale è tenuto a rilasciare ricevuta. Può anche essere *spedita per raccomandata* (ma soltanto all'ufficio delle imposte o, se esistente, al Centro di Servizio) e, in tal caso, si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale.
Si ricorda che le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

AVVERTENZA Per la presentazione della dichiarazione deve essere utilizzata la specifica busta preindirizzata avendo cura di introdurre la dichiarazione stessa in modo che il triangolo in alto a sinistra corrisponda al triangolo stampato sul retro della busta.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Il frontespizio del modello di dichiarazione comprende due riquadri (destinati il primo ai dati relativi alla società o ente ed il secondo ai dati relativi al rappresentante) ed una parte, destinata alla persona che sottoscrive la dichiarazione.

Le notizie richieste vanno riportate in maniera chiara a macchina o a carattere stampatello, e senza alcuna abbreviazione.

RIQUADRO RELATIVO ALLA SOCIETÀ O ENTE:

Numero di codice fiscale: tale numero è formato da undici cifre che vanno riportate ordinatamente nell'apposito spazio. È utile ricordare che per le nuove società il numero di codice fiscale deve essere preventivamente richiesto agli uffici provinciali IVA, se società o associazioni dichiaranti agli effetti dell'IVA, agli uffici distrettuali delle imposte, in caso contrario.

Denominazione: indicare in maniera esatta e completa quella risultante dall'atto costitutivo: per le società semplici, irregolari o di fatto, la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci, devono essere indicati, per ogni socio, prima il cognome e poi il nome.

Sede legale: deve essere indicata precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia con la sigla automobilistica (per Roma -- RM), la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

La stabile organizzazione in Italia, se esiste, deve essere indicata dalle società o enti non residenti in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

Domicilio Fiscale: questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

Codici statistici:

Stato: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella A.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella B.

Attività: Il relativo codice deve essere ricercato nella tabella C (pag. 6 delle « Istruzioni ») e deve riferirsi all'attività prevalente sotto il profilo del reddito.

Situazione: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella D.

RIQUADRO RELATIVO AL RAPPRESENTANTE:

Nel secondo riquadro del frontespizio, relativo al rappresentante della Società devono essere indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto; ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stato predisposto uno spazio con quattro codici: si dovrà barrare il codice (1) se si tratta di *rappresentante legale o di fatto*, il codice (2) se *curatore fallimentare*, il codice (3) se *liquidatore* ed infine il codice (4) se si tratta di *rappresentante nominato in Italia per società con sede all'estero*.
Nell'apposito spazio riservato alla indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.
Quando i rappresentanti sono più di uno, in allegato a parte devono essere indicati gli altri fornendo, per ciascuno, i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato nel frontespizio.
Chiude il frontespizio la parte concernente i dati della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, nella quale occorre indicare, quando il dichiarante è un rappresentante negoziale, **le esatte generalità (cognome e nome, numero di codice fiscale,** data e luogo di nascita, domicilio) e, per tutti, la qualità nella quale viene resa la dichiarazione (rappresentante legale, rappresentante negoziale, amministratore di fatto etc.) nonché i modelli compilati. Segue l'indicazione della data della dichiarazione e la sottoscrizione.

TABELLA A: *STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE*

1) Soggetto in normale attività
2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4) Soggetto estinto

TABELLA B: *NATURA GIURIDICA*

Soggetti residenti

1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) Mutue assicuratrici
7) Consorzi con personalità giuridica
8) Associazioni riconosciute
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza personalità giuridica
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri
19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia

Soggetti non residenti

30) Società semplici, irregolari e di fatto
31) Società in nome collettivo
32) Società in accomandita semplice
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) Società a responsabilità limitata
37) Società per azioni
38) Consorzi
39) Altri enti ed istituti
40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA D. *SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE*

1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2) Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4) Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da Società soggetta ad IRPEG in Società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6) Periodo normale d'imposta

TABELLA C): TABELLA DEI CODICI DI ATTIVITÀ 1983

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

- 0110 Agricoltura
- 0120 Foreste
- 0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
- 0140 Attività di trasformazione, conservazione, raccolta di prodotti agricoli, svolte in forma associata
- 0150 Esercizio di macchine agricole
- 0160 Altre associazioni operanti nell'agricoltura
- 0210 Pesca e allevamenti in acque dolci
- 0220 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
- 0300 Zootecnia
- 0310 Caccia e cattura di animali

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

a) ALIMENTARI

- 0500 Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
- 0600 Latte e prodotti della trasformazione del latte
- 0700 Bevande alcooliche
- 0710 Bevande analcooliche e idrominerali
- 0800 Prodotti della molitura e della pastificazione
- 0810 Prodotti dolciari
- 0820 Grassi vegetali e animali
- 0830 Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
- 0840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri prodotti
- 0843 Produzione e raffinazione dello zucchero
- 0845 Torrefazione del caffè
- 0850 Altri prodotti alimentari

b) ESTRATTIVE, DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE

- 1000 Carbone, lignite, agglomerati e prodotti della cokefazione
- 1100 Petrolio greggio e gas naturali
- 1110 Prodotti petroliferi raffinati
- 1200 Combustibili nucleari
- 1300 Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
- 1400 Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi
- 1500 Estrazione di minerali non metalliferi
- 1510 Estrazione di minerali di cava
- 1520 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali di cava (cemento, ceramica, marmi, gres, vetro ecc.)
- 1600 *Energia elettrica e vapore d'acqua*
- 1700 Produzione e distribuzione di gas
- 1710 Raccolta e distribuzione di acqua

c) MANIFATTURIERE

- 2000 Macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria.
- 2100 Macchine per ufficio, strumenti di precisione, di ottica e simili (esclusi strumenti per foto-cine-proiezione)
- 2200 Costruzione di apparecchi e strumenti per foto-cine-proiezione
- 2210 Registrazione, edizione e stampa di nastri e dischi fonografici
- 2300 Meccanica-fonderie di seconda fusione
- 2310 Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici
- 2320 Macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto
- 2330 Macchine utensili e di utensileria per macchine
- 2340 Minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie *e vasellame, armi da fuoco e loro munizioni*
- 2350 Macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini
- 2360 Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose
- 2400 Materiali e forniture elettriche, elettrodomestici
- 2500 Autoveicoli e relativi motori
- 2600 Altri mezzi di trasporto
- 2700 Prodotti chimici di base
- 2710 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
- 2720 *Prodotti farmaceutici di base*
- 2725 Prodotti medicinali
- 2730 Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale
- 2735 Materiali sensibili (produzione di pellicole fotografiche, cinematografiche, radiografiche ecc.)
- 2740 Detersivi
- 2745 Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- 2800 Prodotti di gomma
- 2810 Prodotti di materie plastiche
- 2900 Industria laniera
- 2910 Industria cotoniera
- 2920 Industria della seta
- 2930 Industria della canapa, del lino, della iuta e simili
- 2940 Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- 2945 Industria della maglia e della calza
- 2950 Altre industrie tessili
- 2960 Prodotti per l'abbigliamento di vestiario, arredamento tessile e affine
- 3000 Carta e prodotti cartotecnici
- 3100 Stampa, poligrafia, editoria e simili
- 3110 Stabilimenti e laboratori fotografici, cinematografici e affini
- 3200 Cuoio e articoli in pelle
- 3210 Calzature
- 3300 Legno, sughero e affini
- 3310 Veicoli e carpenteria navale in legno
- 3320 Mobilio e arredamento in legno
- 3400 Tabacchi lavorati
- 3500 Costruzioni edilizie residenziali
- 3503 Costruzioni edilizie non residenziali
- 3505 Costruzioni opere pubbliche
- 3510 Installazione impianti
- 3600 Beni di recupero
- 3610 Officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzioni di ogni tipo (meccanici, carrozzieri, idraulici, elettricisti, odontotecnici, ortopedici, calzolai, ecc.)
- 3700 *Altri prodotti industriali*

COMMERCIO

a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

- 4001 Cereali e legumi secchi
- 4002 Sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi
- 4003 Fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino
- 4004 Fibre tessili, animali e vegetali (greggie e di prima lavorazione) e fibre chimiche
- 4005 Animali vivi (esclusi: pollame, conigli, selvaggina ed altri volatili)
- 4006 Pelli greggie
- 4007 Cuoi e pelli conciate (escluse quelle da pellicceria)
- 4008 Pelli greggie e conciate per pellicceria
- 4009 Carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine

Segue a) **COMMERCIO ALL'INGROSSO**

- 4010 Carni congelate bovine, suine, equine, ecc.
- 4011 Pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili (vivi o morti); uova
- 4012 Prodotti della pesca freschi
- 4013 Prodotti della pesca congelati, surgelati, secchi e conservati
- 4014 Salumi, conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesce); alimenti surgelati vegetali
- 4015 Farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati
- 4016 Latte, burro e formaggi
- 4017 Oli e grassi alimentari
- 4018 Bevande alcooliche ed analcooliche, acque minerali, alcool per liquori e aceto
- 4019 Prodotti ortofrutticoli
- 4020 Zucchero, caffè, surrogati del caffè, droghe, spezie e coloniali in genere
- 4021 Dolciumi di ogni genere
- 4022 Prodotti alimentari, non altrove classificati
- 4023 *Combustibili solidi*
- 4024 Carburanti e lubrificanti
- 4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione)
- 4026 Metalli ferrosi e non ferrosi, semilavorati
- 4027 Prodotti chimici per l'industria, oli e grassi industriali
- 4028 Prodotti chimici per l'agricoltura
- 4029 Colori e vernici
- 4030 Legname e affini
- 4031 Materiale da costruzione
- 4032 *Articoli di installazione*
- 4033 Lastre di vetro e di cristallo
- 4034 Macchine ed attrezzi agricoli
- 4035 Macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra
- 4036 Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento
- 4037 Macchine per l'edilizia
- 4038 Macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il commercio
- 4039 Veicoli, accessori e ricambi
- 4040 Macchine per scrivere macchine calcolatrici e attrezzature per l'ufficio
- 4041 Mobili (in legno, metallo e materie sintetiche)
- 4042 Articoli in ferro ed altri metalli; coltelleria e posateria
- 4043 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi
- 4044 Vetrerie, cristallerie, ceramiche, cornici e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo)
- 4045 Articoli in legno, sughero, vimini e simili
- 4046 Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
- 4047 Carte da parati e stucchi
- 4048 Tessuti per abbigliamento
- 4049 Tessuti ed articoli di arredamento
- 4050 Filati, cucirini, mercerie e passamanerie
- 4051 Vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
- 4052 Pellicce
- 4053 Calzature e accessori per calzature
- 4054 Articoli da viaggio, pelletteria e marocchinerie
- 4055 Medicinali
- 4056 Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicazione
- 4057 Articoli da profumeria e cosmetici
- 4058 Apparecchi ottici e fotografici
- 4059 Gioielli e pietre preziose
- 4060 Orologeria finita e forniture ed accessori per orologeria
- 4061 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
- 4062 Giocattoli
- 4063 Libri, giornali e riviste
- 4064 Articoli di cartoleria e cancelleria
- 4065 Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
- 4066 Spaghi, cordami, sacchi, tele di iuta e simili
- 4067 *Prodotti non alimentari, non altrove classificabili*
- 4068 Materiali vari da recupero (stracci, materiale plastico, carta da macero, ossa e grassi di animali, ecc.) esclusi i rottami metallici
- 4069 Rottami metallici
- 4070 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggi e simili
- 4071 Materiale elettrico

b) COMMERCIO AL MINUTO

- 4201 Carni fresche e congelate
- 4202 Pollame, conigli, selvaggina, cacciagione e uova
- 4203 Salumerie, pizzicherie, salsamenterie e affini, rosticcerie e friggitorie
- 4204 Pesce e frutti di mare freschi
- 4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari
- 4206 Pane (senza annesso forno), paste alimentari, cereali e legumi secchi
- 4207 Pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari)
- 4208 Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione); negozi di confetteria
- 4209 Frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi, funghi e generi affini
- 4210 Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
- 4211 Vini, liquori, bevande, acque minerali e oli (escluse le mescite)
- 4212 Sale, tabacchi e altri generi di monopolio
- 4213 *Supermercati*
- 4214 Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate)
- 4215 Generi alimentari vari, non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie
- 4216 Tessuti per abbigliamento
- 4217 Filati e mercerie
- 4218 Confezioni per uomo, donna e bambino (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio)
- 4219 Biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento, cravatte e affini
- 4220 Calzature
- 4221 Cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
- 4222 Pelletterie e articoli da viaggio
- 4223 Cappelli e ombrelli
- 4224 Pellicce e pelli per pellicceria
- 4225 Articoli vari di abbigliamento, non altrove classificati
- 4226 Tessuti per arredamento e tendaggi
- 4227 Biancheria per la casa
- 4228 Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi
- 4229 Oggetti e mobili in vimini, canne e giunchi
- 4230 Oggetti d'arte, artigianato artistico e case di vendita all'asta
- 4231 Arredi sacri e articoli religiosi, monete, medaglie, e decorazioni
- 4232 Stucchi e carte da parati
- 4233 Articoli casalinghi, vetrerie, cristalleria e ceramiche
- 4234 Ferramenta, utensileria e casseforti
- 4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari; apparecchi e materiali per impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento
- 4236 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
- 4237 Chincaglieria (empori, bazar e simili)
- 4238 Articoli da regalo, bigiotteria, articoli per fumatori e affini
- 4239 Articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa, non altrove classificati
- 4240 Autoveicoli (compresi gli autoveicoli usati)

Segue b) **COMMERCIO AL MINUTO**

- 4241 Motoveicoli, biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette (compresi i motoveicoli usati)
- 4242 Distributori di carburanti e lubrificanti
- 4243 Farmacie
- 4244 Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici; erboristerie
- 4245 Profumerie e prodotti per toletta e per l'igiene della persona
- 4246 Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili; saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
- 4247 Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio
- 4248 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
- 4249 Librerie
- 4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste
- 4251 Apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)
- 4252 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili
- 4253 Gioielleria, oreficeria, argenteria e orologeria
- 4254 Armi e munizioni
- 4255 Combustibili per uso domestico
- 4256 Giocattoli, articoli per l'infanzia e affini
- 4257 Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati
- 4258 Materiali da costruzione
- 4259 Spaghi, cordami, sacchi e tele di iuta
- 4260 Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino
- 4261 Animali vivi
- 4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura
- 4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico
- 4264 Forniture di bordo, di casermaggio, di case di prevenzione e pena
- 4265 Mobili, indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato)
- 4266 Articoli vari, non altrove classificati

c) ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI

- 4400 Commercio ambulante di generi alimentari
- 4410 *Commercio ambulante di generi non alimentari*
- 4500 Intermediari e rappresentanti di commercio
- 4510 Agenzie di locazione e vendita immobiliare
- 4520 Agenzie di viaggio e turismo
- 4600 Alberghi
- 4605 Pensioni
- 4606 Locande e affittacamere
- 4607 Esercizi extralberghieri (campeggi, rifugi alpini, centri di vacanza, ecc.)
- 4610 Ristoranti
- 4615 Bar e pubblici esercizi
- 4700 Noleggio di beni mobili (mezzi di trasporto senza autisti, macchinari, ecc.) escluso il noleggio di macchine agricole
- 4710 Autorimesse

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

- 5000 Trasporti aerei
- 5010 *Trasporti marittimi, fluviali e lacuali*
- 5100 Trasporti su strada di persone e merci
- 5200 Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
- 5300 Attività connesse con i trasporti (escluse quelle di cui ai codici 4520 e 4710)
- 5400 Comunicazioni

CREDITO E ASSICURAZIONI

- 6000 Aziende di credito ordinario
- 6100 Istituti di credito speciale e imprese finanziarie
- 6110 Imprese di gestione esattoriale
- 6200 Assicurazioni

SERVIZI

- 6300 Servizi tecnici, commerciali e legali (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici da 8400 a 8900 e 9100, 9300)
- 6410 Servizi sanitari privati (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici 8200, 8300)
- 6420 Servizi di pulizia di ambienti e servizi similari (disinfestazioni, ecc.)
- 6421 Servizi per l'igiene e per l'estetica della persona (barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza, ecc.)
- 6422 Servizi per la lavatura, tintura e servizi affini ed ausiliari
- 6500 Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
- 6600 Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici 8000, 8100, 9000)
- 6700 Altri servizi delle istituzioni sociali private non destinabili alla vendita
- 6710 Servizi di Enti privati e Associazioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili
- 6810 Servizi di pompe funebri
- 6820 Servizi di vigilanza
- 6900 Servizi vari non altrove classificabili

SERVIZI FORNITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- 7000 Amministrazione centrale dello Stato per i servizi di interesse generale
- 7010 Amministrazione Centrale dello Stato per i servizi inerenti all'attività economica, finanziaria e sociale (escluse le aziende autonome già inserite nelle attività specifiche)
- 7020 Enti pubblici nazionali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
- 7300 Amministrazione locale dello Stato (comuni, province, regioni)
- 7325 Enti pubblici locali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
- 7330 Enti ospedalieri e altri servizi sanitari pubblici
- 7500 Enti di previdenza e assistenza sociale
- 7600 Altri Enti pubblici non commerciali

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ARTISTICHE

- 8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimilati)
- 8100 Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori e assimilati)
- 8200 Medici
- 8300 Ostetriche, infermieri e assimilati
- 8400 Avvocati, procuratori e patrocinatori legali
- 8410 Notai
- 8500 Commercialisti e fiscalisti
- 8510 Consulenti del lavoro, amministratori e assimilati
- 8600 Ingegneri e architetti
- 8700 Matematici, statistici, economisti, fisici, chimici, biologi e assimilati
- 8900 Geometri, periti industriali, disegnatori e assimilati
- 9000 Atleti, allenatori e assimilati
- 9100 Agenti di borsa e assimilati
- 9300 Agronomi, veterinari, periti agrari e assimilati
- 9400 Altre attività professionali

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD 760/84

dichiarazione delle societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

REDDITI 1983 OPPURE PERIODO D'IMPOSTA (1)

dal giorno mese anno | al giorno mese anno

Riservato all'ufficio

Ufficio delle imposte di ____ oppure Centro di Servizio di ____ N. ....

Presentata al Comune di ____ il ____ n. ____

IL MODELLO VA COMPILATO A MACCHINA O IN STAMPATELLO CONSULTANDO LE ISTRUZIONI ALLEGATE

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE (2)

NUMERO DI CODICE FISCALE		DENOMINAZIONE			
Data di approvazione del bilancio o rendiconto (giorno mese anno)		Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto (giorno mese anno)			
SEDE LEGALE (3)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale) (3)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO
SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O ENTE	STATO VEDERE TAB. A	NATURA GIURIDICA VEDERE TAB. B	ATTIVITÀ VEDERE TAB. C	SITUAZIONE VEDERE TAB. D	
IN CASO DI FUSIONE INDICARE NELLA CASELLA ADIACENTE IL CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE					

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

DATI IDENTIFICATIVI	NUMERO DI CODICE FISCALE		COGNOME (per le donne quello da nubile)	NOME (senza abbreviazioni)	
	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	CODICE CARICA ① ② ③ ④	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)
RESIDENZA ANAGRAFICA (o, se diverso) DOMICILIO FISCALE	COMUNE (senza abbreviazioni)	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

Il sottoscritto ____ N. di codice fiscale (4) ____

nato in ____ il ____ domiciliato in ____

via ____ n. ____ tel. ____

dichiara, con questo atto, in qualità di ____

i redditi della suindicata società o ente quali risultano dai modelli ____ e dai prospetti riepilogativi.

La presente è una dichiarazione completa e veritiera.

Data ____ Il dichiarante ____

(1) Il periodo di imposta deve essere indicato se diverso dall'anno solare
(2) In caso di fusione o di trasformazione indicare i dati relativi alla Società estinta o trasformata.
(3) Barrare la casella se i dati sono variati rispetto alla dichiarazione dello scorso anno.
(4) Il numero di codice fiscale va indicato soltanto se diverso da quello indicato nel riquadro relativo al RAPPRESENTANTE.

DATI CONCERNENTI IL REGIME DEL CREDITO D'IMPOSTA (Art. 2 Legge 25 novembre 1983 n. 649)

N. ord.	SEZIONE 1 — PROSPETTO DELLE MAGGIORAZIONI DI CONGUAGLIO (Vedi nota 13 al Mod. 760/M)	1 TOTALE	2 CONGUAGLIO DOVUTO
01	Somme distribuite sull'utile dell'esercizio	.000	
02	a) di cui non soggette a maggiorazione	.000	
03	b) di cui soggette a maggiorazione	.000	
04	Importo della maggiorazione di conguaglio sull'utile distribuito		.000
05	Riserve ed altri fondi distribuiti nel corso dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione, soggetti alla maggiorazione di conguaglio	.000	.000
06	Totale della maggiorazione di conguaglio (da riportare al rigo 37 del mod. 760/M)		.000

SEZIONE 2 — ENTITÀ DELLE RISERVE ED ALTRI FONDI (*)

N. ord.	COMPOSIZIONE DELLE RISERVE	1 Saldo iniziale	VARIAZIONI — Incrementi — 2 deliberati	Incrementi — 3 per altre cause	Decrementi deliberati — 4 per distribuz.	Decrementi deliberati — 5 per altre cause	6 Saldo finale
07	Riserve od altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, assoggettati ad Irpeg ad aliquota normale.	.000	.000	.000	.000	.000	.000
08	Riserve od altri fondi formati con utili o proventi conseguiti dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, non assoggettati ad Irpeg esclusi quelli di cui al rigo 10 e 11.	.000	.000	.000	.000	.000	.000
09	Riserve od altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, esclusi quelli di cui ai righi 10 e 11.	.000	.000	.000	.000	.000	.000
10	Riserve od altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione.	.000	.000	.000	.000		
11	Riserve od altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione.	.000	.000	.000	.000		
12	Franchigia non utilizzata nell'esercizio.	.000	.000	.000	.000		

Mod. 760/B enti non commerciali - enti non residenti (senza stabile organizzazione in Italia) DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO

N. ord.	SEZIONE 1 — RIEPILOGO DEI COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELL'IRPEG (1)	dal Mod.	1 REDDITI E/O PERDITE	2 RITENUTE
01	IMPRESA	C	.000	.000
02	IMPRESA MINORE	D	.000	.000
03	TERRENI (E) — ALLEVAMENTO (E/1)	E/E1	.000	
04	FABBRICATI	F	.000	
05	CAPITALE	G	.000	.000
06	PARTECIPAZIONE	H	.000	.000
07	ARTI E PROFESSIONI	I	.000	.000
08	ALTRI REDDITI	L	.000	.000
09	RIMBORSI, RESTITUZIONI E SGRAVI (Art. 5 Legge 14 novembre 1981 n. 645) in quanto non compresi nei mod. 760/C ovvero 760/D		.000	
10	COSTI ED ONERI DEDUCIBILI (Art. 21 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598) (2)		.000	
11	INVIM DEDUCIBILE E ALTRI COMPONENTI NEGATIVI (3)		.000	
12	SOMMA ALGEBRICA DEGLI IMPORTI DA RIGO 01 A RIGO 11		.000	.000

N. ord.	SEZIONE 2 — COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI AI FINI DELL'ILOR	4 COMPONENTI POSITIVI	5 COMPONENTI NEGATIVI
20	RIPORTARE in col. 4 IL REDDITO (oppure in col. 5 LA PERDITA) di cui al rigo 12, sez. 1	.000	.000
21	RIPORTARE in col. 4 LA PERDITA (oppure in col. 5 il REDDITO) DERIVANTE DA ATTIVITÀ COMMERCIALE ESERCITATA All'ESTERO MEDIANTE STABILI ORGANIZZAZIONI CON GESTIONI E CONTABILITÀ SEPARATE (Art. 3 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599)	.000	.000
22	RIPORTARE in col. 4 LA PERDITA (oppure in col. 5 IL REDDITO) DERIVANTE DA PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ DI CUI ALL'ART. 5 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000	.000
23	RIPORTARE in col. 5 IL REDDITO DERIVANTE DA CAPITALE CORRISPOSTO DA SOGGETTI NON RESIDENTI (esclusi quelli corrisposti da stabili organizzazioni in Italia)		.000
24	RIPORTARE in col. 5 IL REDDITO DI CUI AL RIGO 08, SEZ. 1, PER LA PARTE PRODOTTA ALL'ESTERO		.000
25	ALTRI COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI O ESENTI AI FINI ILOR (v. allegati n. ....) (4)	.000	.000
26	TOTALE COMPONENTI ILOR (somma dei righi da 20 a 25)	.000	.000
27	SOMMA ALGEBRICA DEGLI IMPORTI DI CUI AL RIGO 26	.000	

(*) Questo prospetto è sostitutivo dell'allegato alla dichiarazione di cui al sesto comma dell'art. 2 della legge n. 649/1983.

AVVERTENZE: le note al Mod. 760/B sono riportate a pag. 7 delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione.

Mod. 760/M CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

N. ord.	SEZIONE — ILOR	[1] SOCIETÀ DI CAPITALE	[2] ENTI NON COMMERCIALI
01	REDDITO COMPLESSIVO IMPONIBILE AI FINI ILOR (1)	.000	.000
02	REDDITO DEI TERRENI (2)	.000	.000
03	REDDITO DEI FABBRICATI COSTITUENTI BENI NON STRUMENTALI (3)	.000	.000
04	TOTALE REDDITI IMPONIBILI AI FINI DELL'ILOR (4)	.000	.000
05	a) di cui L. .000 soggette all'aliquota del 15%	.000	.000
06	b) di cui L. .000 soggette all'aliquota del 10% (5)	.000	.000
07	ILOR DOVUTA PER IL PERIODO D'IMPOSTA (somma dei righi 05 e 06)	.000	.000
08	ACCONTO VERSATO IL g. m. a. MODALITÀ DI VERSAMENTO (6)	.000	.000
09	IMPOSTA RESIDUA DA VERSARE (sottrarre rigo 08 dal rigo 07)	.000	.000
	ovvero		
10	DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (sottrarre rigo 07 dal rigo 08)	.000	.000
11	IMPOSTA VERSATA A SALDO IL g. m. a. MODALITÀ DI VERSAMENTO (6)	.000	.000

N. ord.	SEZIONE — IRPEG	[1] SOCIETÀ DI CAPITALE	[2] ENTI NON COMMERCIALI
20	REDDITO (o PERDITA) (lettera «G» del Mod. 760/A o rigo 12 col.1 del Mod. 760/B)	.000	.000
21	ILOR DEDUCIBILE (9)	.000	.000
22	REDDITO (O PERDITA) DEL PERIODO D'IMPOSTA	.000	.000
23	CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI (7)	.000	.000
24	CREDITO D'IMPOSTA SUI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO (8)	.000	.000
25	a dedurre: perdite di esercizi precedenti non imputate al conto P. e P. (Art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 598) fino a compensazione del reddito di esercizio e del credito d'imposta)	.000	
26	REDDITO COMPLESSIVO IMPONIBILE AI FINI IRPEG (somma algebrica dei righi 22, 23, 24 e 25)	.000	.000
27	a) di cui L. .000 soggette all'aliquota del 36% = IRPEG	.000	.000
28	b) di cui L. .000 soggette all'aliquota del % = IRPEG (10)	.000	.000
29	IMPOSTA CORRISPONDENTE AL REDDITO COMPLESSIVO (somma dei righi 27 e 28)	.000	.000
30	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI (indicare l'importo di rigo 23)	.000	.000
31	CREDITO DEI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO (indicare l'importo di rigo 24)	.000	.000
32	CREDITO DI IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO (11)	.000	.000
33	CREDITO D'IMPOSTA PER I REGISTRATORI DI CASSA (12)	.000	.000
34	RITENUTE D'ACCONTO SUBITE (dalla documentazione allegata)	.000	.000
35	TOTALE CREDITI E RITENUTE (somma dei righi da 30 a 34)	.000	.000
36	DIFFERENZA (sottrarre il rigo 35 dal rigo 29)	.000	.000
37	MAGGIORAZIONI DI CONGUAGLIO (indicare l'importo di rigo 06 del Prospetto delle maggiorazioni di conguaglio) (13)	.000	.000
38	IRPEG DOVUTA O DIFFERENZA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE (somma algebrica dei righi 36 e 37)	.000	.000
39	ACCONTO VERSATO IL g. m. a. MODALITÀ DI VERSAMENTO (6)	.000	.000
40	IMPOSTA RESIDUA DA VERSARE (sottrarre rigo 39 dal rigo 38)	.000	.000
	ovvero		
41	DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (sottrarre il rigo 38 dal rigo 39)	.000	.000
42	IMPOSTA VERSATA A SALDO IL g. m. a. MODALITÀ DI VERSAMENTO (6)	.000	.000

Mod. 760/M-C CALCOLO DELL'ADDIZIONALE STRAORDINARIA ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

N.		
50	ADDIZIONALE STRAORDINARIA SU ILOR DOVUTA (8% di rigo 07 del Mod. 760/M)	.000
51	ACCONTO VERSATO IL g. m. a. MODALITÀ DI VERSAMENTO (6)	.000
52	ADDIZIONALE STRAORDINARIA RESIDUA DA VERSARE (sottrarre il rigo 51 dal rigo 50)	.000
	oppure	
53	DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (sottrarre il rigo 50 dal rigo 51)	.000
54	ADDIZIONALE STRAORDINARIA VERSATA A SALDO IL g. m. a. MODALITÀ DI VERSAMENTO (6)	.000

PROSPETTO DELLE PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI NON COMPENSATE CON IL REDDITO DI ESERCIZIO

N.		[1]	[2]	[3]	[4]
55	RELATIVE AI QUATTRO ESERCIZI PRECEDENTI DISTINTAMENTE PER ESERCIZIO DI FORMAZIONE	.000	.000	.000	.000
56	RELATIVO AL QUINTO ESERCIZIO PRECEDENTE	.000			

PROSPETTO DEI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO *

N.		
57	AMMONTARE DEL REDDITO PRODOTTO	.000
58	AMMONTARE DEL REDDITO PER CUI COMPETE IL CREDITO D'IMPOSTA	.000

* In un apposito prospetto da allegare alla dichiarazione devono essere indicati, distintamente per Stato di provenienza il reddito prodotto, le imposte estere pagate in via definitiva nell'anno 1983 e la misura per la quale si chiede il credito d'imposta.

AVVERTENZA - Le note ai modelli 760/M e 760/M-C sono riportate a pag. 7 delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione.

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO
Questo prospetto deve essere compilato dai soggetti che utilizzano il mod. 760/A oppure il mod. 760/C

N ord	TIPO	[1] SALDO INIZIALE	VARIAZIONI [2] INCREMENTI	[3] DECREMENTI	SALDO FINALE [4] BILANCIO	[5] FISCALE
60	RISERVE (Patrimonio netto meno capitale sociale)	.000	.000	.000	.000	
61	FONDO ACCANTONAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA	.000	.000	.000	.000	.000
62	FONDO AMMORTAMENTO BENI MATERIALI	.000	.000	.000	.000	.000
63	BENI MATERIALI	.000	.000	.000	.000	
64	BENI IMMATERIALI E COSTI A UTILIZZ PLURIENNALE	.000	.000	.000	.000	
65	PARTECIPAZIONI IN SOC DI OGNI TIPO E TITOLI OBBLIGAZIONARI	.000	.000	.000	.000	.000
66	SCORTE DI MERCI, MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E SEMILAVORATI	.000	.000	.000	.000	.000
67	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE	.000	.000	.000	.000	.000
68	SCORTE DI PRODOTTI FINITI	.000	.000	.000	.000	.000
69	OPERE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE	.000	.000	.000	.000	.000
70	RICAVI DI ESERCIZIO				.000	.000
71	ALTRI PROVENTI				.000	.000
72	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE				.000	.000
73	COSTO DEI BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA E ALLA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI				.000	.000
74	ONERI PER IL PERSONALE DIPENDENTE				.000	.000
75	ALTRI ONERI DI PRODUZIONE E VENDITA				.000	.000
76	AMMORTAMENTI ORDINARI				.000	.000
77	AMMORTAMENTI ANTICIPATI				.000	.000
78	INTERESSI PASSIVI				.000	.000
79	ALTRI COSTI, ONERI E SPESE				.000	.000
80	PERDITE, SOPRAVV PASSIVE E MINUSV PATRIMONIALI				.000	.000
81	UTILI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA	.000	.000	.000	.000	.000
82	FONDO RIVALUTAZIONE MONETARIA	.000	.000	.000	.000	
83	DIVIDENDI ED UTILI ANCHE IN NATURA PERCEPITI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO ED EROGATI DA SOCIETÀ DI CAPITALE ITALIANE E DA SOCIETÀ ESTERE DI OGNI TIPO ASSOGGETTATI A RITENUTA D'IMPOSTA A TITOLO D'ACCONTO				.000	
84	DIVIDENDI ED UTILI EROGATI NELL'ESERCIZIO				.000	
85	UTILE NETTO O PERDITA RISULTANTE DAL CONTO DEI PROFITTI E DELLE PERDITE				.000	

PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI (Art. 10 Legge n. 904/77)

N. ord	SOCIETÀ CONCENTRATARIA	[1] Valore attribuito all'Azienda	[2] Costo fiscale alla data del confer	[3] Valore partec iscritta bilancio	REALIZZO DELLA PARTECIPAZ [4] Eserc precedenti	[5] Nell'esercizio
86	DENOMINAZIONE NUMERO DI CODICE FISCALE	.000	.000	.000	.000	.000
87	DENOMINAZIONE NUMERO DI CODICE FISCALE	.000	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

N. ord			[1] IRPEG		[2] ILOR
88	REDDITO AL LORDO DELLE ESENZIONI		.000		.000
89	A DEDURRE REDDITO ESENTE (indicare l'ammontare del reddito esente ivi compreso quello relativo all'ampliamento, ammodernamento ecc.)		.000		.000
90	REDDITO IMPONIBILE		.000		.000
91	REDDITO AGEVOLATO ASSOGGETTATO ALLE ALIQUOTE DEL	27	.000	11,25	.000
92	Indicare l'ammontare del reddito assoggettato a riduzioni di aliquota (1/4 o 1/2) ai sensi delle disposizioni agevolative di cui al D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973 e successive modificazioni	18	.000	7,50	.000

PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA ABITATIVA
(Legge 22 aprile 1982, n. 168)

N. ord	ANNO DI REALIZZO	[1] PLUSVALENZA ACCANTONATA	[2] PLUSVALENZA REINVESTITA	QUOTA DI PLUSVALENZA [3] DA REINVESTIRE	[4] RECUPER. A TASS
93	**ESERCIZIO 1982 o 1982/83**	.000	.000	.000	.000
94	**ESERCIZIO 1983 o 1983/84**	.000	.000	.000	.000

MINISTERO DELLE FINANZE

COPIA PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

MOD. 760/84

dichiarazione delle societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

REDDITI 1983 OPPURE PERIODO D'IMPOSTA (1)

dal giorno mese anno al giorno mese anno

Riservato all'Ufficio

Ufficio delle imposte di ______ oppure Centro di Servizio di ______ N.

Presentata al Comune di ______ il ______ n. ______

IL MODELLO VA COMPILATO A MACCHINA O IN STAMPATELLO CONSULTANDO LE ISTRUZIONI ALLEGATE

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE (2)

NUMERO DI CODICE FISCALE		DENOMINAZIONE			
Data di approvazione del bilancio o rendiconto (giorno mese anno)		Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto (giorno mese anno)			
SEDE LEGALE (3)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale) (3)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO
SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O ENTE		STATO VEDERE TAB. A	NATURA GIURIDICA VEDERE TAB. B	ATTIVITÀ VEDERE TAB. C	SITUAZIONE VEDERE TAB. D

IN CASO DI FUSIONE INDICARE NELLA CASELLA ADIACENTE IL CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

DATI IDENTIFICATIVI	NUMERO DI CODICE FISCALE		COGNOME (per le donne quello da nubile)		NOME (senza abbreviazioni)
	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	CODICE CARICA ① ② ③ ④	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)
RESIDENZA ANAGRAFICA (o, se diverso) DOMICILIO FISCALE	COMUNE (senza abbreviazioni)	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

Il sottoscritto ______ N. di codice fiscale (4) ______

nato in ______ il ______ domiciliato in ______

via ______ n. ______ tel. ______

dichiara, con questo atto, in qualità di ______

i redditi della suindicata società o ente quali risultano dai modelli ______ e dai prospetti riepilogativi.

La presente è una dichiarazione completa e veritiera.

Data ______ Il dichiarante ______

(1) Il periodo di imposta deve essere indicato se diverso dall'anno solare
(2) In caso di fusione o di trasformazione indicare i dati relativi alla Società estinta o trasformata
(3) Barrare la casella se i dati sono variati rispetto alla dichiarazione dello scorso anno
(4) Il numero di codice fiscale va indicato soltanto se diverso da quello indicato nel riquadro relativo al RAPPRESENTANTE

DATI CONCERNENTI IL REGIME DEL CREDITO D'IMPOSTA
(Art. 2 Legge 25 novembre 1983 n. 649)

N. ord.	SEZIONE 1 — PROSPETTO DELLE MAGGIORAZIONI DI CONGUAGLIO (Vedi nota 13 al Mod. 760/M)	1 TOTALE	2 CONGUAGLIO DOVUTO
01	Somme distribuite sull'utile dell'esercizio	.000	
02	a) di cui non soggette a maggiorazione	.000	
03	b) di cui soggette a maggiorazione		
04	Importo della maggiorazione di conguaglio sull'utile distribuito		.000
05	Riserve ed altri fondi distribuiti nel corso dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione, soggetti alla maggiorazione di conguaglio	.000	.000
06	Totale della maggiorazione di conguaglio (da riportare al rigo 37 del mod. 760/M)		.000

SEZIONE 2 — ENTITÀ DELLE RISERVE ED ALTRI FONDI (*)

		1	VARIAZIONI				6
	COMPOSIZIONE DELLE RISERVE	Saldo iniziale	Incrementi		Decrementi deliberati		Saldo finale
			2 deliberati	3 per altre cause	4 per distribuz.	5 per altre cause	
07	Riserve od altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, assoggettati ad Irpeg ad aliquota normale.	000	000	000	000	000	000
08	Riserve od altri fondi formati con utili o proventi conseguiti dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, non assoggettati ad Irpeg esclusi quelli di cui al rigo 10 e 11.	000	000	000	000	000	000
09	Riserve od altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, esclusi quelli di cui ai righi 10 e 11.	.000	.000	.000	.000	.000	.000
10	Riserve od altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione.	.000	.000	.000	.000	.000	.000
11	Riserve od altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione.	.000	.000	.000	.000	.000	.000
12	Franchigia non utilizzata nell'esercizio.	.000	.000	.000	.000	.000	.000

Mod. 760/B
enti non commerciali - enti non residenti (senza stabile organizzazione in Italia)
DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO

N. ord.	SEZIONE 1 — RIEPILOGO DEI COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELL'IRPEG (1)	dal Mod.	1 REDDITI E/O PERDITE	2 RITENUTE
01	IMPRESA	C	.000	.000
02	IMPRESA MINORE	D	.000	.000
03	TERRENI (E) — ALLEVAMENTO (E/1)	E/E1	.000	
04	FABBRICATI	F	.000	
05	CAPITALE	G	.000	.000
06	PARTECIPAZIONE	H	.000	.000
07	ARTI E PROFESSIONI	I	.000	.000
08	ALTRI REDDITI	L	.000	.000
09	RIMBORSI, RESTITUZIONI E SGRAVI (Art. 5 Legge 14 novembre 1981 n. 645) in quanto non compresi nei mod. 760/C ovvero 760/D		.000	
10	COSTI ED ONERI DEDUCIBILI (Art. 21 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598) (2)		.000	
11	INVIM DEDUCIBILE E ALTRI COMPONENTI NEGATIVI (3)		.000	
12	SOMMA ALGEBRICA DEGLI IMPORTI DA RIGO 01 A RIGO 11		.000	.000

N. ord.	SEZIONE 2 — COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI AI FINI DELL'ILOR	4 COMPONENTI POSITIVI	5 COMPONENTI NEGATIVI
20	RIPORTARE in col. 4 IL REDDITO (oppure in col. 5 LA PERDITA) di cui al rigo 12, sez. 1	.000	.000
21	RIPORTARE in col. 4 LA PERDITA (oppure in col. 5 il REDDITO) DERIVANTE DA ATTIVITÀ COMMERCIALE ESERCITATA All'ESTERO MEDIANTE STABILI ORGANIZZAZIONI CON GESTIONI E CONTABILITÀ SEPARATE (Art. 3 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599)	.000	.000
22	RIPORTARE in col. 4 LA PERDITA (oppure in col. 5 IL REDDITO) DERIVANTE DA PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ DI CUI ALL'ART. 5 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000	.000
23	RIPORTARE in col. 5 IL REDDITO DERIVANTE DA CAPITALE CORRISPOSTO DA SOGGETTI NON RESIDENTI (esclusi quelli corrisposti da stabili organizzazioni in Italia)		.000
24	RIPORTARE in col. 5 IL REDDITO DI CUI AL RIGO 08, SEZ. 1, PER LA PARTE PRODOTTA ALL'ESTERO		.000
25	ALTRI COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI O ESENTI AI FINI ILOR (v. allegati n. ....) (4)	.000	.000
26	TOTALE COMPONENTI ILOR (somma dei righi da 20 a 25)	.000	.000
27	SOMMA ALGEBRICA DEGLI IMPORTI DI CUI AL RIGO 26	.000	

(*) Questo prospetto è sostitutivo dell'allegato alla dichiarazione di cui al sesto comma dell'art. 2 della legge n. 649/1983.

AVVERTENZE: le note al Mod. 760/B sono riportate a pag. 7 delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione.

Mod. 760/M CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

N. ord.	SEZIONE — ILOR	1 SOCIETÀ DI CAPITALE	2 ENTI NON COMMERCIALI
01	REDDITO COMPLESSIVO IMPONIBILE AI FINI ILOR (1)	.000	.000
02	REDDITO DEI TERRENI (2)	.000	.000
03	REDDITO DEI FABBRICATI COSTITUENTI BENI NON STRUMENTALI (3)	.000	.000
04	TOTALE REDDITI IMPONIBILI AI FINI DELL'ILOR (4)	.000	.000
05	a) di cui L. .000 soggette all'aliquota del 15%	.000	.000
06	b) di cui L. .000 soggette all'aliquota del 10% (5)	.000	.000
07	ILOR DOVUTA PER IL PERIODO D'IMPOSTA (somma dei righi 05 e 06)	.000	.000
08	ACCONTO VERSATO IL g. m. a. MODALITÀ DI VERSAMENTO (6)	.000	.000
09	IMPOSTA RESIDUA DA VERSARE (sottrarre rigo 08 dal rigo 07) ovvero	.000	.000
10	DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (sottrarre rigo 07 dal rigo 08)	.000	.000
11	IMPOSTA VERSATA A SALDO IL g. m. a. MODALITÀ DI VERSAMENTO (6)	.000	.000
	SEZIONE — IRPEG		
20	REDDITO (o PERDITA) (lettera «G» del Mod. 760/A o rigo 12 col 1 del Mod. 760/B)	.000	.000
21	ILOR DEDUCIBILE (9)	.000	.000
22	REDDITO (O PERDITA) DEL PERIODO D'IMPOSTA	.000	.000
23	CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI (7)	.000	.000
24	CREDITO D'IMPOSTA SUI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO (8)	.000	.000
25	a dedurre: perdite di esercizi precedenti non imputate al conto P. e P. (Art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 598) fino a compensazione del reddito di esercizio e del credito d'imposta)	.000	
26	REDDITO COMPLESSIVO IMPONIBILE AI FINI IRPEG (somma algebrica dei righi 22, 23, 24 e 25)	.000	.000
27	a) di cui L. .000 soggette all'aliquota del 36% = IRPEG	.000	.000
28	b) di cui L. .000 soggette all'aliquota del % = IRPEG (10)	.000	.000
29	IMPOSTA CORRISPONDENTE AL REDDITO COMPLESSIVO (somma dei righi 27 e 28)	.000	.000
30	*CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI (indicare l'importo di rigo 23)*	.000	.000
31	CREDITO DEI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO (indicare l'importo di rigo 24)	.000	.000
32	CREDITO DI IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO (11)	.000	.000
33	CREDITO D'IMPOSTA PER I REGISTRATORI DI CASSA (12)	.000	.000
34	RITENUTE D'ACCONTO SUBITE (dalla documentazione allegata)	.000	.000
35	TOTALE CREDITI E RITENUTE (somma dei righi da 30 a 34)	.000	.000
36	DIFFERENZA (sottrarre il rigo 35 dal rigo 29)	.000	.000
37	MAGGIORAZIONI DI CONGUAGLIO (indicare l'importo di rigo 06 del Prospetto delle maggiorazioni di conguaglio) (13)	.000	.000
38	IRPEG DOVUTA O DIFFERENZA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE (somma algebrica dei righi 36 e 37)	.000	.000
39	ACCONTO VERSATO IL g. m. a. MODALITÀ DI VERSAMENTO (6)	.000	.000
40	IMPOSTA RESIDUA DA VERSARE (sottrarre rigo 39 dal rigo 38) ovvero	.000	.000
41	DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (sottrarre il rigo 38 dal rigo 39)	.000	.000
42	IMPOSTA VERSATA A SALDO IL g. m. a. MODALITÀ DI VERSAMENTO (6)	.000	.000

Mod. 760/M-C CALCOLO DELL'ADDIZIONALE STRAORDINARIA ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

50	ADDIZIONALE STRAORDINARIA SU ILOR DOVUTA (8% di rigo 07 del Mod. 760/M)	.000
51	ACCONTO VERSATO IL g. m. a. MODALITÀ DI VERSAMENTO (6)	.000
52	ADDIZIONALE STRAORDINARIA RESIDUA DA VERSARE (sottrarre il rigo 51 dal rigo 50) oppure	.000
53	DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (sottrarre il rigo 50 dal rigo 51)	.000
54	ADDIZIONALE STRAORDINARIA VERSATA A SALDO IL g. m. a. MODALITÀ DI VERSAMENTO (6)	.000

PROSPETTO DELLE PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI NON COMPENSATE CON IL REDDITO DI ESERCIZIO

		1	2	3	4
55	RELATIVE AI QUATTRO ESERCIZI PRECEDENTI DISTINTAMENTE PER ESERCIZIO DI FORMAZIONE	.000	.000	.000	.000
56	RELATIVO AL QUINTO ESERCIZIO PRECEDENTE	.000			

PROSPETTO DEI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

57	AMMONTARE DEL REDDITO PRODOTTO	.000
58	AMMONTARE DEL REDDITO PER CUI COMPETE IL CREDITO D'IMPOSTA	.000

In un apposito prospetto da allegare alla dichiarazione devono essere indicati, distintamente per Stato di provenienza il reddito prodotto, le imposte estere pagate in via definitiva nell'anno 1983 e la misura per la quale si chiede il credito d'imposta.

AVVERTENZA - Le note ai modelli 760/M e 760/M-C sono riportate a pag. 7 delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione.

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

Questo prospetto deve essere compilato dai soggetti che utilizzano il mod. 760/A oppure il mod. 760/C.

N ord	TIPO	1 SALDO INIZIALE	VARIAZIONI		SALDO FINALE	
			2 INCREMENTI	3 DECREMENTI	4 BILANCIO	5 FISCALE
60	RISERVE (Patrimonio netto meno capitale sociale)	.000	.000	.000	.000	
61	FONDO ACCANTONAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA	.000	.000	.000	.000	.000
62	FONDO AMMORTAMENTO BENI MATERIALI	.000	.000	.000	.000	.000
63	BENI MATERIALI	.000	.000	.000	.000	
64	BENI IMMATERIALI E COSTI A UTILIZZ. PLURIENNALE	.000	.000	.000	.000	
65	PARTECIPAZIONI IN SOC. DI OGNI TIPO E TITOLI OBBLIGAZIONARI	.000	.000	.000	.000	.000
66	SCORTE DI MERCI, MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E SEMILAVORATI	.000	.000	.000	.000	.000
67	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE	.000	.000	.000	.000	.000
68	SCORTE DI PRODOTTI FINITI	.000	.000	.000	.000	.000
69	OPERE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE	.000	.000	.000	.000	.000
70	RICAVI DI ESERCIZIO				.000	.000
71	ALTRI PROVENTI				.000	.000
72	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE				.000	.000
73	COSTO DEI BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA E ALLA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI				.000	.000
74	ONERI PER IL PERSONALE DIPENDENTE				.000	.000
75	ALTRI ONERI DI PRODUZIONE E VENDITA				.000	.000
76	AMMORTAMENTI ORDINARI				.000	.000
77	AMMORTAMENTI ANTICIPATI				.000	.000
78	INTERESSI PASSIVI				.000	.000
79	ALTRI COSTI, ONERI E SPESE				.000	.000
80	PERDITE, SOPRAVV. PASSIVE E MINUSV. PATRIMONIALI				.000	.000
81	UTILI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA	.000	.000	.000	.000	.000
82	FONDO RIVALUTAZIONE MONETARIA	.000	.000	.000	.000	
83	DIVIDENDI ED UTILI ANCHE IN NATURA PERCEPITI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO ED EROGATI DA SOCIETÀ DI CAPITALE ITALIANE E DA SOCIETÀ ESTERE DI OGNI TIPO ASSOGGETTATI A RITENUTA D'IMPOSTA A TITOLO D'ACCONTO				.000	
84	DIVIDENDI ED UTILI EROGATI NELL'ESERCIZIO				.000	
85	UTILE NETTO O PERDITA RISULTANTE DAL CONTO DEI PROFITTI E DELLE PERDITE				.000	

PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI (Art. 10 Legge n. 904/77)

N ord	SOCIETÀ CONCENTRATARIA	1 Valore attribuito all'Azienda	2 Costo fiscale alla data del confer.	3 Valore partec. iscritta bilancio	REALIZZO DELLA PARTECIPAZ.	
					4 Eserc. precedenti	5 Nell'esercizio
86	DENOMINAZIONE NUMERO DI CODICE FISCALE	.000	.000	.000	.000	.000
87	DENOMINAZIONE NUMERO DI CODICE FISCALE	.000	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

N ord			1 IRPEG		2 ILOR
88	REDDITO AL LORDO DELLE ESENZIONI		.000		.000
89	A DEDURRE REDDITO ESENTE (indicare l'ammontare del reddito esente ivi compreso quello relativo all'ampliamento, ammodernamento ecc.)		.000		.000
90	REDDITO IMPONIBILE		.000		.000
91	REDDITO AGEVOLATO ASSOGGETTATO ALLE ALIQUOTE DEL	27	.000	11,25	.000
92	Indicare l'ammontare del reddito assoggettato a riduzioni di aliquota (1/4 o 1/2) ai sensi delle disposizioni agevolative di cui al D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973 e successive modificazioni	18	.000	7,50	.000

PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA ABITATIVA (Legge 22 aprile 1982, n. 168)

N ord	ANNO DI REALIZZO	1 PLUSVALENZA ACCANTONATA	2 PLUSVALENZA REINVESTITA	QUOTA DI PLUSVALENZA	
				3 DA REINVESTIRE	4 RECUPER. A TASS.
93	ESERCIZIO 1982 o 1982/83	.000	.000	.000	.000
94	ESERCIZIO 1983 o 1983/84	.000	.000	.000	.000

NOTE AL MOD. 760/B

AVVERTENZA - Questo modello, oltre che dagli enti non commerciali residenti in Italia, *deve essere compilato: a) dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni fra artisti o professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), b) dalle società non residenti di ogni tipo o dagli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia.*

(1) I redditi di cui alle righe 03, 04, 05, 06, 07 e 08 nonché le perdite di cui alle righe 06, 07 e 08 devono essere indicati solo se derivino da cespiti estranei all'esercizio delle attività commerciali (riga 01 oppure 02) e non siano perciò già stati inclusi nella determinazione del reddito d'impresa.

(2) La quota deducibile deve essere calcolata in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e dei proventi (esclusi redditi di capitale) che concorrono a formare l'imponibile complessivo e l'ammontare globale di tutti i ricavi e proventi lordi (compresi quelli esenti), senza tener conto nè di quelli relativi a imprese gestite con contabilità separata, né di quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. La deduzione è ammessa a condizione che alla dichiarazione sia allegato il bilancio o rendiconto generale dell'ente, da cui risultino distintamente i suddetti ammontari.

(3) Possono essere portate in deduzione, se non computate nella determinazione del reddito d'impresa (Mod. 760/C o 760/D), le erogazioni in denaro o in natura effettuate in soccorso delle popolazioni dei comuni terremotati, esenti a norma delle vigenti disposizioni, nonché l'INVIM deducibile dal reddito complessivo.

(4) Vanno indicati gli altri elementi di reddito che influenzano, positivamente o negativamente, la base imponibile ai fini ILOR, come, ad esempio, nella colonna 5 (componenti negativi) l'eventuale ammontare di reddito d'impresa o di fabbricati fruenti di esenzioni dell'ILOR. In allegato a parte dovrà essere indicata la motivazione e, nel caso di esenzione, il tipo delle esenzioni medesime e la data di scadenza, nonché l'ammontare del reddito corrispondente a ciascuna di esse. Vanno inoltre ricomprese, se ed in quanto non contribuirono a formare il reddito complessivo assoggettato all'ILOR, i rimborsi, le restituzioni e gli sgravi di cui all'art. 5 della legge 14 novembre 1981, n 645.

NOTE AL MOD. 760/M

AVVERTENZA - Il modello deve essere utilizzato da tutti i soggetti. Le società di capitale e gli enti commerciali dovranno avvalersi della colonna 1, gli enti non commerciali e gli enti non residenti della colonna 2.

(1) **Società di capitale**: indicare il reddito di rigo 44 del Mod. 760/A (barrare se negativo).

Enti non commerciali. indicare il reddito di rigo 27 del Mod. 760/B (barrare se negativo).

(2) Indicare l'imponibile dei terreni desunto dal Mod 760/E.

(3) Indicare l'imponibile dei fabbricati costituenti beni non strumentali desunto dal totale di colonna 12 del Mod. 760/F.

(4) **Società di capitale**: indicare la somma delle righe 1, 2 e 3.

Enti non commerciali: confrontare la somma dei righi 2 e 3 con l'importo di rigo 1 e riportare il maggiore tra i due.

(5) Indicare il totale di col 14 del Mod. 760/F. Nel caso in cui il totale di col. 14 sia superiore al totale di col. 12 indicare quest'ultimo importo. *Per i soggetti aventi esercizi non coincidenti con l'anno solare vedere istruzioni al Mod. 760/F.*

(6) Indicare 1 se il versamento è stato effettuato direttamente in esattoria, 2 se il versamento è stato effettuato mediante c/c postale.

(7) Vedi nota IX del Mod 760/A.

(8) Indicare il credito d'imposta pari al 10% sui proventi percepiti, ai sensi dell'art 9 ultimo comma della L. 23 marzo 1983 n. 77, dalle imprese di assicurazione autorizzate al ramo vita.

(9) ***Società di capitale:*** *indicare l'importo di cui alla lettera H del Mod. 760/A.*

Enti non commerciali. indicare l'ILOR dovuta sui redditi propri (rigo 07 col. 2) sommata alla quota di ILOR pagata da società di persone ove vi siano redditi di partecipazione, nonchè all'addizionale dovuta ai sensi dell'art. 4 del D.L. 22 dicembre 1981 n. 787 e successive modificazioni.

(10) Qualora per una parte del reddito dichiarato spetti una aliquota ridotta, il reddito medesimo deve essere distinto in due parti: al rigo a) dovrà essere evidenziato quello tassato con l'aliquota ordinaria del 36% mentre al rigo b) sarà indicata la restante parte soggetta all'aliquota agevolata; si ricorda che l'aliquota è ridotta al 18% per i soggetti di cui agli articoli 6, 26, terzo comma e 36, secondo comma, del D P.R. 29 settembre 1973, n. 601, al 27% per i soggetti di cui all'art. 12.

(11) Dovrà essere riportato, nella misura deducibile determinata ai sensi dell'art. 9 del D P.R. 29 settembre 1973, n 598, così come risulta da apposite distinte da allegare, l'ammontare complessivo delle imposte pagate all'estero dal dichiarante e proquota quello pagato dalle società di persone cui essa partecipa, sui redditi prodotti all'estero compresi nella dichiarazione. Vanno considerate, a tal fine, esclusivamente le imposte pagate in via definitiva nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione non suscettibile di modificazioni a favore del contribuente né di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e, in genere, di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

Se le imposte relative ai redditi del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione saranno, in tutto o in parte, pagate negli esercizi successivi in via definitiva, anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente potrà chiederne la detrazione relativa al periodo d'imposta in cui sarà avvenuto il pagamento, ferma restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte di esse già pagate in via definitiva nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa. Si precisa che, ove nel periodo cui la presente dichiarazione si riferisce siano stati effettuati pagamenti in via definitiva o abbiano acquistato nello stesso periodo il carattere della definitività pagamenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti (a cominciare dal 1° gennaio 1974) per imposte relative ai redditi prodotti all'estero nei periodi medesimi compresi nelle dichiarazioni presentate per tali periodi, i relativi importi dovranno essere indicati separatamente nelle anzidette distinte unitamente all'eventuale maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, definitivamente accertato nello Stato estero per ciascuno dei predetti periodi. Queste ultime imposte debbono essere indicate cumulativamente, unitamente a quelle relative ai redditi esteri del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

(12) Il credito di imposta, previsto dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, compete nella misura del 40% del prezzo unitario non eccedente i 2 milioni. Se l'acquisto è avvenuto in locazione finanziaria, il credito di imposta compete nei limiti sopra indicati ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati nel periodo di imposta. Detto credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il prezzo di acquisto o il canone di locazione sono stati corrisposti; alla dichiarazione stessa *devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i documenti probatori* in originale o in copia fotostatica degli eseguiti pagamenti del prezzo di acquisto e del canone di locazione finanziaria.

(13) La maggiorazione di conguaglio è dovuta dalla società erogante nelle ipotesi e nei limiti sottoindicati:
— nella misura pari ai 9/16 della differenza tra l'utile di esercizio distribuito ed il 64 per cento del reddito imponibile dichiarato al lordo delle perdite riportate a nuovo;
— nella misura pari ai 9/16 delle somme distribuite tratte da riserve o altri fondi (esclusi quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società e quelli che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci) formati a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge (1° dicembre 1983);
— nella misura del 15% delle somme distribuite tratte da riserve o altri fondi (esclusi quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o quelli che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci) già esistenti alla fine dell'esercizio chiuso prima dell'entrata in vigore della legge o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso;
— nella misura pari ai 9/16 delle somme distribuite qualora sia stata omessa l'indicazione delle riserve o altri fondi.

NOTE AL MOD. 760/M-C

Questo modello va compilato da tutti i soggetti indicati nell'art 2 del D.P.R. n. 598, del 1973 atteso che per effetto del D.L. 21 dicembre 1982 n. 293, convertito nella L. 9 febbraio 1983 n. 29 l'addizionale straordinaria, nella misura dell'8% dell'ILOR dovuta, è stata confermata per l'anno 1983.

Si rammenta che l'addizionale straordinaria va versata separatamente dall'imposta e non è suscettibile di compensazione con la stessa. Essa è *deducibile ai fini dell'IRPEG.*

ISTRUZIONI AL PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

La compilazione di questo prospetto richiede la evidenziazione [illegible] limitatamente alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico ivi tassativamente indicate — dei saldi iniziali di bilancio (che si identificano [illegible] con quelli finali del bilancio precedente), dei movimenti, in dare ed in avere intervenuti nei conti durante l'esercizio (variazioni di bilancio), del conseguente saldo finale di bilancio, ed infine, degli scostamenti di detto saldo rispetto a quello [illegible] ai fini fiscali in sede di dichiarazione dei redditi in dipendenza dei diversi criteri dettati dalla normativa tributaria.
Atteso che in talune ipotesi la particolare natura dei conti non richiede certe evidenziazioni già nel prospetto si è provveduto ad annullare (spazi bianchi) tali indicazioni.
In ordine alle singole voci del prospetto si impone qualche precisazione.
— le voci da 66 a 69 interessano i conti accesi alle valutazioni del magazzino di cui agli art. 62 e 63 del D P R. n. 597. Alla voce 66 vanno quindi indicate le rimanenze di tutti i beni destinati alla vendita e di quelli da impiegare nella produzione quando non risultino ancora immessi in processi di lavorazione, alla voce 67 vanno indicate le rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione di cui al sesto comma dell'art 62 del D.P.R. n. 597, alla voce 68 le scorte di prodotti finiti (ossia di quei prodotti provenienti dalle lavorazioni); infine alla voce 69 va indicato l'ammontare di quelle opere e servizi in corso di esecuzione la cui disciplina fiscale è data dall'art 63 del D.P.R. n. 597,
— per quanto interessa più specificatamente [illegible] conto economico occorre precisare che le *voci «altri proventi» e «altri costi» (n. 71 e 79) debbono ritenersi residuali nel senso che in esse* vanno ricompresi tutti gli elementi rispettivamente positivi e negativi di reddito non individuati nelle altre voci (avendo presente che le giacenze iniziali e finali del magazzino già trovano collocazione nelle risultanze di cui alle voci da 66 a 69 che interessano contemporaneamente lo stato patrimoniale ed il conto economico),
— gli utili in sospensione d'imposta di cui al [illegible] 61 sono quelli relativi a plusvalenze e sopravvenienze attive accantonate rispettivamente ai sensi del quarto comma dell'art. 54 e dell'ultimo comma dell'art. 55 del D.P.R. n. 597.
Relativamente, invece, a regimi di sospensione che conseguono dall'avere effettuato conferimenti agevolati (art. 10 legge 16 dicembre [illegible] n. 904, e art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576) si precisa che le eventuali plusvalenze emergenti in bilancio non dovranno essere incluse in detta voce dovendosi invece provvedere alla compilazione dell'apposito prospetto dei conferimenti agevolati.
In maniera analoga si procederà per le plusvalenze agevolate ai sensi della legge 22 aprile 1982, n. 168, per le quali dovrà essere compilato il relativo prospetto.

ISTRUZIONI AL PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

Questo prospetto interessa le sole imprese che in esercizi precedenti, abbiano operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art 34 della legge 2 dicembre 1975, n 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n 904).
Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, questi saranno evidenziati distintamente nel prospetto se non superano il numero di due (righi 86 e 87), altrimenti si dovrà provvedere alla compilazione di apposito allegato riportando al rigo 86 i dati riepilogativi.
Quanto alle voci delle distinte colonne si precisa che:
— Per valore attribuito all'azienda è da intendersi quello risultante dalla perizia di stima (se il conferimento è operato verso società di capitali) ovvero quello risultante dall'atto di conferimento (nelle altre ipotesi);
— il costo fiscale di riferimento alla data del conferimento è dato dalla somma algebrica delle attività e passività conferite assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti a quella data;
— l'importo da riportare nella colonna «valore della partecipazione iscritta in bilancio» è, ovviamente, quello assunto in bilancio a detto titolo;
— in ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate tutte le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta. Tale rivelazione va operata distintamente per i realizzi dell'esercizio e quelli complessivamente riferibili ad esercizi anteriori.
Tuttavia, a titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo le seguenti ipotesi:
— la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento,
— la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte dell'imprenditore individuale, ad uso privato o comunque a finalità all'esercizio dell'impresa,
— la riduzione del patrimonio netto con distribuzione ai soci dei fondi eventualmente iscritti in bilancio in sede di conferimento.

ISTRUZIONI AL PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA ABITATIVA

Questo prospetto deve essere compilato da tutti i contribuenti soggetti all'IRPEG per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni immobiliari ammesse a fruire delle agevolazioni tributarie di cui alla legge 22 aprile 1982, n. 168 con l'avvertenza che i dati ivi richiesti vanno indicati cumulativamente per periodo d'imposta.

società di capitali ed enti commerciali

REDDITO COMPLESSIVO

SOCIETÀ O ENTE		
DOMICILIO FISCALE	VIA	N.
ATTIVITÀ ESERCITATA		
LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ (1)	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI (2)	

Volume d'affari annuo dichiarato agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto (codice 54 della dichiarazione annuale I.V.A.)	.000
Ammontare complessivo degli stipendi e dei salari (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) come da conto dei profitti e delle perdite	.000
Ammontare complessivo dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente, come da conto dei profitti e delle perdite	.000
Ammontare dei dividendi per i quali compete il credito d'imposta (3)	.000

REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

	A) Utile netto risultante dal conto dei profitti e delle perdite	.000
	B) Perdita risultante dal conto dei profitti e delle perdite	.000
	VARIAZIONI IN AUMENTO	
1	Redditi dei terreni (dominicali ed agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali determinati in base alle risultanze catastali ovvero a norma dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131 (I)	.000
2	Costi relativi agli immobili di cui al n. 1 (I)	.000
3	Redditi derivanti dalla partecipazione a società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, di cui all'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 determinato a norma dello stesso articolo (II)	.000
4	Valore normale dei beni assegnati ai soci (art. 53, quinto comma, lettera a) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597)	.000
5	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive non imputate al conto dei profitti e delle perdite o imputate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, oppure contabilizzate o utilizzate in difformità dalle condizioni e dai limiti temporali ivi stabiliti (III)	.000
6	Plusvalenze patrimoniali non ancora realizzate iscritte in bilancio senza imputazione al conto dei profitti e delle perdite (IV)	.000
7	Perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali diverse da quelle indicate nell'art. 57 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (V)	.000
8	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi degli artt. 58 e 71 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 o indeducibili ai sensi dell'art. 58, secondo comma	.000
9	Somme corrisposte agli amministratori a titolo di partecipazione agli utili, se e in quanto imputate al conto dei profitti e delle perdite	.000
10	Erogazioni liberali a favore dei dipendenti eccedenti limiti e le condizioni di cui al primo comma dell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (VI)	.000
11	Erogazioni liberali diverse da quelle previste nel primo comma dell'art. 60 (VI)	.000
	A RIPORTARE	.000

(1) Se l'attività è svolta in più Comuni, indicare qui il principale ed elencarli tutti, con i relativi indirizzi, in apposito allegato. In tale allegato devono essere specificati tutti i punti in cui l'attività viene esercitata, nello stesso o in altri Comuni (negozi, edicole, banchi, succursali, stabilimenti, opifici, ecc.).

(2) Se le scritture contabili sono conservate presso terzi indicarne anche le generalità o la denominazione.

(3) Indicare l'ammontare dei dividendi, in denaro o in natura, distribuiti dalle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione residenti in Italia, e percepiti nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

AVVERTENZA Questo quadro, oltre che dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti in Italia, deve essere compilato dalle società di ogni tipo non residenti con stabile organizzazione in Italia (tranne le società semplici, le società di fatto con oggetto non commerciale e le società tra artisti e professionisti senza personalità giuridica) e dagli enti commerciali non residenti con stabile organizzazione in Italia.

		RIPORTO	.000
12	a	Imposte indeducibili a norma dell'art. 61, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (compreso il 50% delle imposte arretrate di cui all'art. 29 del D.P.R. n. 598 e dell'art. 20 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55)	.000
	b	Accantonamento per l'ILOR relativa ai redditi dell'esercizio (VII)	.000
13		Contributi ad associazioni sindacali e di categoria eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 61, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000
14		Altri costi ed oneri non suscettibili di imputazione specifica (spese generali), eccedenti la quota deducibile ai sensi del 2° comma dell'art. 74 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000
15		Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597:	
	a	relative a materie prime, sussidiarie, semilavorate e merci (art. 62)	.000
	b	relative ad opere, forniture e servizi in corso di esecuzione (art. 63) (XIII)	.000
	c	relative a titoli azionari, obbligazionari e similari (art. 64)	.000
16		Accantonamenti non deducibili in tutto o in parte:	
	a	per trattamento di quiescenza e previdenza del personale (art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597)	.000
	b	per rischi su crediti (art. 66 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597) (V)	.000
	c	per altre finalità (art. 67 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 13 e 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598)	.000
17		Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte (artt. da 68 a 71 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597):	
	a	relativi a beni materiali o immateriali	.000
	b	relativi a beni gratuitamente devolvibili	.000
	c	relativi a costi ad utilizzazione pluriennale	.000
18		Costi di manutenzione, riparazione etc. eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 68, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000
19		Costi ed oneri di competenza di altri esercizi (art. 74, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597)	.000
20		Altre variazioni in aumento (VIII) (XVI):	
			.000
			.000
			.000
		C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO	.000

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

21	Proventi degli immobili di cui al n. 1 (I)	.000
22	Utili distribuiti dalle società di cui al n. 3 (II)	.000
23	Costi ed oneri non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 74, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597)	.000
24	50% degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 1974, inclusi quelli già esenti dall'imposta di ricchezza mobile o compresi in regimi sostitutivi (art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598)	.000
25	Interessi, dividendi ed altri proventi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta	.000
27	Ammontare del rimborso per eccedenza del credito d'imposta se imputato al conto economico (IX) (X)	.000
28	Altre variazioni in diminuzione (XI):	
		.000
		.000
		.000
	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	.000

E) Differenza (somma algebrica) tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione (totale C — totale D)	.000
F) Reddito netto o perdita (somma algebrica tra A o B ed E)	.000
a dedurre:	
Erogazioni liberali di cui all'art. 60, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (**VI**)	.000
G) REDDITO (O PERDITA) AL NETTO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (da riportare al rigo 20 col. 1 del Mod. 760/M)	.000

CALCOLO DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

	COMPONENTI POSITIVI	
29	Reddito complessivo di cui alla precedente lettera (G)	.000
30	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 1, primo comma, e art. 3, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599)	.000
31	Perdite derivanti dalla partecipazione a società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell'art. 5 del D.P.R. n. 597 (art. 1, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599)	.000
32	Imposte arretrate (50%) di cui all'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598	.000
33	Altri componenti positivi (**XI**)	.000
34	**TOTALE COMPONENTI POSITIVI**	.000
	COMPONENTI NEGATIVI	
35	Perdita di cui alla precedente lettera (G)	.000
36	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 3, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599)	.000
37	Redditi derivanti dalla partecipazione a società semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice indicate nell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000
38	Proventi derivanti dalla partecipazione ad altre società o enti non soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (art. 1, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599) (**XII**)	.000
39	Redditi dei terreni e dei fabbricati di cui al n. 1 (**I**)	.000
40	Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 1974 (residuo 50% non dedotto al rigo 24 art. 37 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601)	.000
41	Altri componenti negativi (**XIV**)	.000
42	**TOTALE COMPONENTI NEGATIVI**	.000
43	Reddito complessivo al lordo delle agevolazioni ed esenzioni (somma algebrica degli importi dei righi 34-42)	.000
	a dedurre:	
	Agevolazioni ed esenzioni	.000
44	REDDITO COMPLESSIVO IMPONIBILE AI FINI ILOR (da riportare al rigo 01 col. 1 del Mod. 760/M)	.000
	ILOR DEDUCIBILE DAL REDDITO DELL'ESERCIZIO	
45	ILOR dovuta sui redditi dell'esercizio (15% dell'importo di cui al rigo 44)	.000
46	ILOR dovuta sui redditi fondiari tassati separatamente (XV)	.000
47	ILOR pagata sui redditi da partecipazione a società di persone di cui all'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000
48	ADDIZIONALE STRAORDINARIA DOVUTA (da riportare nel Mod. 760/M rigo 50)	.000
	H) TOTALE ILOR DEDUCIBILE (somma dei precedenti righi 45, 46, 47 e 48 da riportare al rigo 21 col. 1 del Mod. 760/M)	.000

I) REDDITO (o perdita) D'ESERCIZIO al netto dell'ILOR (differenza tra G e H)	.000

ANNOTAZIONI (**XVI**) ____________________

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________________

NOTE AL MOD. 760/A

(I) Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche i redditi dei terreni e quelli dei fabbricati non costituenti beni strumentali (cioè destinati specificamente all'esercizio di attività commerciali) sono assunti come componenti del reddito complessivo in base alle risultanze catastali—salvo il disposto dell'art. 2 della legge n. 131 del 1960—anziché in base ai costi e ai ricavi contabilizzati. Di conseguenza il risultato del conto economico deve essere rettificato eliminando i costi e i proventi relativi ai detti immobili e aggiungendo i redditi imputabili agli stessi in base alle risultanze catastali o al citato art. 2. Per la determinazione del reddito effettivo dei fabbricati si tiene conto delle disposizioni della legge 27 luglio 1978, n. 392. Per le società che svolgono sui terreni attività dirette alla manipolazione, *trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti* stabiliti dall'art. 28 del decreto n. 597, la parte di reddito imputabile all'attività compresa nei detti limiti (attività agricola) è determinata in base alle risultanze catastali. Pertanto, fermo restando l'obbligo di indicare al n. 1 il reddito catastale, la variazione in aumento di cui al n. 2 sarà limitata alla parte dei costi imputabile all'attività agricola e la variazione in diminuzione di cui al n. 21 sarà costituita dal valore dei prodotti agricoli e zootecnici venduti o impiegati nell'attività commerciale. Il reddito derivante dall'attività di allevamento va dichiarato in questo quadro sia nel caso di determinazione forfettaria dello stesso reddito con i criteri previsti dal D.P.R. 5 aprile 1978, n. 132, sia quando venga esercitata l'opzione per la determinazione analitica in base ai costi e ricavi effettivi. *Nel primo caso, devono essere inseriti:* a) tra le variazioni in aumento, al punto 1, il reddito agrario, al punto 2, tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento e, al punto 20, il reddito determinato ai *sensi dell'art. 72-ter del D.P.R. n. 597 (desunto dal modello 760/E-1); b) tra le* variazioni in diminuzione, al punto 21, tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta. Nel secondo caso (opzione per la determinazione analitica del reddito), devono essere inseriti: *a)* tra le variazioni in aumento, al punto 1, il reddito agrario e, al punto 2, i soli costi relativi alla parte di attività imputabile al reddito agrario; *b)* tra le variazioni in diminuzione, al punto 21, soli ricavi riferibili all'attività compresa nei limiti del reddito agrario.
Per la parte del reddito di allevamento eccedente il reddito agrario, è fatta salva la facoltà di optare per la determinazione analitica in base ai costi e ricavi effettivi, in conformità delle disposizioni relative al reddito dell'impresa. Ai fini dell'imposta locale sui redditi, che a norma dell'art. 4, comma quinto, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, si applica separatamente sui redditi fondiari, il reddito complessivo soggetto all'imposta stessa deve essere diminuito dell'ammontare dei redditi dei *terreni e di quello dei fabbricati non strumentali, i quali devono perciò essere indicati* nei modelli 760/E e 760/F, specificando nell'annotazione dei quadri stessi che sono inclusi nel reddito dell'impresa.

(II) Nel caso di partecipazione della società (o ente) a società di tipo personale *aventi la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nel territorio* dello Stato, si deve tenere conto dell'ammontare della quota di reddito spettante al dichiarante (che deve perciò essere indicata tra le variazioni in aumento) anziché dell'ammontare degli utili distribuiti e contabilizzati (che va indicato tra le variazioni in diminuzione); se dalla dichiarazione presentata dalla società cui si riferisce la partecipazione risulta una perdita, la relativa quota deve essere indicata tra le variazioni in diminuzione. In apposito allegato devono essere indicati la denominazione e la sede della società cui si riferisce la partecipazione, il reddito dichiarato dalla stessa, *le ritenute d'acconto subite, il credito d'imposta sui dividenti percepiti* dalle società di persone, l'ILOR pagata dalla società sulla quota di reddito spettante alla società (o ente) e la quota di partecipazione agli utili spettante al dichiarante.

(III) Deve essere indicato l'ammontare complessivo delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive che concorrono a formare il reddito a norma degli articoli 54 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (con riferimento alle condizioni e ai termini ivi stabiliti), qualora non siano state imputate al conto dei profitti e delle perdite o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto in tal caso della differenze). Sono considerate sopravvenienze attive, oltre a quelle indicate come tali nell'art. 55, nel quinto comma dell'art. 68 e alla fine del quarto comma dell'art. 69 del citato decreto, anche maggiori corrispettivi di cui al quarto comma dell'art. 63 e le *«eccedenze» o «differenze» di cui al secondo comma dell'art. 66, al primo comma* dell'art. 67 e al quarto comma dell'art. 70 nonché quelle dell'art. 5 della legge 14 novembre 1981, n. 645.

(IV) Per le società di capitali e gli enti equiparati concorrono a formare il reddito complessivo imponibile, oltre alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso dei beni relativi o distribuiti ai soci, di cui al precedente n. 5, anche le plusvalenze non realizzate che siano state iscritte in bilancio ad esclusione di quelle derivanti dalla rivalutazione monetaria di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e della L. 19 marzo 1983, n. 72. Pertanto l'ammontare di tali plusvalenze, qualora non siano state imputate al conto dei profitti e delle perdite, deve essere indicato tra le variazioni in aumento.

(V) Deve essere portato in aumento l'ammontare delle perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali diverse da quelle indicate nell'art. 57 del decreto n. 597 o contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi stabiliti. Per quanto concerne in particolare le perdite sui crediti *occorre tener presente che per effetto dell'art. 66 del decreto n. 597*, deve essere portato in aumento anche l'ammontare di quelle perdite che avrebbero dovuto essere imputate all'apposito «fondo rischi» costituito ai sensi di tale articolo. L'eventuale eccedenza delle somme accantonate nel detto fondo in confronto alla misura consentita deve essere indicata alla lettera *b)* nel successivo n. 16. È invece deducibile l'accantonamento previsto dal 2° comma dell'art. 5 della legge 4 novembre 1981, n. 626 operato per il consolidamento dei crediti di cui alla stessa legge.

(VI) Le erogazioni liberali di cui al primo comma dell'art. 60 sono quelle fatte per le finalità ivi indicate a favore di tutto il personale o di tutti i dipendenti compresi in alcune categorie del personale e non quelle a favore di singoli dipendenti; la parte indeducibile da indicare è quella che eccede il 5 per mille dell'ammontare delle *retribuzioni (senza tenere conto dei contributi a carico del datore di lavoro ma tenendo conto dell'accantonamento di quiescenza e previdenza di competenza dell'esercizio)*. Delle erogazioni liberali a favore di altri soggetti sono ammesse in deduzione soltanto quelle fatte a favore degli enti indicati nel secondo comma dello stesso art. 60 fino alla concorrenza del 2% del reddito dichiarato per ciascuna delle ipotesi ivi previste: il relativo ammontare deducibile deve essere indicato dopo la lettera F (la deduzione non spetta ai sensi del citato articolo se alla lettera F risulta indicata una perdita). Non danno in nessun caso luogo a variazione in aumento le erogazioni effettuate in soccorso delle popolazioni dei comuni terremotati, esenti a norma delle vigenti leggi.

(VII) Ai sensi dell'art. 6 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è deducibile l'ILOR effettivamente dovuta sul reddito dichiarato. L'eventuale accantonamento *dovrà essere evidenziato al n. 12 b) fra le variazioni in aumento* quando sia stato imputato al conto economico (condizione cui è subordinata la deducibilità in parola) analogamente dovrà essere ripreso (sempre al n. 12 *b)*) l'eventuale acconto imputato al conto economico.

(VIII) Indicare l'ammontare delle eventuali variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate, risultanti dal confronto fra i metodi di contabilizzazione seguiti e le disposizioni dei decreti n. 597 e n. 598 o conseguenti all'applicazione di leggi speciali (per es. legge 2 dicembre 1975, n. 576 e della legge 19 marzo 1983, n. 72). Nell'ipotesi di cui all'art. 75 quarto comma, del decreto n. 597, dev'essere indicato come variazione in aumento, rispettivamente la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e servizi prestati e il ricavo contabilizzato ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e servizi ricevuti.

(IX) Si ricorda che, ai sensi della legge 16 dicembre 1977, n. 904 come modificata dall'art. 2 della legge 25 novembre 1983, n. 649 compete un credito di imposta pari ai 9/16 degli utili che concorrono a formare il reddito imponibile dei soci, se la relativa delibera di distribuzione viene adottata dopo la chiusura del periodo d'imposta in corso al 1° dicembre 1983 ovvero pari al 42,85% se la delibera di distribuzione è stata adottata entro la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983. Tale credito non spetta, invece, sui dividendi per i quali è stata applicata la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (cedolare secca opzionale ovvero sui dividendi attribuiti alle azioni di risparmio). Sono altresì esclusi i soci non residenti di società residenti (a meno che i soci stessi non siano società o enti esteri con stabile organizzazione in Italia) ed i soci residenti di società non residenti. Il credito d'imposta va aggiunto all'imponibile e sottratto dall'imposta nel quadro di calcolo (Mod. 760/M).
Il credito d'imposta va indicato al n. 23 colonna 1 del Mod. 760/M per sommarlo al reddito complessivo imponibile; in pari ammontare dovrà essere detratto al n. 30 colonna 1 dello stesso quadro nella determinazione dell'imposta dovuta o dell'eventuale rimborso d'imposta.

(X) L'ammontare rimborsabile del credito d'imposta sui dividendi deve essere detratto dal rigo 27 perchè esso viene tassato mediante la sua aggiunta al reddito imponibile nel rigo 23 colonna 1 del Mod. 760/M.

(XI) Indicare l'ammontare delle eventuali variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate (ivi compreso il 50% delle plusvalenze di cui all'art. 40, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601). Le aziende e gli istituti di credito possono indicare come variazioni in diminuzione il 50% degli interessi *attivi derivanti dai mutui fatti agli enti indicati nell'art. 21, secondo comma, del D.P.R.* 29 settembre 1973, n. 601; in tal caso devono riaggiungere il relativo importo ai fini dell'imposta locale (indicandolo al n. 33). Le imprese danneggiate nei comuni terremotati possono comprendere tra le variazioni in diminuzione le erogazioni *ricevute, in soccorso delle popolazioni*, ammesse in deduzione dalle vigenti leggi e semprechè esse abbiano interessato il conto P. e P. Ai sensi dell'art. 6 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, gli utili distribuiti dalle società collegate non residenti sono tassabili per il 40% del loro ammontare. In pari misura deve essere ridotta l'imposta pagata all'estero ai fini del computo del credito di imposta ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598.
Ai sensi della legge 5 dicembre 1978, n. 787, entrata in vigore il 29 dicembre 1978 e della legge 4 novembre 1981, n. 626, entrata in vigore l'8 novembre 1981, i soggetti che partecipano o sono associati in partecipazione alle società consortili ivi previste *e i terzi acquirenti delle azioni sottoscritte dalle stesse società possono beneficiare* delle agevolazioni stabilite dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 787.

(XII) Va indicato anche il rimanente 40% degli utili distribuiti da collegate estere *percepiti nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.*

(XIII) Per le modalità di contabilizzazione del valore delle opere forniture e servizi in corso di esecuzione e per la compilazione dei relativi prospetti da allegare alla dichiarazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, si fa richiamo alle istruzioni contenute nella circolare n. 36 del 22 settembre 1982 pubblicata nella G.U. del 18 ottobre 1982, n. 287.

(XIV) In tale voce vanno ricompresi, se ed in quanto non contribuirono a formare il reddito complessivo assoggettato *all'ILOR*, anche i rimborsi, *le restituzioni e gli* sgravi di cui all'art. 5 della legge 14 novembre 1981, n. 645.

(XV) Si fa presente che, ai sensi dell'art. 20 del D L. 23 febbraio 1983, n. 55, convertito *nella legge 26 aprile 1983, n. 131*, l'aliquota dell'ILOR per l'anno 1983 è ridotta al 10% relativamente ai redditi di fabbricati non strumentali soggetti alla sovraimposta comunale.
Si precisa, inoltre, che per i soggetti IRPEG con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare la riduzione anzidetta si applica per i redditi dei fabbricati posseduti nel primo periodo d'imposta iniziato successivamente al 30 aprile 1983 e fino a concorrenza dell'ammontare dei redditi di fabbricati e per la parte di essi assoggettati alla sovraimposta comunale.

(XVI) Ai fini della non punibilità delle contravvenzioni di cui all'art. 1 della legge n. 516 del 1982 e ricorrendo le condizioni ivi previste, deve essere indicato, in tale spazio, l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture contabili del periodo d'imposta in cui l'evento si è verificato sempre che ne sia stata fatta apposita *annotazione entro il termine di presentazione della dichiarazione nelle scritture* contabili del periodo di imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione stessa.
Detta annotazione va eseguita nelle scritture contabili attraverso apposite voci di memoria e l'ammontare dei corrispettivi omessi dovrà essere portato tra le variazioni in aumento nel quadro della dichiarazione. L'annotazione stessa, se il bilancio non è stato già approvato, può essere eseguita ad ogni effetto, sempre nelle scritture contabili, anche ai sensi della disposizione del quarto comma dell'art. 14 del D.P.R. n. 600. In quest'ultimo caso non dovrà essere operata nessuna variazione in aumento dato che l'importo stesso è stato già assunto a base della determinazione del reddito imponibile.

Mod. 760/C redditi d'impresa

ENTE			
DOMICILIO FISCALE	VIA	N.	C.A.P.
ATTIVITÀ COMMERCIALE ESERCITATA			
LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ (1)			
LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI (2)			

Volume d'affari annuo dichiarato agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto (codice 54 della dichiarazione annuale I.V.A.)	.000
Ammontare complessivo degli stipendi e dei salari (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) come da conto dei profitti e delle perdite	.000
Ammontare complessivo dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente come da conto dei profitti e delle perdite	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

A	Utile netto risultante dal conto dei profitti e delle perdite	.000
B	Perdita netta risultante dal conto dei profitti e delle perdite	.000
	VARIAZIONI IN AUMENTO	
1	Redditi dei terreni (dominicali e agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali per l'esercizio dell'impresa determinati in base alle risultanze catastali o a norma dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131 **(I)**	.000
2	Costi relativi agli immobili di cui al n. 1 **(I)**	.000
3	Redditi derivanti dalla partecipazione a società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, di cui all'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 determinati a norma dello stesso articolo **(II)**	.000
4	Valore normale dei beni destinati al consumo dell'ente dichiarante o assegnati agli associati o partecipanti (art. 53, quinto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597)	.000
5	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive non imputate al conto dei profitti e delle perdite o imputate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n.597 oppure contabilizzate o utilizzate in difformità dalle condizioni e dai limiti temporali ivi stabiliti **(III)**	.000
6	Perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali diverse da quelle indicate nell'art. 57 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 **(IV)**	.000
7	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi degli artt. 58 e 71 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 o indeducibili ai sensi dell'art. 58, secondo comma	.000
	A RIPORTARE	.000

(1) Se l'attività è svolta in più Comuni, indicare qui il principale ed elencarli tutti, con i relativi indirizzi, in apposito allegato. In tale allegato devono essere specificati tutti i punti *in cui l'attività viene esercitata, nello stesso o in altri Comuni (negozi, edicole, banchi, succursali,* stabilimenti, opifici, ecc.).

(2) Se le scritture contabili sono conservate presso terzi indicarne anche le generalità o la denominazione.

AVVERTENZE - *Questo quadro deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti, e da quelli non residenti* **con stabile organizzazione in Italia, che hanno esercitato attività commerciali con contabilità separata, ad eccezione di quelli che fruiscono del regime di contabilità semplificata (v. Avvertenza al mod. 760/D). In mancanza di contabilità separata i ricavi delle attività commerciali esercitate devono essere dichiarati nel quadro 760/L.**

		RIPORTO	.000
08		Somme corrisposte agli amministratori a titolo di partecipazione agli utili (se ed in quanto imputate al conto dei profitti e delle perdite)	.000
09		Erogazioni liberali a favore dei dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui al primo comma dell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 **(V)**	.000
10		Erogazioni liberali diverse da quelle previste nel primo comma dell'art. 60 **(V)**	.000
11	a	Imposte indeducibili a norma dell'art. 61, primo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n 597 e dell'art 20 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 convertito in L. 26 aprile 1983, n. 331	.000
	b	Accantonamento per l'ILOR relativo ai redditi dell'esercizio **(VI)**	.000
12		Contributi ad associazioni sindacali e di categoria eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 61, secondo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000
13		Altri costi ed oneri non suscettibili di imputazione specifica (spese generali), eccedenti la quota deducibile ai sensi del secondo comma dell'art. 74 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000
14		Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	
	a	relative a materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (art. 62)	.000
	b	relative ad opere, forniture e servizi in corso di esecuzione (art. 63) **(IX)**	.000
	c	relative a titoli azionari, obbligazionari e similari (art. 64)	.000
15		Accantonamenti non deducibili in tutto o in parte (artt. 65, 66 e 67 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597):	
	a	per trattamento di quiescenza e previdenza del personale	.000
	b	per rischi su crediti **(IV)**	.000
	c	per altre finalità	.000
16		Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte (artt. da 68 a 71 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597):	
	a	relativi a beni materiali o immateriali	.000
	b	relativi a beni gratuitamente devolvibili	.000
	c	relativi a costi ad utilizzazione pluriennale	.000
17		Costi di manutenzione, riparazione, etc. eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 68, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000
18		Costi di competenza di altri esercizi (art. 74, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597)	.000
19		Altre variazioni in aumento **(VII)** **(X)**:	
			.000
			.000
			.000
		C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO	.000

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

20	Proventi degli immobili di cui al n. 1 **(I)**	.000
21	Utili distribuiti dalle società di cui al n. 3 **(II)**	.000
22	Costi ed oneri non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 74, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597)	.000
23	Interessi, dividendi e altri proventi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta **(VIII)**	.000
24	50% degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente al 1 gennaio 1974 *inclusi quelli già esenti dall'imposta di ricchezza mobile o compresi in regimi sostitutivi* (art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598)	.000
25	Ammontare del rimborso per eccedenza del credito d'imposta se imputato al conto economico (v. nota IX del mod. 760/A)	.000
26	Altre variazioni in diminuzione **(VII)**:	
		.000
		.000
		.000
	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	.000
E	Differenza (somma algebrica) tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione (totale C — totale D)	.000
F	Reddito d'impresa o perdita (somma algebrica tra A o B ed E)	.000
	a dedurre: Erogazioni liberali deducibili ai sensi dell'art. 60, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 **(V)**	.000
	G) REDDITO NETTO (O PERDITA) da riportare al rigo 01 del mod. 760/B	.000

ANNOTAZIONI: **(X)** ______________________________

Il sottoscritto, pur essendo i ricavi conseguiti nel precedente periodo d'imposta non superiori a 780 milioni di lire, dichiara:

a) di optare per il regime ordinario per il triennio 1983-1985 [ ] (scrivere SI o NO)

b) di avere optato per il regime ordinario per il triennio in corso [ ] (scrivere SI o NO)

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________

NOTE AL MOD. 760/C

(I) Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche i redditi dei terreni e quelli dei fabbricati non costituenti beni strumentali (cioè destinati specificamente all'esercizio di attività commerciali) sono assunti come componenti del reddito complessivo in base alle risultanze catastali — salvo il disposto dell'art. 2 della legge n. 131 del 1960 — anziché in base ai costi e ai ricavi contabilizzati. Di conseguenza il risultato del conto economico deve essere rettificato eliminando i costi e i proventi relativi ai detti immobili e aggiungendo redditi imputabili agli stessi in base alle risultanze catastali o al citato art. 2. Per la determinazione del reddito effettivo dei fabbricati si tiene conto delle disposizioni della legge 27 luglio 1978, n. 392. Per gli enti che svolgono sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 28 del decreto n. 597, la parte di reddito imputabile all'attività compresa nei detti limiti (attività agricola) è determinata in base alle risultanze catastali. Pertanto, fermo restando l'obbligo di indicare al n. 1 il reddito catastale, la variazione in aumento di cui al n. 2 sarà limitata alla parte dei costi imputabile all'attività agricola e la variazione in diminuzione di cui al n. 20 sarà costituita dal valore dei prodotti agricoli e zootecnici venduti o impiegati nell'attività commerciale.
Il reddito derivante dall'attività di allevamento va dichiarato in questo quadro sia nel caso di determinazione forfettaria dello stesso reddito con i criteri previsti dal D.P.R. 5 aprile 1978, n. 132, sia quando venga esercitata l'opzione per la determinazione analitica in base a costi e ricavi effettivi. Nel primo caso, devono essere inseriti

a) tra le variazioni in aumento al punto 1, il reddito agrario, al punto 2, tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento e, al punto 19, il reddito determinato ai sensi dell'art. 72-*ter* del D.P.R. n. 597 (desunto dal modello 760/E 1).

b) tra le variazioni in diminuzione, al punto 20, tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta.

Nel secondo caso (opzione per la determinazione analitica del reddito), devono essere inseriti

a) tra le variazioni in aumento, al punto 1, il reddito agrario e, al punto 2, i soli costi relativi alla parte di attività imputabile al reddito agrario;

b) tra le variazioni in diminuzione, al punto 20, i soli ricavi riferibili all'attività compresa nei limiti del reddito agrario.

Per la parte del reddito di allevamento eccedente il reddito agrario, è fatta salva la facoltà di optare per la determinazione analitica in base ai costi e ricavi effettivi, in conformità delle disposizioni relative al reddito d'impresa.
Ai fini dell'imposta locale sui redditi, che a norma dell'art. 4, comma quinto, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, si applica separatamente sui redditi fondiari, il reddito complessivo soggetto all'imposta stessa deve essere diminuito dell'ammontare dei redditi dei terreni e di quelli dei fabbricati non strumentali relativi all'impresa, quali devono perciò essere indicati nei modelli 760/E e 760/F, specificando nell'annotazione dei quadri stessi che sono inclusi nel reddito d'impresa.

(II) Nel caso di partecipazione a società di tipo personale aventi la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato si deve tenere conto dell'ammontare della quota di reddito spettante al dichiarante (che deve perciò essere indicato tra le variazioni in aumento) anziché dell'ammontare degli utili distribuiti e contabilizzati (che va indicato tra le variazioni in diminuzione), se dalla dichiarazione presentata dalla società cui si riferisce la partecipazione risulta una perdita, la relativa quota deve essere indicata tra le variazioni in diminuzione. In apposito allegato devono essere indicati la denominazione e la sede della società, il reddito dichiarato dalla stessa, le ritenute d'acconto subite, il credito d'imposta sui dividendi percepiti da società di persone, l'ILOR pagata dalla società sulla quota di reddito e la quota di partecipazione agli utili spettante all'ente dichiarante. Non si deve tenere conto delle partecipazioni assunte dall'ente a titolo personale (e cioè non relative all'attività commerciale esercitata), le quali vanno invece indicate nel modello 760/H.

(III) Deve essere indicato l'ammontare complessivo delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive che concorrono a formare il reddito a norma degli articoli 54 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (con riferimento alle condizioni e ai termini ivi stabiliti), qualora non siano state imputate al conto dei profitti e delle perdite o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto in tal caso della differenza). Sono considerate sopravvenienze attive, oltre a quelle indicate come tali nell'art. 55, nel quinto comma dell'art. 68 e alla fine del quarto comma dell'art. 69 del citato decreto, anche maggiori corrispettivi di cui al quarto comma dell'art. 63 e le «eccedenze» o «differenze» di cui al secondo comma dell'art. 66, al primo comma dell'art. 67 e al quarto comma dell'art. 70 nonché quelle dell'art. 5 della legge 14 novembre 1981, n. 645.

(IV) Deve essere portato in aumento l'ammontare delle perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali diverse da quelle indicate nell'art. 57 del decreto n. 597 o contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi stabiliti. Per quanto concerne in particolare le perdite su crediti occorre tener presente che per effetto dell'art. 66 del decreto n. 597 deve essere portato in aumento anche l'ammontare di quelle perdite che avrebbero dovuto essere imputate all'apposito «fondo rischi» costituito ai sensi di tale articolo. L'eventuale eccedenza delle somme accantonate nel detto fondo in confronto alla misura consentita deve essere indicata alla lettera *b)* del n. 15.

(V) Le erogazioni liberali di cui al primo comma dell'art. 60 sono quelle fatte per le finalità ivi indicate a favore di tutto il personale o di tutti i dipendenti compresi in alcune categorie del personale e non quelle a favore di singoli dipendenti: la parte indeducibile da indicare è quella che eccede il 5 per mille dell'ammontare delle retribuzioni (senza tenere conto dei contributi a carico del datore di lavoro e tenendo conto dell'accantonamento di quiescenza e previdenza di competenza dell'esercizio). Delle erogazioni liberali a favore di altri soggetti sono ammesse in deduzione soltanto quelle fatte a favore degli enti indicati nel secondo comma dello stesso art. 60, fino alla concorrenza del 2% del reddito dichiarato per ciascuna delle ipotesi ivi previste: il relativo ammontare deducibile deve essere indicato dopo la lettera F (la deduzione non spetta, ai sensi del citato articolo, se alla lettera F risulta indicata una perdita). Non danno in nessun caso luogo a variazione in aumento le erogazioni effettuate in soccorso delle popolazioni dei comuni terremotati, esenti a norma delle vigenti leggi.

(VI) Ai sensi dell'art. 6 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è deducibile l'ILOR effettivamente dovuta sul reddito dichiarato. Pertanto l'accantonamento dell'ILOR dovuta per l'esercizio dovrà essere evidenziato al n. 11 *b)* fra le variazioni in aumento quando sia stato imputato al conto economico (condizione alla quale è subordinata la deduzione in parola); analogamente dovrà essere ripreso l'acconto se imputato al conto economico.

(VII) Indicare l'ammontare delle eventuali variazioni in aumento o in diminuzione, diverse da quelle espressamente elencate, risultanti dal confronto fra il metodo adottato nella redazione del conto economico e le disposizioni del titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, con particolare riguardo alla valutazione delle rimanenze (articoli 62, 63 e 64 del decreto n. 597). Se l'ente dichiarante era soggetto all'imposta sulle società, tra le variazioni in aumento deve essere indicato il 50% delle imposte arretrate di cui all'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598. Le imprese danneggiate nei comuni terremotati possono comprendere tra le variazioni in diminuzione le erogazioni ricevute, in soccorso delle popolazioni, ammesse in deduzione dalle vigenti leggi e sempreché esse abbiano interessato il conto P. e P.

(VIII) Per gli enti non commerciali la ritenuta alla fonte è applicata a titolo d'imposta anche sugli interessi, premi e altri frutti derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali (vedi quarto comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60).

(IX) Per le modalità di contabilizzazione del valore delle opere, forniture e servizi in corso di esecuzione e per la compilazione dei relativi prospetti da allegare alla dichiarazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, si fa richiamo alle istruzioni contenute nella circolare n. 36 del 22 settembre 1982 pubblicata nella G.U. del 18 ottobre 1982, n. 287.

(X) Ai fini della non punibilità delle contravvenzioni di cui all'art. 1 della legge n. 516 del 1982 e ricorrendo le condizioni ivi previste, deve essere indicato, in tale spazio, l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture contabili del periodo d'imposta in cui l'evento si è verificato sempre che ne sia stata fatta apposita annotazione entro il termine di presentazione della dichiarazione nelle scritture contabili del periodo di imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione stessa.
Detta annotazione va eseguita nelle scritture contabili attraverso apposite voci di memoria e l'ammontare dei corrispettivi omessi dovrà essere portato tra le variazioni in aumento nel quadro della dichiarazione. L'annotazione stessa, se il bilancio non è stato già approvato, può essere eseguita ad ogni effetto, sempre nelle scritture contabili, anche ai sensi della disposizione del quarto comma dell'art. 14 del D.P.R. n. 600. In quest'ultimo caso non dovrà essere operata nessuna variazione in aumento dato che l'importo stesso è stato già assunto a base della determinazione del reddito imponibile.

Mod. 760/D redditi di impresa minore

ENTE			
DOMICILIO FISCALE	VIA	N.	C.A.P
ATTIVITÀ ESERCITATA			
LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ (1)			
LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI (2)			

Volume d'affari annuo dichiarato agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto (codice 54 della dichiarazione annuale I.V.A.)	.000
Ammontare complessivo degli stipendi e dei salari (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali)	.000
Ammontare complessivo dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente	.000
Valore delle rimanenze al 31 dicembre 1983 (materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci) (questo dato non è richiesto per le imprese il cui reddito è determinato forfettariamente)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

		COMPONENTI POSITIVI (I)	
		Ricavi:	
1	a	corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rientranti nell'attività commerciale esercitata e delle cessioni di materie prime, materie sussidiarie, prodotti finiti o semilavorati (compresi i relativi interessi per dilazioni di pagamento e moratori) **(II)**	.000
	b	corrispettivi delle cessioni di titoli azionari, obbligazionari e similari **(III)**	.000
	c	valore normale dei corrispettivi in natura e dei beni destinati al consumo dell'ente o assegnati agli associati o partecipanti	.000
2		Plusvalenze patrimoniali realizzate mediante cessione, permuta, conferimento in società, destinazione all'uso dell'ente o assegnazione agli associati o partecipanti di beni diversi da quelli da cui derivano i ricavi **(III)**	.000
3		Sopravvenienze attive **(IV)**	.000
		A) TOTALE COMPONENTI POSITIVI	.000

(1) Se l'attività è svolta in più Comuni, indicare qui il principale ed elencarli tutti, con i relativi indirizzi, in apposito allegato. In tale allegato devono essere specificati tutti i punti in cui l'attività viene esercitata, nello stesso o in altri Comuni (negozi, edicole, banchi, succursali, stabilimenti, opifici, ecc.).
(2) Se le scritture contabili sono conservate presso terzi indicarne anche le generalità o la denominazione.

AVVERTENZA - *Gli enti non commerciali residenti e quelli non residenti con stabile organizzazione in Italia,* **che hanno esercitato attività commerciali con contabilità separata, devono compilare questo quadro, in luogo del quadro 760/C:**

a) qualora nell'esercizio di tale attività abbiano conseguito nel periodo d'imposta precedente ricavi per ammontare non superiore a 780 milioni e non abbiano optato per il regime ordinario;
b) qualora, pur avendo superato il detto limite, fruiscano del regime triennale di contabilità semplificata;
c) indipendentemente dall'ammontare dei ricavi, qualora abbiano iniziato l'attività commerciale nel 1983.

Se l'attività commerciale è stata esercitata senza contabilità separata, i relativi ricavi devono invece essere dichiarati nel quadro 760/L.

	COMPONENTI NEGATIVI	
4	Costo dei beni destinati alla rivendita o alla produzione di beni e servizi **(V)**	.000
5	Costo dei beni strumentali, materiali o immateriali, di costo unitario non superiore a un milione di lire	.000
6	Quote di ammortamento dei beni strumentali, materiali o immateriali (esclusi i beni di cui al n. 5)	.000
7	Spese per le retribuzioni al personale dipendente **(VI)**	.000
8	Compensi e altre somme corrisposti a terzi e assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o d'acconto	.000
9	Canoni di locazione	.000
10	Interessi passivi **(VII)**	.000
11	Premi di assicurazione	.000
12	Spese di illuminazione e per energia elettrica	.000
13	Costo dei carburanti e dei lubrificanti	.000
14	Perdite sopravvenienze passive e minusvalenze	.000
15	Altri costi e spese documentati **(VII) (VIII)**	.000
16	Altri costi e spese non documentati **(IX)**	.000
	B) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	.000
	C) REDDITO NETTO (O PERDITA) (A — B) riportare questo dato al rigo 02 della sez. 1 del quadro 760/B	.000

Annotazioni: (X) ______________________________

Data ______ IL DICHIARANTE ______________________

(I) *Nel caso in cui l'ammontare* dei ricavi delle attività sottoindicate sia non superiore a 18 milioni di lire, il reddito si determina forfettariamente ai sensi dell'art. 72 bis del *D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597.* Pertanto, soggetti di cui al citato articolo che abbiano conseguito nel periodo d'imposta ricavi per un *ammontare non superiore* ai 12 milioni di lire, potranno indicare complessivamente al punto 1) l'ammontare dei ricavi *ed alla lettera B), in luogo delle singole* componenti negative, l'importo derivante dall'applicazione dei seguenti coefficienti di detrazione forfettaria sui ricavi (esclusi *quelli derivanti da* plusvalenze patrimoniali eventualmente realizzate, che devono essere indicate distintamente dai ricavi, al n. 2 dei «componenti positivi») *in dipendenza dell'attività* svolta, così modificati dalla L. 28 febbraio 1983 n 53

a) imprese artigiane e in genere esercenti trasporti ed attività connesse, prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici *esercizi e nelle mense* aziendali:

fino a 10 milioni	70%
oltre i 10 e fino a 14 milioni	65%
oltre i 14 e fino a 18 milioni	60%

b) commercianti al *minuto compresi gli ambulanti*

fino a 10 milioni	80%
oltre i 10 e fino a 14 milioni	70%
oltre 14 e fino a 18 milioni	65%

c) vendita di generi di monopolio e di valori bollati postali e simili, *intermediari e rappresentanti* di commercio:

fino a 10 milioni	50%
oltre 10 e fino a 14 milioni	45%
oltre i 14 e fino a *18 milioni*	40%

Se s'intende rinunciare alla determinazione forfettaria il Mod 760/D deve essere compilato in ogni sua parte.

(II) I redditi (dominicali e agrari) dei terreni, e dei fabbricati *non costituenti* beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, i redditi di capitale, i redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in *nome* collettivo e in accomandita semplice e gli altri redditi non compresi in questo quadro devono essere dichiarati negli appositi quadri *760/E, F, G, H e L. Ciò perché tali redditi,* pur se di pertinenza dell'impresa, non sono considerati componenti positivi del reddito di impresa *minore (vedi art. 72 del decreto n.* 597) e concorrono invece separatamente alla formazione del reddito complessivo anche ai fini *dell'imposta sul reddito* delle persone giuridiche.

(III) I corrispettivi derivanti dalla cessione di titoli devono essere indicati fra i ricavi se l'impresa ha per *oggetto specifico — ancorché* non esclusivo — la compravendita, il possesso e la gestione di titoli o l'assunzione di *partecipazioni In caso contrario* le plusvalenze realizzate su titoli di pertinenza dell'impresa devono essere indicate al n. 2.

(IV) Non danno in nessun caso luogo a sopravvenienze attive le erogazioni liberali ricevute per il soccorso delle popolazioni *dei comuni terremotati* esenti a norma delle vigenti leggi In tale voce vanno indicati i rimborsi, le restituzioni e gli sgravi di cui *all'art 5 della legge 14 novembre* 1981, n. 645.

(V) Il costo deve essere calcolato aggiungendo all'ammontare degli acquisti fatti durante il periodo d'imposta il valore delle giacenze iniziali indicato *nel registro di cui all'art.* 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n 600, e detraendo quello delle rimanenze finali risultanti *dal registro stesso.*

(VI) *L'ammontare della spesa per* il personale dipendente deve essere determinato computando oltre alle retribuzioni vere e proprie (al lordo dei contributi a carico *dei dipendenti) e alle eventuali* quote arretrate, le indennità di trasferta e qualsiasi altro cimpenso dovuto in relazione al rapporto di lavoro, con *la sola esclusione delle* indennità pagate per conto di enti previdenziali, i contributi previdenziali e assistenziali nonché *le indennità di fine rapporto, gli acconti* sulle stesse dopo la cessazione del rapporto di lavoro o le anticipazioni sulle indennità stesse in costanza del rapporto di lavoro corrisposti nell'anno. Le quote eventualmente accantonate a fronte di tali indennità possono ugualmente essere computate, ma a *condizione che venga allegato il relativo* prospetto analitico di calcolo, in tal caso negli anni successivi le indennità erogate saranno ammesse *in deduzione per la sola parte* non coperta dagli accantonamenti.

(VII) Deve essere indicata la parte degli interessi passivi che non eccede la quota proporzionale deducibile ai sensi degli articoli 58 e 71 ultimo comma *del decreto n.* 597 Non rientrano fra gli interessi passivi da indicare quelli che, a norma del secondo comma dello stesso art. 58, non *costituiscono spese di* esercizio ma elementi del costo dei beni ivi indicati. La quota deducibile delle spese generali va compresa *fra gli «altri costi* e spese documentati» di cui al successivo n. 15.

(VIII) Comprese le erogazioni effettuate in soccorso delle popolazioni dei comuni terremotati ammesse *in deduzione* dalle vigenti leggi.

(IX) Ai sensi *della legge n. 53 del 28 febbraio* 1983, *non* deve più essere indicato l'ammontare dei costi ed oneri non documentati previsti dall'art. 72 punto 12 del D P.R. 29 settembre 1973 n. 597 salvo quelli riguardanti le imprese indicate nel 1° comma dell'art. 1 del D.M 13 ottobre 1979 (somministrazione pasti e bevande, *prestazione alberghiera) e per gli* intermediari e rappresentanti di commercio per i quali le deduzioni forfettarie sono ammesse nelle seguenti *misure:*

— 3% dei ricavi fino a 12 milioni di lire;
— 1% dei ricavi oltre i 12 milioni e fino a 150 milioni;
— *0,50% dei ricavi oltre i 150 milioni* e fino a 180 milioni.

(X) Ai fini della non punibilità delle contravvenzioni di cui all'art. 1 della L. n 516 del 1982 e ricorrendo *le condizioni ivi previste* deve essere indicato, in tale spazio, l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture *contabili del periodo di imposta in* cui l'evento si è verificato sempre che ne sia stata fatta apposita annotazione entro il termine di presentazione della dichiarazione, nelle scritture contabili obbligatorie, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 600, del periodo di imposta in corso al momento della presentazione *della dichiarazione.*

Detta annotazione va eseguita indicando, nei *registri tenuti ai fini dell'imposta* sul valore aggiunto (registro delle fatture emesse o dei corrispettivi) ovvero, per coloro che effettuano soltanto operazioni *non* soggette a registrazione ai fini di tale tributo, nell'apposto registro in corso di utilizzazione al momento della annotazione stessa, *l'ammontare complessivo dei corrispettivi* non registrati.

In sede di dichiarazione, inoltre, il predetto ammontare dei corrispettivi dovrà *essere inserito tra i rispettivi* componenti positivi congiuntamente a quelli regolarmente registrati, nello spazio riservato alle *annotazioni dovrà essere indicato* specificamente l'importo dei ricavi, delle plusvalenze o sopravvenienze che si intende regolarizzare agli effetti di cui sopra.

DISTINTA DEGLI UTILI DA PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ, ASSOGGETTATI A RITENUTA D'ACCONTO (1)

N. ord.	SOCIETÀ EROGANTE (denominazione e sede)	Numero azioni o quote possedute	Valore nominale complessivo	UTILI RISCOSSI (2) (3)			Ammontare della ritenuta
				Specie	Anno di distrib.	Importo lordo	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
					TOTALE		

DISTINTA DEGLI INTERESSI, PREMI E ALTRI FRUTTI DELLE OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI COMPRESE LE ACCETTAZIONI BANCARIE SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO

N. ord.	SOCIETÀ O ENTE EMITTENTE (denominazione e sede)	TITOLI		Redditi maturati (4)	Ritenute d'acconto (5)
		Quantità	Valori		
1			.000		
2			.000		
3			.000		
4			.000		
5			.000		
6			.000		
7			.000		
8			.000		
9			.000		
10			.000		
11			.000		
12			.000		
13			.000		
14			.000		
15			.000		
			TOTALE		

(1) Indicare i dati risultanti dai modelli RAD allegati alla dichiarazione.
(2) Specificare con le rispettive sigle se trattasi di: dividendo (d), acconto dividendo (ad), saldo dividendo (sd), riparto straordinario (rs), utili in natura (n), azioni o quote gratuite o aumento gratuito del valore nominale (g).
(3) Indicare l'anno in cui è stata deliberata la distribuzione degli utili o l'aumento gratuito del capitale se deliberato prima del 18 dicembre 1977.
(4) Indicare in questa colonna l'ammontare degli interessi e altri maturati nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione (per le obbligazioni e titoli similari, limitatamente al periodo di possesso dei titoli). In tale colonna va altresì indicato l'ammontare dei proventi delle cambiali di cui all'art. 10bis della tariffa All. A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 462 (accettazioni bancarie), soggetti alla ritenuta alla fonte prevista dall'art. 1, terzo comma, D.L. 2 ottobre 1981 n. 546, convertito, con modificazioni, nella L 1° dicembre 1981, n. 692.
(5) Indicare in questa colonna l'ammontare complessivo delle ritenute corrispondenti ai redditi maturati indicati nella colonna precedente.

DISTINTA DEGLI INTERESSI, PREMI E ALTRI FRUTTI DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO

CAUSALE	REDDITI MATURATI (4)	RITENUTE D'ACCONTO (5)
I. Depositi e conti correnti postali		
II. Depositi e conti correnti bancari		
TOTALE		

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTI (6)
(o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

N. ord.	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV. (sigla)	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE	QUALIF.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Si allegano n. .... certificati dei sostituti d'imposta, n. .... modelli RAD e n. .... quietanze di versamento in esattoria dell'IRPEG e dell'ILOR.

Data. . ______________

Il presidente o i componenti dell'organo di controllo ______________

IL DICHIARANTE ______________

(4) Indicare in questa colonna l'ammontare degli interessi e altri frutti maturati nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, (per le obbligazioni e titoli similari, limitatamente al periodo di possesso dei titoli). In tale colonna va altresì indicato l'ammontare dei proventi delle cambiali di cui all'art. 10 bis della tariffa All. A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 462 (accettazioni bancarie), soggetti alla ritenuta alla fonte prevista dall'art. 1, terzo comma, D.L. 2 ottobre 1981 n. 546, convertito, con modificazioni, nella L 1° dicembre 1981, n. 692.
(5) Indicare in questa colonna l'ammontare complessivo delle ritenute corrispondenti ai redditi maturati indicati nella colonna precedente.
(6) In carica alla data di presentazione della dichiarazione.

Mod. 760/E

redditi dei terreni

SOCIETÀ O ENTE			
DOMICILIO FISCALE	VIA	NUMERO	C.A.P.

N. ord.	1 COMUNE	2 PROV.	3 NUMERO PARTITA CATASTALE	REDDITO DOMINICALE RIVALUTATO (1)				REDDITO AGRARIO RIVALUTATO (1)			
				4 Totale	5 Quota spettante	6 Imponibile IRPEG	7 Imponibile ILOR	8 Totale	9 Quota spettante	10 Imponibile IRPEG	11 Imponibile ILOR
01											
02											
03											
04											
05											
06											
07											
08											
09											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
			TOTALI								

(1) Indicare i redditi in catasto moltiplicati per 170 legge n. 53 del 28-2-1983, pubblicata sulla G.U. n. 58 dell'1-3-1983).

Data ____________ Il dichiarante ____________

AVVERTENZA - Questo quadro deve essere compilato da tutte le società e da tutti gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che possiedono terreni in Italia.

Mod. 760/E-1 redditi di allevamento di animali

SEZIONE 1 - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO NORMALIZZATO ALLA FASCIA BASE

FASCIA DI QUALITÀ (1)	REDDITO AGRARIO NON RIVALUTATO CORRISPONDENTE (2)	COEFFICIENTE DI NORMALIZZAZIONE (3)	REDDITO AGRARIO NORMALIZZATO (col. 2 × col. 3) (4)
I		35.416	
II		21.739	
III		33.333	
IV		15.760	
V		5.555	
VI		1.000	
TOTALE REDDITO AGRARIO NORMALIZZATO			**A**

SEZIONE 2 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI ANIMALI NORMALIZZATO ALLA FASCIA BASE

SPECIE ANIMALE	N. CAPI ALLEV.	COEFF. DI NORMALIZ-ZAZIONE	N. CAPI NORMALIZZATI	SPECIE ANIMALE	N. CAPI ALLEV.	COEFF. DI NORMALIZ-ZAZIONE	N. CAPI NORMALIZZATI
Vacche e bufale da latte, tori		2.000		**TOTALE DA RIPORTO**			
Vitelloni		1.150		Anatre, oche e capponi		10	
Manze		600		Starne, pernici e coturnici		3	
Vitelli		375		Piccioni, quaglie ed altri volatili		1	
Scrofe da riproduzione e verri		1.000		Conigli e lepri da carne		3,375	
Suinetti		20		Conigli e lepri da riproduzione		37,5	
Suini da macello		175		Ovini e caprini da riproduzione		230	
Galline da uova da cova e galli		29,5		Agnelloni e caprini da carne		36,5	
Galline ovaiole		18,5		Pesci da riproduzione q.li (1)		320	
Pollastre da allevamento e fagiani		3,5		Pesci per consumo q.li (1)		200	
Polli da carne		2,375		Equini da riproduzione		1.300	
Faraone		3		Equini puledri		500	
Tacchine per uova, da cova e tacchini riprodutt.		60		Alveari (famiglie) (1)		200	
Tacchini da carne		18,75		Lumache consum. q.li (1)		200	
TOTALE A RIPORTARE							

TOTALE NUMERO CAPI NORMALIZZATI — **B** N. ______

CAPI ALLEVABILI NEI LIMITI DELL'ART 28 del D.P.R. n. 597 — **C** Tot. A ______ / 100 x 160 = N. ______

CAPI ECCEDENTI (B — C) — **D** N. ______

CALCOLO DEL REDDITO DEI CAPI ECCEDENTI EX ART. 72 TER DEL D.P.R. N. 597
Tot. D ______ x (0,11 x 2 x 170) = 37,40 = — **E** Reddito imponibile L. ______

(1) Per le specie pesci, lumache e alveari l'unità di allevamento è riferita rispettivamente al quintale ed alla famiglia.

Data ______

Il dichiarante ______

NOTE AL MOD. 760/E-1

Questo quadro deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi derivanti dall'allevamento di animali ai sensi dell'articolo 72-*ter* del D.P.R. n. 597, quando tale attività superi il limite indicato alla lettera *b)* dell'art. 28 dello stesso decreto, salvo che non si opti per la determinazione analitica del reddito stesso in base ai costi e ai ricavi effettivi. Ciò in relazione alla nuova disciplina introdotta con il D.P.R. n. 132 del 5 aprile 1978 che ha profondamente innovato il regime di tassazione delle imprese esercenti attività di allevamento consentendo la determinazione dei loro redditi su base forfettaria mediante l'applicazione dei criteri e delle modalità fissati con il decreto ministeriale 20 ottobre 1982 emanato in attuazione della normativa stessa.

Nel citato decreto ministeriale sono stati infatti stabiliti criteri per determinare, rispettivamente, il numero di animali allevabili, per ciascuna specie, sul terreno e reddituralmente riconducibili nell'ambito del reddito agrario ai sensi della lettera *b)* dell'art. 28, il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza, nonché il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 72-*ter*, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente. Il computo di detti valori è effettuato sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto ministeriale che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale da adottarsi per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 28 sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.

Col suddetto decreto ministeriale si è inoltre provveduto ad integrare, su segnalazione degli organi tecnici competenti, le specie animali allevabili che sono risultate incomplete nelle tabelle allegate ai decreti ministeriali del 22 settembre 1978 e del 30 luglio 1980.

Per esigenze di semplificazione nel presente Mod. 760/E-1 è stato predisposto un prospetto di calcolo desunto dalle predette tabelle al fine di rendere omogenei i dati relativi a terreni appartenenti a diverse fasce di qualità e ad animali di diverse specie; ciò attraverso un processo di normalizzazione ad unità base di riferimento.

La nuova disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 72-*ter* si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento indipendentemente dal regime di contabilità nel quale già si collocavano (ordinaria o semplificata), purché in possesso dei seguenti requisiti:

1) che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;

2) che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella allegato 3 al D.M. 20 ottobre 1982 (riportata nel prospetto contenuto nel presente quadro).

Il reddito delle attività di allevamento che non rispondono alle sopra richiamate condizioni dovrà essere determinato secondo i normali criteri di cui al titolo V del D.P.R. n. 597 ed in relazione al regime nel quale l'impresa si colloca (ordinario o semplificato) e dovrà formare oggetto di dichiarazione nell'apposito quadro 760/C oppure 760/D.

Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfettari di cui all'art. 72-*ter* *non deve ritenersi esclusivo, nel senso che l'impresa di allevamento può optare per il normale regime di determinazione che le è proprio in relazione all'entità dei ricavi realizzati* (impresa ordinaria o impresa minore). Tale opzione va esercitata in sede di dichiarazione, determinando tale reddito nel quadro 760/C oppure 760/D senza utilizzare il quadro 760/E-1.

In ordine alla compilazione del presente quadro si precisa che le sezioni 1 e 2 contengono gli schemi di normalizzazione desunti dalle tabelle 2 e 3 allegate al citato D. M. il cui utilizzo consente di ovviare alle difficoltà di calcolo che si possono riscontrare in presenza di allevamenti riguardanti più specie animali od esercitati sui terreni appartenenti *a diverse fasce di qualità. In particolare nella sezione 2 si indicherà* il numero dei capi allevati per ciascuna specie, e, attraverso l'applicazione dei coefficienti a fianco indicati, si otterrà il totale (totale B) dei capi ridotti all'unità di misura assunta come base (piccioni ed altri volatili). Con lo stesso procedimento nella sezione 1, si indicheranno i redditi agrari non rivalutati, riportati distintamente per fasce di qualità, e, attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si otterrà il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A).

Per ricavare il reddito imponibile ai sensi dell'art. 72-*ter* si deve sviluppare il seguente calcolo:

a) il reddito agrario normalizzato alla VI fascia (totale A) va moltiplicato per il valore 160, coefficiente che esprime la quantità di capi della specie presa a base (piccioni e altri volatili) allevabili nella VI fascia entro il limite dell'art. 28 e per 100 lire di R.A.; tale valore, rapportato a 100 darà il numero di capi allevabili (totale C) entro il limite dell'art. 28 del D.P.R. n. 597;

b) eseguendo la differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata (totale B) e quello dei capi allevabili (totale C) si avrà il numero dei capi eccedenti espresso in unità base di allevamento (totale D);

c) il numero dei capi allevati in eccedenza (totale D) dovrà essere moltiplicato per il coefficiente 0,11 che è l'imponibile di ogni capo eccedente nella specie base (tabella 3, colonna d), quindi per il coefficiente di maggiorazione stabilito in 2 dal D. M. 20 ottobre 1982 ed infine per il coefficiente di rivalutazione del reddito agrario che per l'anno d'imposta 1983 è pari a 170. Il prodotto dei tre coefficienti è uguale a 37,40 per cui sarà sufficiente moltiplicare il numero dei capi eccedenti per tale ultimo indice per ottenere il reddito imponibile dell'impresa di allevamento esercitata in eccedenza ai limiti dell'art. 28 determinato ai sensi dell'art. 72-*ter*.

Tale dato deve confluire, come componente del reddito d'impresa, nel Mod. 760/A, se trattasi di società di capitale o ente commerciale, ovvero nel Mod. 760/C per gli enti non commerciali. Le istruzioni da seguire sono contenute alla nota *II* rispettivamente del Mod. 760/A e del Mod. 760/C.

Quando invece trattasi di enti non commerciali che fruiscono del regime di contabilità semplificata, il reddito di allevamento eccedente i limiti di cui all'art. 28, non va riportato nel quadro 760/D ma nel quadro 760/B, rigo 03, unitamente al reddito agrario.

TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ

Prima fascia:

Seminativo irriguo
Seminativo arborato irriguo
Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato
Prato irriguo
Prato irriguo arborato
Prato a marcita
Prato a marcita arborato
Marcita

Seconda fascia:

Seminativo
Seminativo arborato
Seminativo pezza e fosso
Seminativo arborato pezza e fosso
Arativo
Prato
Prato arborato (o prato alberato)

Terza fascia:

Alpe
Pascolo
Pascolo arborato
Pascolo cespugliato
Pascolo con bosco ceduo
Pascolo con bosco misto
Pascolo con bosco d'alto fusto
Bosco
Bosco misto
Bosco d'alto fusto
Incolto produttivo

Quarta fascia:

Risaia
Risaia stabile
Orto
Orto irriguo
Orto arborato
Orto arborato (o orto alberato) irriguo
Orto irriguo arborato
Orto frutteto
Orto pezza e fosso
Vigneto
Vigneto irriguo
Vigneto arborato
Vigneto per uva da tavola
Vigneto frutteto
Vigneto uliveto
Vigneto mandorleto
Uliveto
Uliveto agrumeto
Uliveto ficheto
Uliveto ficheto mandorleto
Uliveto frassineto
Uliveto frutteto
Uliveto sommaccheto
Uliveto vigneto
Uliveto sughereto
Uliveto mandorleto
Uliveto mandorleto pistacchieto
Frutteto
Frutteto irriguo
Agrumeto
Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci)
Agrumeto irriguo
Agrumeto uliveto
Aranceto
Carrubeto
Castagneto
Castagneto da frutto
Castagneto frassineto
Chiusa
Eucalipteto
Ficheto
Ficodindieto
Ficodindieto mandorleto
Frassineto
Gelseto
Limoneto
Mandorleto
Mandorleto ficheto
Mandorleto ficodindieto
Mandarineto
Noceto
Palmeto
Pescheto
Pioppeto
Pistacchieto
Pometo
Querceto
Querceto da ghianda
Salceto
Saliceto
Sughereto

Quinta fascia:

Canneto
Cappereto
Noccioleto
Noccioleto vigneto
Sommaccheto
Sommaccheto arborato
Sommaccheto mandorleto
Sommaccheto uliveto
Bosco ceduo

Sesta fascia:

Vivaio
Vivaio di piante ornamentali e floreali
Giardini
Orto a coltura floreale
Orto irriguo a coltura floreale
Orto vivaio con coltura floreale

TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO

FASCE DI QUALITÀ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a L. 100 di R.A. c/a × 100	Numero capi tassabili ex art. 28 per L. 100 di R.A. (d × 4)
	a	b	c	d	e
1ª (v. tabella 1)	300	8 500	v tabella 3	v tabella 3	v tabella 3
2ª (v tabella 1)	230	4 000	v tabella 3	v tabella 3	v tabella 3
3ª (v tabella 1)	30	800	v tabella 3	v tabella 3	v tabella 3
4ª (v tabella 1)	230	2 900	v tabella 3	v tabella 3	v. tabella 3
5ª (v tabella 1)	90	400	v tabella 3	v tabella 3	v tabella 3
6ª (v. tabella 1)	2 000	1 600	v tabella 3	v tabella 3	v. tabella 3

TABELLA 3

SPECIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggere Consumo annuale	(a) CAPI ALLEVABILI PER ETTARO E PER ANNO (2) – Fasce di qualità						(b) CAPI CORRISPONDENTI A L. 100 DI R.A. – Fasce di qualità						(c) CAPI TASSABILI EX ART. 28 PER L. 100 DI R.A. – Fasce di qualità						(D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)
			1 RA 300	2 RA 230	3 RA 30	4 RA 230	5 RA 90	6 RA 2000	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Vacche e bufale da latte e tori	- -	4000	2,13	1 00	0 20	0,73	0,10	0,40	0,71	0,43	0,67	0,32	0,11	0,02	2,84	1,72	2,68	1,28	0,44	0,08	230,00
Vitelloni	-	2300	3 70	1 74	0 35	1 26	0.17	0.70	1,23	0,76	1.17	0,55	0,19	0,04	4,92	3,04	4,68	2,20	0,76	0,16	132,18
Manze	—	1200	7 08	3 33	0.67	2 42	0.33	1 33	2,36	1.45	2,23	1,05	0,37	0,07	9,44	5,80	8,92	4,20	1.48	0,28	69,07
Vitelli	6 mesi	1500	11 33	5 33	1.07	3.87	0.53	2.13	3,78	2.32	3,57	1,68	0,59	0,11	15,12	9,28	14,28	6.72	2,36	0,44	43,15
Scrofe da riproduzione e verri		2000	4,25	2 00	0,40	1,45	0 20	0,80	1,42	0.87	1,33	0,63	0,22	0,04	5,68	3,48	5,32	2,52	0,88	0,16	115,00
Suinetti	3 mesi	160	212,50	100,00	20,00	72,50	10,00	40,00	70,83	43.48	66,67	31,52	11,11	2,00	283,32	173,92	266,68	126,08	44,44	8,00	2,30
Suini da macello	6 mesi	850	20,00	9,41	1,88	6,82	0.94	3.76	6,66	4,09	6,26	2.96	1,04	0,18	26,64	16,36	25,04	11 84	4,16	0,72	24,44
Galline da uova da cova e galli	—	59	144 07	67 80	13 56	49.15	6.78	27,12	48,02	29.48	45,20	21,37	7.53	1,36	192,08	117.92	180,80	85,48	30,12	5,44	3,39
Galline ovaiole	—	37	229,73	108,11	21.62	78 38	10,81	43,24	76,58	47,00	72,07	34,08	12,01	2,16	306,32	188,00	288,28	136,32	48,04	8,64	2,13
Pollastre da allevamento e fagiani	6 mesi	14	1214,28	571 43	114,28	414,28	57 14	228 57	404,76	248,45	380,93	180,12	63,49	11,43	1619,04	993,80	1523,72	720,48	253,96	45,72	0,40
Polli da carne	3 mesi	19	1789.47	842,10	168 42	610 52	84,21	336,84	596,49	366,13	561,40	265,44	93,57	16,84	2385,96	1464,52	2245,60	1061,76	374,28	67,36	0,27
Faraone	4 mesi	18	1416,67	666,67	133,33	483,33	66,67	266,66	472,22	289,86	444,43	210,14	74,08	13,33	1888,88	1159,44	1777,72	840,56	296,32	53,32	0,34
Tacchini per uova da cova e tacchini riproduttori	—	120	70,83	33,33	6,67	24,17	3,33	13,33	23,61	14,49	22,23	10,51	3,70	0,67	94,44	57,96	88,92	42,04	14,80	2,68	6,90
Tacchini da carne	6 mesi	75	226,67	106,67	21,33	77 33	10,67	42,67	75,56	46,38	71,10	33,62	11,86	2,13	302,24	185,52	284,40	134,48	47,44	8,52	2,16
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40	425,00	200,00	40,00	145,00	20,00	80,00	141,67	86,96	133,33	63,04	22,22	4,00	566,68	347,84	533,32	252,16	88,88	16,00	1,15
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	12	1416,67	666,67	133,33	483,33	66,67	266,67	472,22	289,86	444,43	210,14	74,08	13,33	1888,88	1159,44	1777,72	840,56	296,32	53,32	0,34
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	4250,00	2000,00	400,00	1450,00	200,00	800,00	1416,67	869,57	1333,33	630,43	222,22	40,00	5666,68	3478,28	5333,32	2521,72	888,88	160,00	0,11
Conigli e lepri da carne	3 mesi	27	1259,26	592 59	118 52	429,63	59 26	237 04	419 75	257 65	395 07	186 80	65,84	11 85	1679 00	1030,60	1580,28	747,20	263,36	47,40	0,39
Conigli e lepri da riproduzione	—	75	113,33	53,33	10,67	38,67	5,33	21,33	37,78	23,19	35,57	16,81	5,92	1,07	151,12	92,76	142,28	67,24	23,68	4,28	4,31
Ovini e caprini da riproduzione		460	18 48	8 70	1 74	6 30	0,87	3.48	6,16	3,78	5,80	2,74	0,97	0.17	24,64	15,12	23,20	10,96	3,88	0,68	26,44
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	146	116 44	54 79	10 96	39 73	5,48	21,92	38,81	23,82	36,53	17,27	6,09	1,10	155,24	95,28	146,12	69,08	24,36	4,40	4,20
Pesci(*) da riprod. q.li	—	640	13,28	6,25	1,25	4,53	0,63	2,50	4,43	2,72	4,17	1,97	0,70	0,13	17,72	10,88	16,68	7,88	2,80	0,52	36,80
Pesci(*) consum. q.li	—	400	21,25	10,00	2,00	7,25	1,00	4,00	7,08	4,35	6,67	3,15	1,11	0,20	28,32	17,40	26,68	12,60	4,44	0,80	23,00
Equini																					
Riproduzione	—	2600	3,27	1,54	0,31	1,12	0,15	0.62	1,09	0,67	1,03	0,49	0,17	0,03	4,36	2,68	4,12	1,96	0,68	0,12	149,35
Puledri	—	1000	8,50	4.00	0.80	2,90	0,40	1,60	2,63	1.74	2,67	1,26	0,44	0,08	11,32	6,96	10,68	5.04	1,76	0,32	57,50
Alveari (Famiglia)	—	400	21,25	10,00	2,00	7,25	1,00	4,00	7,08	4,35	6,67	3,15	1,11	0,20	28,32	17,40	26,68	12,60	4,44	0,80	23,00
Lumache consum. q.li	—	400	21,25	10,00	2,00	7,25	1,00	4,00	7,08	4,35	6,67	3,15	1,11	0,20	28,32	17,40	26,68	12,60	4,44	0,80	23,00

(*) Allevati in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.

(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno

(2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili nei diversi cicli compresi nell'anno

(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della seconda fascia di coltura. È espresso in lire 1937 - 1939.

Mod. 760/F
reddito dei fabbricati

SOCIETÀ O ENTE			NUMERO DI CODICE FISCALE
DOMICILIO FISCALE	VIA	N.	C.A.P.

QUADRO n. [ ]

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO		
UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI O CENTRO DI SERVIZIO DI	LISTA	PROT.

AVVERTENZA Questo quadro deve essere compilato da tutte le società e da tutti gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che posseggono fabbricati in Italia.

N. ord.	1 PARTITA CATASTALE	2 CAT. CATAST.	3 RENDITA CATASTALE	4 PERIODO DI POSSES.	5 QUOTA DI POSSES.	REDDITO CATASTALE RIVALUTATO (*) U.I.D.	(**) U.I.N.L.	6 TOTALE	7 QUOTA SPETTANTE	REDDITO EFFETTIVO 8 TOTALE LORDO	9 TOTALE NETTO	10 QUOTA SPETTANTE	11 IMPONIBILE *IRPEG*	12 IMPONIBILE ILOR	13 IMPONIBILE NON ASSOGG. *SOCOF*	14 IMPONIBILE ASSOGG. *SOCOF*
01								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
02								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
03								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
04								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
05								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
06								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
07								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
08								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
												TOTALE (***)	.000	.000	.000	.000

(*) U.I.D. (Unità immobiliari a disposizione). *Indicare con un segno (X) le unità immobiliari utilizzate come residenza secondaria dai soci associati o partecipanti.*
(**) U.I.N.L. (Unità immobiliari non locate). Indicare con un segno (X) le unità immobiliari destinate alla locazione e non locate per almeno 6 mesi.
(***) Qualora l'elencazione debba continuare, proseguire sul retro riportando i totali.

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il *numero d'ordine del riquadro precedente*

N. ord	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO COMPLETO (via, piazza, numero civico, interno, scala, ecc.)	C.A.P.	DATA DI SCADENZA ESENZIONE ILOR mese anno
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					

Indicare il numero d'ordine dell'Unità immobiliare cui l'annotazione si riferisce

N. ord	ANNOTAZIONI	N. ord.	ANNOTAZIONI

DATA ____________________ FIRMA ____________________

N. ord.	1 PARTITA CATASTALE	2 CAT. CATAST.	3 RENDITA CATASTALE	4 PERIODO DI POSSES	5 QUOTA DI POSSES	REDDITO CATASTALE RIVALUTATO (*) U.I.D.	(**) U.I.N.L.	6 TOTALE	7 QUOTA SPETTANTE	REDDITO EFFETTIVO 8 TOTALE LORDO	9 TOTALE NETTO	10 QUOTA SPETTANTE	11 IMPONIBILE IRPEG	12 IMPONIBILE ILOR	13 IMPONIBILE NON ASSOGG. SOCOF	14 IMPONIBILE ASSOGG. SOCOF
												RIPORTO	.000	.000	.000	.000
9								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
10								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
11								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
12								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
13								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
14								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
15								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
16								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
17								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
18								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
19								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
20								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
												TOTALE	.000	.000	.000	.000

(*) U.I.D. (Unità immobiliari a disposizione) Indicare con un segno (X) le unità immobiliari utilizzate come residenza secondaria dai soci associati o partecipanti.
(**) U.I.N.L. (Unità immobiliari non locate). Indicare con un segno (X) le unità immobiliari destinate alla locazione e non locate per almeno 6 mesi.

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. ord	COMUNE	PROV	INDIRIZZO COMPLETO (via, piazza, numero civico, interno, scala, ecc.)	C.A.P.	DATA DI SCADENZA ESENZIONE ILOR mese anno
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
15					
17					
18					
19					
20					

Indicare il numero d'ordine dell'Unità Immobiliare cui l'annotazione si riferisce

N. ord.	ANNOTAZIONI	N. ord	ANNOTAZIONI

DATA ____ FIRMA ____

NOTE AL MOD. 760/F

Devono essere indicati, dopo aver provveduto a numerare progressivamente ogni Mod. 760/F utilizzato, tutti i fabbricati posseduti, ad eccezione di quelli rurali (costruzioni adibite ad abitazione dei coltivatori, a ricovero degli animali a custodia degli attrezzi o dei prodotti, ecc.) e di quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di imprese commerciali.

I redditi degli immobili diversi da quelli rurali e da quelli adibiti ad attività commerciale nel senso sopra specificato, rilevano ai soli fini dell'ILOR se posseduti da società di capitali ed enti equiparati e da enti non commerciali che li abbiano inclusi nel Mod. 760/C ai fini della determinazione del reddito d'impresa. Nei confronti degli altri enti non commerciali rilevano ai fini sia dell'ILOR che dell'IRPEG.

Nella colonna 4, deve essere espresso il numero complessivo dei giorni durante i quali si è verificata la situazione di possesso, se inferiore al periodo d'imposta.

Alla colonna U.I.D., con il segno (X) vanno segnalate le unità immobiliari destinate ad abitazioni, possedute e tenute a disposizione della società o dell'ente che non costituiscono beni strumentali e che non sono destinate alla locazione.

Si precisa che per unità immobiliari a disposizione devono intendersi non solo quelle utilizzate come residenze secondarie dai soci, associati o partecipanti, ma tutte le unità immobiliari per uso di abitazione od assimilabili che non formino oggetto dell'attività di vendita dell'impresa, non costituiscano beni strumentali e non siano destinate alla locazione quando tale destinazione risulti dalle scritture contabili.

Per tali unità immobiliari il reddito catastale rivalutato, da indicare nella colonna 6, va determinato moltiplicando la rendita catastale per il coefficiente di aggiornamento corrispondente alla categoria di appartenenza ed aumentando di un terzo l'importo così ottenuto.

Al di fuori dei casi sopraindicati (costruzioni rurali, fabbricati costituenti beni strumentali, unità immobiliari a disposizione), vanno segnalate con il segno (X) alla colonna U.I.N.L. le unità immobiliari destinate ad abitazione, che siano ubicate nei Comuni indicati nell'art. 8 — primo comma — della legge 22 aprile 1982, n. 168, sempreché risultino non locate per almeno 6 mesi nel periodo d'imposta.

La rendita catastale rivalutata di tali unità immobiliari va aumentata del 200% (in pratica va moltiplicata per 3); tale aumento però non si applica alla prima unità immobiliare non locata, a quelle per le quali sono state rilasciate licenze edilizie, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità dei suddetti provvedimenti, nonché alle nuove abitazioni per i primi 18 mesi dalla data di rilascio del certificato di abitabilità ovvero, in mancanza, da quando l'immobile si è reso abitabile.

Ai fini dell'esclusione dall'aumento del terzo e del 200% si fa presente che le unità immobiliari appartenenti ad enti non commerciali (opere pie, fondazioni ospedali, enti di culto, associazioni di categoria ecc.) si considerano assimilate ai beni strumentali per l'esercizio di imprese commerciali, anche se censite tra quelle per uso di abitazione, quando non siano destinate alla locazione (foresterie, case canoniche, collegi, ricoveri, conventi ecc.). Ciò in quanto le suddette unità immobiliari si considerano strumentali per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente.

Nella colonna 6 («reddito catastale rivalutato») va riportato, anche per gli immobili direttamente utilizzati dalla società o ente, il reddito di ciascuna unità immobiliare ottenuto moltiplicando la rendita iscritta in catasto per i coefficienti di aggiornamento riportati nella tabella retro indicata.

Per i fabbricati non censiti in catasto deve essere indicato un importo corrispondente al reddito catastale rivalutato attribuito ad unità immobiliari similari già censite in catasto.

Nella colonna 7 deve essere indicata la quota del reddito spettante alla società o ente.

Per i fabbricati dati in locazione va riportato nella colonna 8 «Totale lordo» il canone di locazione risultante dal contratto, comprendendovi la maggiorazione spettante al proprietario nei casi di sublocazione e diminuendolo delle spese di luce, acqua, portiere, ascensore, riscaldamento e simili eventualmente incluse nel canone tenuto conto, in quanto applicabili, delle norme sull'equo canone di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392.

Ai fini della compilazione delle colonne 11 e 12 è da tener presente che il reddito relativo alle abitazioni non di lusso di nuova costruzione, ultimate dopo il 25 gennaio 1982, concesse in locazione in regime di equo canone, non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A7, A8 e A9 ed ubicate nei Comuni di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168, concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'IRPEG nella misura del 50% ed è esente dall'ILOR.

Nella colonna 9 «Totale netto» deve essere riportato il reddito effettivo lordo ridotto di un quarto a titolo di spese di manutenzione e di ogni altro costo ed onere; tale riduzione compete nella misura di due quinti per le costruzioni della città di Venezia centro e delle isole della Giudecca, Murano e Burano e nella misura di un terzo per i fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attività commerciali e utilizzati da soggetto diverso dal possessore.

Nella colonna 10 deve essere indicata la quota del reddito effettivo spettante alla società o ente.

Nella colonna 11 deve essere indicato il reddito assoggettabile all'IRPEG che:

— per gli immobili direttamente utilizzati o tenuti a disposizione dalla società o ente e per le abitazioni non locate contrassegnate nella colonna U.I.N.L. coincide con l'importo di colonna 7;

— per gli immobili dati in locazione è l'importo di colonna 7 ovvero quello di colonna 10 se superiore o inferiore di oltre un quinto a quello di colonna 7. Se il reddito effettivo è inferiore di oltre un quinto a quello catastale rivalutato, deve essere indicato nella colonna 11 il reddito effettivo solamente se tale reddito sia dovuto ad esclusione dagli aumenti di fitto o a riduzioni degli aumenti stessi, disposte dalle leggi di blocco, secondo quanto prescrive l'art. 2, secondo comma, della legge 23 febbraio 1960, n. 131, che tale beneficio consente.

Nella colonna 12 deve essere indicato l'imponibile ILOR che coincide con quello di colonna 7 o 10, salvo quanto appresso precisato.

Per i fabbricati che hanno già acquisito il diritto all'esenzione dalla preesistente imposta sui fabbricati, e quindi esenti dall'ILOR fino al compimento del venticinquennio, ovvero hanno acquisito successivamente l'esenzione dall'ILOR, anche ai sensi dell'art. 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168 deve esserne fatta specifica menzione, indicando nell'apposito spazio del secondo riquadro il mese e l'anno di scadenza della esenzione; non verrà indicato alcun reddito nelle colonne 12, 13 e 14.

Per i fabbricati che non godono di esenzione nella compilazione della colonna 12 bisogna attenersi alle seguenti modalità:

— per gli immobili direttamente utilizzati dalla società o ente, si deve riportare l'importo di colonna 7;

— per gli immobili dati in locazione, se il reddito effettivo netto è superiore di oltre un quinto al reddito catastale rivalutato (colonna 7), si deve riportare nella colonna 12 l'importo della colonna 10. Se il reddito effettivo è inferiore di oltre un quinto a quello catastale rivalutato, deve essere invece indicato il reddito effettivo solamente se tale reddito sia dovuto ad esclusione dagli aumenti di fitto o a riduzione dagli aumenti stessi come sopra precisato.

Le successive colonne 13 e 14 riguardano esclusivamente i fabbricati assoggettabili ad ILOR. Esse vanno compilate ai fini dell'applicazione dell'art. 20, ultimo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 28 aprile 1983, n. 131, che prevede la riduzione dal 15 al 10 per cento dell'aliquota dell'ILOR sul reddito dei fabbricati assoggettati a sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati (SOCOF).

Nella colonna 13 va riportato l'importo di colonna 12 per la parte di reddito non soggetto a SOCOF.

Nella colonna 14 va riportato l'importo di colonna 12 per la parte di reddito soggetto a SOCOF.

Per i soggetti all'IRPEG aventi periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, la riduzione dell'aliquota dal 15 al 10 per cento si applica per i redditi dei fabbricati posseduti nel primo periodo di imposta successivamente al 30 aprile 1983, sino a concorrenza dell'ammontare dei redditi di fabbricati assoggettati a sovrimposta comunale. Pertanto detti soggetti debbono indicare, compilando le colonne 1, 2, 3, 4 e 5, anche le unità immobiliari, non esenti da ILOR e non più possedute, riportando alla colonna 14 la quota del reddito assoggettato a SOCOF per la parte dell'anno 1983 antecedente all'esercizio cui la dichiarazione si riferisce. Ai fini del riporto degli imponibili nel quadro 760M, si fa presente che:

— i soggetti che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare dovranno riportare il totale di colonna 14, al rigo 06, mentre l'importo di colonna 13, sommato agli altri eventuali redditi, va riportato al rigo 05;

— i soggetti che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare dovranno riportare al rigo 06 il minore importo tra il totale di colonna 12 e quello di colonna 14; se il totale di colonna 12 supera quello di colonna 14, la differenza sommata ad altri eventuali redditi, va riportata al rigo 05.

Tabella dei coefficienti di aggiornamento delle rendite catastali

(D.M. 26 novembre 1983, pubblicato nella G.U. n. 327 del 29 novembre 1983)

I. — IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA.

	Simboli delle categorie —	Coefficienti —
Gruppo A (Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili).		
Abitazioni di tipo signorile	A/1	300
Abitazioni di tipo civile	A/2	230
Abitazioni di tipo economico	A/3	210
Abitazioni di tipo popolare	A/4	180
Abitazioni di tipo ultrapopolare	A/5	170
Abitazioni di tipo rurale	A/6	180
Abitazioni in villini	A/7	270
Abitazioni in ville	A/8	340
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici storici	A/9	150
Uffici e studi privati	A/10	380
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	A/11	195
Gruppo B (Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi).		
Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme	B/1	250
Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diverse senza radicali trasformazioni)	B/2	250
Prigioni e riformatori	B/3	250
Uffici pubblici	B/4	250
Scuole e laboratori scientifici	B/5	250
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie, che non hanno sede in edifici della categoria A/9	B/6	150
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti	B/7	250
Magazzini sotterranei per depositi di derrate	B/8	250
Gruppo C (Unità immobiliari a destinazione ordinaria, commerciale e varia).		
Negozi e botteghe	C/1	350
Magazzini e locali di deposito	C/2	305
Laboratori per arti e mestieri	C/3	305
Fabbricati e locali per esercizi sportivi	C/4	305
Stabilimenti balneari e di acque curative	C/5	305
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	C/6	305
Tettoie chiuse o aperte	C/7	305
II. — IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE.		
Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni	da D/1 a D/9	350
III. — IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE.		
Altre unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi	da E/1 a E/9	210

COPIA PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

Mod. 760/F
reddito dei fabbricati

SOCIETÀ O ENTE				NUMERO DI CODICE FISCALE
DOMICILIO FISCALE	VIA	N.	C.A.P.	

QUADRO n. ☐

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO		
UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI O CENTRO DI SERVIZIO DI	LISTA	PROT.

AVVERTENZA Questo quadro deve essere compilato da tutte le società e da tutti gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che possiedono fabbricati in Italia.

N. ord.	1 PARTITA CATASTALE	2 CAT. CATAST.	3 RENDITA CATASTALE	4 PERIODO DI POSSES.	5 QUOTA DI POSSES.	REDDITO CATASTALE RIVALUTATO (*) U.I.D.	(**) U.I.N.L.	6 TOTALE	7 QUOTA SPETTANTE	REDDITO EFFETTIVO 8 TOTALE LORDO	9 TOTALE NETTO	10 QUOTA SPETTANTE	11 IMPONIBILE IRPEG	12 IMPONIBILE ILOR	13 IMPONIBILE NON ASSOGG. SOCOF	14 IMPONIBILE ASSOGG. SOCOF
01								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
02								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
03								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
04								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
05								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
06								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
07								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
08								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
												TOTALE (***)	.000	.000	.000	.000

(*) U.I.D. (Unità immobiliari a disposizione). Indicare con un segno (X) le unità immobiliari utilizzate come residenza secondaria dai soci associati o partecipanti.
(**) U.I.N.L. (Unità immobiliari non locate). Indicare con un segno (X) le unità immobiliari destinate alla locazione e non locate per almeno 6 mesi.
(***) Qualora l'elencazione debba continuare, proseguire sul retro riportando i totali.

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. ord.	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO COMPLETO (via, piazza, numero civico, interno, scala, ecc.)	C.A.P.	DATA DI SCADENZA ESENZIONE ILOR mese anno
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					

Indicare il numero d'ordine dell'Unità immobiliare cui l'annotazione si riferisce

N. ord.	ANNOTAZIONI	N. ord.	ANNOTAZIONI

DATA ______________ FIRMA ______________

N. ord.	1 PARTITA CATASTALE	2 CAT. CATAST.	3 RENDITA CATASTALE	4 PERIODO DI POSSES.	5 QUOTA DI POSSES.	REDDITO CATASTALE RIVALUTATO (*) U.I.D.	(**) U.I.N.L.	6 TOTALE	7 QUOTA SPETTANTE	REDDITO EFFETTIVO 8 TOTALE LORDO	9 TOTALE NETTO	10 QUOTA SPETTANTE	11 IMPONIBILE IRPEG	12 IMPONIBILE ILOR	13 IMPONIBILE NON ASSOGG. SOCOF	14 IMPONIBILE ASSOGG. SOCOF
												RIPORTO	.000	.000	.000	.000
9								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
10								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
11								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
12								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
13								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
14								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
15								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
16								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
17								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
18								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
19								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
20								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
												TOTALE	.000	.000	.000	.000

(*) U.I.D. (Unità immobiliari a disposizione). Indicare con un segno (X) le unità immobiliari utilizzate come residenza secondaria dai soci associati o partecipanti.
(**) U.I.N.L. (Unità immobiliari non locate). Indicare con un segno (X) le unità immobiliari destinate alla locazione e non locate per almeno 6 mesi.

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. ord.	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO COMPLETO (via, piazza, numero civico, interno, scala, ecc.)	C.A.P.	DATA DI SCADENZA ESENZIONE ILOR mese anno
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
15					
17					
18					
19					
20					

Indicare il numero d'ordine dell'Unità immobiliare cui l'annotazione si riferisce

N. ord.	ANNOTAZIONI	N. ord.	ANNOTAZIONI

DATA ____________________ FIRMA ____________________

NOTE AL MOD. 760/F

Devono essere indicati, dopo aver provveduto a numerare progressivamente ogni Mod. 760/F utilizzato, tutti i fabbricati posseduti, ad eccezione di quelli rurali (costruzioni adibite ad abitazione dei coltivatori, a ricovero degli animali a custodia degli attrezzi o dei prodotti, ecc.) e di quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di imprese commerciali.
I redditi degli immobili diversi da quelli rurali e da quelli adibiti ad attività commerciale nel senso sopra specificato, rilevano ai soli fini dell'ILOR se posseduti da società di capitali ed enti equiparati e da enti non commerciali che li abbiano inclusi nel Mod. 760/C ai fini della determinazione del reddito d'impresa. Nei confronti degli altri enti non commerciali rilevano ai fini sia dell'ILOR che dell'IRPEG.
Nella colonna 4, deve essere espresso il numero complessivo dei giorni durante i quali si è verificata la situazione di possesso, se inferiore al periodo d'imposta.
Alla colonna U.I.D., con il segno (X) vanno segnalate le unità immobiliari destinate ad abitazioni, possedute e tenute a disposizione della società o dell'ente che non costituiscono beni strumentali e che non sono destinate alla locazione.
Si precisa che per unità immobiliari a disposizione devono intendersi non solo quelle utilizzate come residenze secondarie dai soci, associati o partecipanti, ma tutte le unità immobiliari per uso di abitazione od assimilabili che non formino oggetto dell'attività di vendita dell'impresa, non costituiscano beni strumentali e non siano destinate alla locazione quando tale destinazione risulti dalle scritture contabili.
Per tali unità immobiliari il reddito catastale rivalutato, da indicare nella colonna 6, va determinato moltiplicando la rendita catastale per il coefficiente di aggiornamento corrispondente alla categoria di appartenenza ed aumentando di un terzo l'importo così ottenuto.
Al di fuori dei casi sopraindicati (costruzioni rurali, fabbricati costituenti beni strumentali, unità immobiliari a disposizione), vanno segnalate con il segno (X) alla colonna U.I.N.L. le unità immobiliari destinate ad abitazione, che siano ubicate nei Comuni indicati nell'art. 8 — primo comma — della legge 22 aprile 1982, n. 168, sempreché risultino non locate per almeno 6 mesi nel periodo d'imposta.
La rendita catastale rivalutata di tali unità immobiliari va aumentata del 200% (in pratica va moltiplicata per 3); tale aumento però non si applica alla prima unità immobiliare non locata, a quelle per le quali sono state rilasciate licenze edilizie, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità dei suddetti provvedimenti, nonché alle nuove abitazioni per i primi 18 mesi dalla data di rilascio del certificato di abitabilità ovvero, in mancanza, da quando l'immobile si è reso abitabile.
Ai fini dell'esclusione dall'aumento del terzo e del 200% si fa presente che le unità immobiliari appartenenti ad enti non commerciali (opere pie, fondazioni ospedali, enti di culto, associazioni di categoria ecc.) si considerano assimilate ai beni strumentali per l'esercizio di imprese commerciali, anche se censite tra quelle per uso di abitazione, quando non siano destinate alla locazione (foresterie, case canoniche, collegi, ricoveri, conventi ecc.). Ciò in quanto le suddette unità immobiliari si considerano strumentali per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente.
Nella colonna 6 («reddito catastale rivalutato») va riportato, anche per gli immobili direttamente utilizzati dalla società o ente, il reddito di ciascuna unità immobiliare ottenuto moltiplicando la rendita iscritta in catasto per i coefficienti di aggiornamento riportati nella tabella retro indicata.
Per i fabbricati non censiti in catasto deve essere indicato un importo corrispondente al reddito catastale rivalutato attribuito ad unità immobiliari similari già censite in catasto.
Nella colonna 7 deve essere indicata la quota del reddito spettante alla società o ente.
Per i fabbricati dati in locazione va riportato nella colonna 8 «Totale lordo» il canone di locazione risultante dal contratto, comprendendovi la maggiorazione spettante al proprietario nei casi di sublocazione e diminuendolo delle spese di luce, acqua, portiere, ascensore, riscaldamento e simili eventualmente incluse nel canone tenuto conto, in quanto applicabili, delle norme sull'equo canone di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392.
Ai fini della compilazione delle colonne 11 e 12 è da tener presente che il reddito relativo alle abitazioni non di lusso di nuova costruzione, ultimate dopo il 25 gennaio 1982, concesse in locazione in regime di equo canone, non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A7, A8 e A9 ed ubicate nei Comuni di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168, concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'IRPEG nella misura del 50% ed è esente dall'ILOR.
Nella colonna 9 «Totale netto» deve essere riportato il reddito effettivo lordo ridotto di un quarto a titolo di spese di manutenzione e di ogni altro costo ed onere; tale riduzione compete nella misura di due quinti per le costruzioni della città di Venezia centro e delle isole della Giudecca, Murano e Burano e nella misura di un terzo per i fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attività commerciali e utilizzati da soggetto diverso dal possessore.
Nella colonna 10 deve essere indicata la quota del reddito effettivo spettante alla società o ente.
Nella colonna 11 deve essere indicato il reddito assoggettabile all'IRPEG che:
— per gli immobili direttamente utilizzati o tenuti a disposizione dalla società o ente e per le abitazioni non locate contrassegnate nella colonna U.I.N.L. coincide con l'importo di colonna 7;
— per gli immobili dati in locazione è l'importo di colonna 7 ovvero quello di colonna 10 se superiore o inferiore di oltre un quinto a quello di colonna 7. Se il reddito effettivo è inferiore di oltre un quinto a quello catastale rivalutato, deve essere indicato nella colonna 11 il reddito effettivo solamente se tale reddito sia dovuto ad esclusione dagli aumenti di fitto o a riduzioni degli aumenti stessi, disposte dalle leggi di blocco, secondo quanto prescrive l'art. 2, secondo comma, della legge 23 febbraio 1960, n. 131, che tale beneficio consente.
Nella colonna 12 deve essere indicato l'imponibile ILOR che coincide con quello di colonna 7 o 10, salvo quanto appresso precisato.
Per i fabbricati che hanno già acquisito il diritto all'esenzione dalla preesistente imposta sui fabbricati, e quindi esenti dall'ILOR fino al compimento del venticinquennio, ovvero hanno acquisito successivamente l'esenzione dall'ILOR, anche ai sensi dell'art. 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168 deve esserne fatta specifica menzione, indicando nell'apposito spazio del secondo riquadro il mese e l'anno di scadenza della esenzione; non verrà indicato alcun reddito nelle colonne 12, 13 e 14.
Per i fabbricati che non godono di esenzione nella compilazione della colonna 12 bisogna attenersi alle seguenti modalità:
— per gli immobili direttamente utilizzati dalla società o ente, si deve riportare l'importo di colonna 7;
— per gli immobili dati in locazione, se il reddito effettivo netto è superiore di oltre un quinto al reddito catastale rivalutato (colonna 7), si deve riportare nella colonna 12 l'importo della colonna 10. Se il reddito effettivo è inferiore di oltre un quinto a quello catastale rivalutato, deve essere invece indicato il reddito effettivo solamente se tale reddito sia dovuto ad esclusione dagli aumenti di fitto o a riduzione dagli aumenti stessi come sopra precisato.
Le successive colonne 13 e 14 riguardano esclusivamente i fabbricati assoggettabili ad ILOR. Esse vanno compilate ai fini dell'applicazione dell'art. 20, ultimo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 28 aprile 1983, n. 131, che prevede la riduzione dal 15 al 10 per cento dell'aliquota dell'ILOR sul reddito dei fabbricati assoggettati a sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati *(SOCOF)*.
Nella colonna 13 va riportato l'importo di colonna 12 per la parte di reddito non soggetto a SOCOF.
Nella colonna 14 va riportato l'importo di colonna 12 per la parte di reddito soggetto a SOCOF.
Per i soggetti all'IRPEG aventi periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, la riduzione dell'aliquota dal 15 al 10 per cento si applica per i redditi dei fabbricati posseduti nel primo periodo di imposta successivamente al 30 aprile 1983, sino a concorrenza dell'ammontare dei redditi di fabbricati assoggettati a sovrimposta comunale. Pertanto detti soggetti debbono indicare, compilando le colonne 1, 2, 3, 4 e 5, anche le unità immobiliari, non esenti da ILOR e non più possedute, riportando alla colonna 14 la quota del reddito *assoggettato a SOCOF per la parte dell'anno 1983 antecedente all'esercizio cui la dichiarazione si riferisce.* Ai fini del riporto degli imponibili nel quadro 760M, si fa presente che:
— i soggetti che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare dovranno riportare il totale di colonna 14, al rigo 06, mentre l'importo di colonna 13, sommato agli altri eventuali redditi, va riportato al rigo 05;
— i soggetti che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare dovranno riportare al rigo 06 il minore importo tra il totale di colonna 12 e quello di colonna 14; se il totale di colonna 12 supera quello di colonna 14, la differenza sommata ad altri eventuali redditi, va riportata al rigo 05.

Tabella dei coefficienti di aggiornamento delle rendite catastali
(D.M. 26 novembre 1983, pubblicato nella G.U. n. 327 del 29 novembre 1983)

I. — IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA.

	Simboli delle categorie —	Coefficienti —
Gruppo A (Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili).		
Abitazioni di tipo signorile	A/1	300
Abitazioni di tipo civile	A/2	230
Abitazioni di tipo economico	A/3	210
Abitazioni di tipo popolare	A/4	180
Abitazioni di tipo ultrapopolare	A/5	170
Abitazioni di tipo rurale	A/6	180
Abitazioni in villini	A/7	270
Abitazioni in ville	A/8	340
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici storici	A/9	150
Uffici e studi privati	A/10	380
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	A/11	195
Gruppo B (Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi).		
Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme	B/1	250
Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diverse senza radicali trasformazioni)	B/2	250
Prigioni e riformatori	B/3	250
Uffici pubblici	B/4	250
Scuole e laboratori scientifici	B/5	250
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie, che non hanno sede in edifici della categoria A/9	B/6	150
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti	B/7	250
Magazzini sotterranei per depositi di derrate	B/8	250
Gruppo C (Unità immobiliari a destinazione ordinaria, commerciale e varia).		
Negozi e botteghe	C/1	350
Magazzini e locali di deposito	C/2	305
Laboratori per arti e mestieri	C/3	305
Fabbricati e locali per esercizi sportivi	C/4	305
Stabilimenti balneari e di acque curative	C/5	305
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	C/6	305
Tettoie chiuse o aperte	C/7	305
II. — IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE.		
Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni	da D/1 a D/9	350
III. — IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE.		
Altre unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi	da E/1 a E/9	210

Mod. 760/G redditi di capitale

ENTE			
DOMICILIO FISCALE	VIA	N.	C.A.P.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

		Ammontare complessivo	Ammontare soggetto a ritenuta d'acconto	Importo delle ritenute
1	Dividendi e utili anche in natura distribuiti da società di capitali italiane e da società estere di ogni tipo	.000	.000	.000
2	Redditi distribuiti da altri enti, associazioni e organizzazioni (esclusi quelli distribuiti dai soggetti indicati nell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597) **(I)**	.000	.000	.000
3	Proventi derivanti dalla partecipazione ad associazioni in partecipazione in qualità di associati (se l'apporto non è costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro)	.000	.000	.000
4	Interessi, premi ed altri frutti derivanti da obbligazioni e titoli similari **(II)**	.000	.000	.000
5	Altri interessi e frutti derivanti da capitali dati a mutuo **(III)**	.000	.000	.000
6	Interessi moratori (anche se compresi in somme percepite a titolo di risarcimento danni o di penale per inadempienza contrattuale) **(IV)**	.000	.000	.000
7	Altri interessi non aventi natura compensativa	.000	.000	.000
8	Compensi per prestazioni di garanzie e di fiedeiussioni	.000	.000	.000
9	Altri proventi e rendite in misura definita derivanti dall'impiego di capitale	.000	.000	.000
	REDDITO TOTALE (da riportare al rigo 05 del Mod. 760/B)	.000	.000	.000

Data ____________________ Il dichiarante ______________________________

(I) Indicare gli utili o altri proventi distribuiti da soggetti diversi dalle società di cui al n. 1, compresi i fondi comuni di investimento c.d. aperti ed escluse le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate residenti (art. 5 D.P.R. n. 597), *in quanto i redditi di tali* società sono assoggettati all'imposta direttamente in capo ai soci, a prescindere dalla loro effettiva distribuzione, e devono pertanto essere dichiarati, per la quota spettante all'ente-socio, nel successivo quadro 760/H.

(II) Indicare l'ammontare degli interessi e altri frutti maturati nel periodo d'imposta e quello delle corrispondenti ritenute. Gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente al 1 gennaio 1974 vanno computati per metà del loro ammontare (art. 30 D.P.R. n. 598).

(III) Gli interessi si presumono (e devono perciò essere dichiarati) nella misura del 5% annuo, anche se dal titolo non risulta pattuito alcun interesse o *risulta pattuito un interesse minore; è ammessa la prova contraria. La presunzione non vale per le somme versate «in conto capitale»* dai soci alle societa di ogni tipo (tranne quelle semplici), purché si tratti di società regolarmente costituite e purché i versamenti siano proporzionali alle quote di partecipazione e siano effettuati in base a formale deliberazione della società. Si intendono versate in conto capitale non soltanto le somme destinate a copertura di un aumento di capitale attuale o futuro, ma anche quelle che vengono acquisite al patrimonio sociale senza obbligo di restituzione.

(IV) Dalle somme complessivamente percepite a titolo di risarcimento danni deve essere scorporata e dichiarata la parte che costituisce interesse moratorio, secondo quanto risulta dal titolo (contratto, sentenza, ecc.) e, in mancanza, nella misura del 5% annuo.

AVVERTENZA. — Questo quadro deve essere compilato, relativamente ai redditi di capitale non soggetti a ritenuta alla fonte a titolo definitivo e non compresi nella determinazione dei redditi d'impresa dichiarati nei quadri 760/C e 760/D, da tutti i soggetti indicati nell'avvertenza del Mod. 760/B.

Mod. 760/H redditi di partecipazione in società di persone

ENTE

DOMICILIO FISCALE | VIA | N. | C.A.P.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

N. d'ordine	DENOMINAZIONE, SEDE E INDIRIZZO DELLA SOCIETÀ	1 Reddito o perdita della società	2 Quota di partecipazione %	3 Reddito o perdita imputabile al socio dichiarante	4 Quota di ritenuta d'acconto imputabile al socio dichiarante	5 Quota ILOR pagata dalla società di persone sulla quota di reddito del socio dichiarante	6 Quota del credito d'imposta imputabile al socio dichiarante
		.000		.000	.000	.000	.000
		.000		.000	.000	.000	.000
		.000		.000	.000	.000	.000
		.000		.000	.000	.000	.000
		.000		.000	.000	.000	.000
		.000		.000	.000	.000	.000
		.000		.000	.000	.000	.000
		.000		.000	.000	.000	.000
		.000		.000	.000	.000	.000
		.000		.000	.000	.000	.000
		.000		.000	.000	.000	.000
		.000		.000	.000	.000	.000
		.000		.000	.000	.000	.000
		.000		.000	.000	.000	.000
		.000		.000	.000	.000	.000
		.000		.000	.000	.000	.000
		.000		.000	.000	.000	.000
	REDDITO TOTALE O PERDITA (da riportare al rigo 06 del Mod. 760/B)			.000	.000	.000	.000

Data ____________ Il dichiarante ____________

AVVERTENZE. — Questo quadro deve essere compilato, oltre che dagli enti non commerciali residenti o non residenti in Italia, dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), nonché dalle società non residenti di ogni altro tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia, che partecipino in qualità di soci a società semplici, a società in nome collettivo, in accomandita semplice, a società di armamento o a società di fatto aventi la sede o l'oggetto principale in Italia. I redditi (o le perdite) delle anzidette società sono accertati unitariamente nei confronti delle società stesse, le quali devono pertanto provvedere a dichiararli con l'apposito Mod. 750, ma sono assoggettati all'imposta personale sul reddito in capo ai singoli soci proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili, anche se questi non sono stati in tutto o in parte distribuiti. Le quote di partecipazione agli utili si presumono uguali se non risultano determinate diversamente con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Di conseguenza ciascuno dei soci, se persona giuridica o comunque soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, deve dichiarare nel Mod. 760/H la quota del reddito (o della perdita) della società, risultante dalla dichiarazione di questa, che gli è proporzionalmente imputabile, eccezione fatta per il caso che la partecipazione alla società sia stata assunta nell'esercizio di un'impresa non ammessa al regime tributario dell'impresa minore (o che abbia optato per il regime ordinario), nel quale caso la corrispondente quota di reddito deve risultare nel Mod. 760/C come componente del reddito d'impresa.

Devono essere indicati, oltre la denominazione e l'indirizzo delle società di persone cui si riferiscono le partecipazioni e per ciascuna di tali società:

— nella colonna 1, il reddito totale della società, preceduto dal segno «—» in caso di perdita;

— nella colonna 2, la quota percentuale di partecipazione agli utili spettante all'ente o società dichiarante,

— nella colonna 3, l'ammontare della quota del reddito (o della perdita) della società imputabile all'ente o società dichiarante;

— nella colonna 4, l'ammontare della quota delle ritenute d'acconto subite dalla società di persone imputabile all'ente o società dichiarante e detraibile dall'imposta a suo carico;

— nella colonna 5, l'ammontare della quota ILOR pagata dalla società di persone sulla quota di reddito spettante all'ente dichiarante;

— nella colonna 6, la quota del credito d'imposta calcolata sull'ammontare dei dividendi, percepiti dalla società di persone, sui quali è commisurato il credito d'imposta; tale ammontare deve essere compreso in quello complessivo dei dividendi da indicare nel Mod. 760/M rigo 23.

Mod. 760/I redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni (anche se a determinazione forfettaria) (1)

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE			
DOMICILIO FISCALE	VIA	N.	C.A.P.
ATTIVITÀ ESERCITATA			
LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ (2)			
LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI (3)			
Volume d'affari annuo dichiarato agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto (*codice* 54 *della dichiarazione annuale* I.V.A.)			.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

01	Proventi dell'attività professionale o artistica compresi quelli di cui all'art. 49 terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000
	SPESE E ONERI DEDUCIBILI:	
02	Quote di ammortamento dei beni strumentali	.000
03	Spese per le retribuzioni del personale dipendente	.000
04	Contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente	.000
05	Compensi corrisposti a terzi	.000
06	Canoni di locazione (generalità e domicilio del proprietario dei locali di esercizio)	.000
07	Interessi passivi	.000
08	Premi di assicurazione	.000
09	Altre spese documentate	.000
	TOTALE DEDUZIONI	.000
	REDDITO NETTO (O PERDITA) da riportare al rigo 07 del Mod. 760/B	.000

Annotazioni: ______________________

____

____

Data ______________ Il dichiarante ______________________

(1) Se l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta dei soggetti interessati alla compilazione del mod. 760/I non è superiore a 18 milioni di lire, il reddito è determinato forfettariamente ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 30 novembre 1977, n. 888, come modificato dal D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge n. 53 del 28 febbraio 1983, in misura pari al 70% dell'ammontare dei ricavi stessi compresi fino a 10 milioni, al 75% dell'ammontare dei compensi eccedenti il limite di 10 milioni e fino a 14 milioni, all'80% dell'ammontare dei compensi eccedenti il limite di 14 milioni e fino a 18 milioni. Pertanto in luogo delle spese ed oneri deducibili da indicare analiticamente, potrà essere dedotta (rigo «totale deduzioni») la percentuale forfettaria di costi pari al 30% fino a 10 milioni, al 25% per i compensi compresi tra i 10 milioni e fino a 14 milioni e al 20% da 14 milioni e fino a 18 milioni. *Se s'intende rinunciare alla determinazione forfettaria il Mod. 760/I deve essere compilato in ogni sua parte.*

(2) Indicare l'indirizzo della «base fissa» (studio artistico o professionale, laboratorio etc.) in Italia. Se l'attività è svolta in più Comuni, indicare qui il principale ed elencarli tutti in apposito allegato, con i relativi indirizzi delle basi fisse, recapiti, studi, ecc.

(3) Se le scritture contabili sono conservate presso terzi indicarne anche le generalità o la denominazione.

AVVERTENZA - Questo quadro deve essere compilato dalle società o associazioni *fra artisti e professionisti, non residenti, le quali svolgono la loro* attività in Italia mediante una base fissa (studio, gabinetto medico, laboratorio etc.). Se l'attività è esercitata in Italia senza base fissa, i relativi redditi debbono essere dichiarati nel quadro 760/L.

Mod. 760/L altri redditi

ENTE			
DOMICILIO FISCALE	VIA	N.	C.A.P.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

	PROVENTI	
1	Ricavi conseguiti nell'esercizio abituale di attività commerciali senza contabilità separata (compresi i relativi interessi per dilazione di pagamento e moratori) **(I)**	.000
2	Proventi derivanti dalla cessione di beni destinati o comunque relativi all'esercizio delle attività commerciali di cui al n. 1 **(II)**	.000
3	Proventi derivanti dalla cessione di beni formanti oggetto di operazioni speculative **(III)**	.000
4	Proventi derivanti da altre attività commerciali non esercitate abitualmente	.000
5	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, etc.)	.000
6	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000
7	Proventi derivanti da prestazioni artistiche e professionali	.000
	A) TOTALE PROVENTI	.000
	COSTI E ONERI	
8	Prezzo di acquisto ed altri costi inerenti ai beni di cui al n. 2 **(II)**	.000
9	Prezzo di acquisto ed altri costi inerenti ai beni di cui al n. 3 **(III)**	.000
10	Spese di produzione dei proventi di cui ai nn. 4 e 7	.000
	B) TOTALE COSTI E ONERI	.000
	C) REDDITO NETTO (O PERDITA) (A — B) riportare questo dato al rigo 08 della sez. 1 del quadro 760/B	.000

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________

(I) Indicare l'ammontare lordo dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività commerciale esercitata. I relativi costi, non essendovi una contabilità separata, non sono deducibili analiticamente e non vanno perciò esposti in questo quadro, essendo ammessa soltanto la deduzione della quota proporzionale di cui al n. 10 del Quadro 760/B, Sez. 1 (art. 21, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598).

(II) A norma del secondo comma dell'art. 20 e del primo comma dell'art. 21 del D.P.R. n. 598, si deve tenere conto delle plusvalenze e delle minusvalenze (perdite) derivanti dalla cessione di beni destinati o relativi all'attività commerciale, diversi da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività stessa. Occorre perciò fare risultare in questo quadro, attraverso la somma algebrica dei prezzi di cessione e dei prezzi di acquisto ed altri costi, l'ammontare complessivo delle plusvalenze conseguite o delle perdite subite. Nell'indicazione dei costi (n. 8) deve essere tenuto conto, oltre che del prezzo d'acquisto, delle spese accessorie e incrementative e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili in quanto dovuta. Se necessario, allegare un prospetto analitico della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze.

(III) A norma dell'art. 20, u.c., del D.P.R. 29 settembre 1973, n.598, e dell'art.76 del D.P.R. n.597 di pari data, le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni formati oggetto di operazioni speculative, che non rientrino tra i redditi d'impresa devono concorrere ugualmente alla formazione del reddito complessivo, nel periodo d'imposta in cui le operazioni si sono concluse, per l'ammontare risultante dal confronto tra il prezzo conseguito mediante l'alienazione dei beni e il prezzo reale di acquisto e ogni altro costo inerente ai beni alienati. A tal fine, sempre che si tratti di beni diversi da quelli indicati ai precedenti numeri 1 e 2, devono essere indicati al n. 3 il prezzo ricavato dalla cessione, anche se non ancora riscosso in tutto o in parte, e al n. 9 il prezzo reale di acquisto aumentato delle spese accessorie e incrementative e dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili in quanto dovuta. Se l'operazione si è conclusa in perdita non è ammessa la deduzione della minusvalenza: pertanto al n. 9 non può essere indicato un ammontare di costi superiore all'ammontare dei proventi. Se le operazioni speculative concluse nel periodo d'imposta sono più di una non è ammessa compensazione tra le plusvalenze e le perdite rispettive e deve essere sempre allegato un prospetto analitico della determinazione degli importi indicati ai numeri 3 e 9 del quadro.

Per i terreni inclusi in piani regolatori o in programmi di fabbricazione, che siano stati acquistati oltre cinque anni prima della loro inclusione in detti piani o programmi, va indicato, in luogo del prezzo reale d'acquisto o del valore determinato ai fini dell'imposta di successione o donazione, il valore medio corrente nel quinto anno anteriore a quello di inclusione dei terreni in detti piani. Allegare prospetto analitico della determinazione delle plusvalenze conseguite.

AVVERTENZA. — Questo quadro, oltre che dagli enti non commerciali residenti o non residenti in Italia, deve essere compilato: *a)* dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia); *b)* dalle società non residenti di ogni altro tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia.